MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

PARTE GENERALE

ADOTTATO IL 14 GIUGNO 2004
AGGIORNAMENTO DEL 28 SETTEMBRE 2026

INDICE

1. I DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE 4
1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 4
1.1 I CONTENUTI DEL D. LGS. 231/2001 4
1.2 LE CATEGORIE DI REATI PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001 7
1.3 L'IPOTESI DI COMMISSIONE DEI REATI A TITOLO DI CONCORSO 17
2 ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ 18
3 I MODELLI DI RIFERIMENTO 19
4 TECNICHE FONDAMENTALI DI "CORPORATE GOVERNANCE" 21
5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COREPLA 22
5.1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA CONSORTILE E DELLE AREE DI ATTIVITÀ ... 22
5.2 IL SISTEMA DELLE PROCURE E DELLE DELEGHE 24
5.3 LE FINALITÀ 25
5.4 LA PERSONALIZZAZIONE DEL MODELLO 26
5.5 LA COSTRUZIONE E L'ADOZIONE DEL MODELLO 28
6 GLI STRUMENTI GENERALI DI COREPLA PER LA PREVENZIONE DEI REATI . 32
6.1 IL RAPPORTO TRA IL MODELLO ED IL CODICE ETICO 34
7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA 35
7.1 LA COMPOSIZIONE 35
7.2 I REQUISITI ESSENZIALI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 37
7.3 LA COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 38
7.4 LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 39
7.5 I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 43
7.6 IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 44
8 IL WHISTLEBLOWING 44
9 IL SISTEMA SANZIONATORIO 46
9.1 SCOPO DEL SISTEMA SANZIONATORIO 46
9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 46
9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 48
9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI 49
9.5 MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI 49
10 L'ATTUAZIONE DEL MODELLO 50
10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE 50
10.2 DIVULGAZIONE DEL MODELLO 51
11 APPENDICE NORMATIVA 51

11.1 A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)..... 52

11.2 B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS) 77

11.3 C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)..... 93

11.4 D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS) 102

11.5 E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)..... 112

11.6 F - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER) 123

11.7 G - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)..... 146

11.8 H - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1) 163

11.9 I - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)... 165

11.10 L - ABUSI DI MERCATO (ART. 25–SEXIES)..... 177

11.11 M - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES) 189

11.12 N - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) 194

11.13 O – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)..... 201

11.14 P - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)..... 205

11.15 Q - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES) 214

11.16 R - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)..... 217

11.17 S - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 – DUODECIES)..... 266

11.18 T - RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES) 274

11.19 U - REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. 16 MARZO 2006, N. 146) 276

11.20 V - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 - QUATERDECIES)..... 280

11.21 W - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)..... 283

11.22 X - REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO (ART. 25- SEXIESDECIES)..... 294

11.23 Y - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES) 311

11.24 Z – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 25-DUODEVICIES)..... 321

1. I DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 del Consorzio e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- I dipendenti, i collaboratori, il management e i membri dell'organo amministrativo;
- i consulenti, rappresentanti, mandatari le cui azioni possano essere, in qualsiasi modo, riferibili al Consorzio.

In particolare, sono Destinatari della presente Parte Generale i responsabili e il personale delle funzioni direttamente coinvolte nell'esecuzione delle attività sensibili e nell'attuazione dei protocolli di controllo di seguito indicati.

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto della Parte Generale i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"): i terzi con i quali COREPLA intrattiene relazioni professionali, per le parti che riguardano direttamente la loro attività nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività individuate come sensibili all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 I CONTENUTI DEL D. LGS. 231/2001

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito "D. Lgs. 231/2001" o "Decreto"), ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti, da persone ad essi ricollegabili.

Il D. Lgs. 231/2001 si applica *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*, con l'esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

In sostanza, possono considerarsi destinatari del Decreto: le società di capitali e cooperative, le fondazioni, le associazioni, gli enti privati e pubblici economici, gli enti privati che esercitano un servizio pubblico, gli enti privi di personalità giuridica, le società di persone, i consorzi e i comitati.

La riferibilità del reato all'ente presuppone che lo stesso sia commesso da un soggetto in posizione apicale ovvero da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di quest'ultimo (artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001).

Per quanto concerne i soggetti in posizione *apicale*, l'espressione va intesa in senso ampio, con riferimento non ai soli Amministratori ma a tutti i soggetti investiti di funzioni di rappresentanza e direzione dell'ente nel suo complesso o anche di una sua unità organizzativa purché dotata di autonomia finanziaria e funzionale; vi rientrano, pertanto, in caso di delega di funzioni, anche i soggetti delegati, purché espressamente dotati dei necessari poteri decisionali. Il soggetto apicale può anche essere un "soggetto di fatto", che esercita le funzioni anzidette in assenza di una investitura formale.

Quanto ai soggetti "subordinati" o *sottoposti ad altrui direzione*, è da ritenersi che non sia necessario un rapporto di lavoro subordinato e che per la loro individuazione si debba aver riguardo alla cosiddetta "teoria funzionale", incentrata non sulla qualifica formale ma sul ruolo concretamente svolto.

Tale nuova responsabilità, introdotta dal D. Lgs. 231/2001, mira, in particolare, a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Ed infatti, in tutti i casi in cui un'ente sia ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per la commissione di un reato presupposto, trova sempre applicazione una sanzione pecuniaria. Per i casi più gravi sono previste, inoltre, misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, le quali vanno a limitare la libertà di svolgere attività commerciali e imprenditoriali dell'ente stesso.

La responsabilità amministrativa da reato in parola non consegue alla realizzazione di un qualsivoglia illecito penale. La soluzione adottata nel nostro ordinamento giuridico collega, infatti, la responsabilità dell'ente collettivo alla commissione di uno degli illeciti ricompresi nel catalogo "chiuso" di illeciti penali: ciò significa che solo la commissione di uno di tali reati può determinare l'insorgere della responsabilità in commento.

Ne consegue che "l'ente non risponde" solo "se le persone indicate nel comma I hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma II).

Il sistema sanzionatorio prevede (artt. 9 e ss.):

- sanzioni pecuniarie, quantificate per "quote" e commisurate secondo la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Le sanzioni sono ridotte se l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; se l'ente ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso; se è stato

adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- sanzioni interdittive, applicabili nei casi di reiterazione degli illeciti, ovvero nei casi di conseguimento, da parte dell'ente, di un profitto di rilevante entità e di presenza di gravi carenze organizzative che abbiano determinato o agevolato la commissione del reato. Le sanzioni interdittive possono consistere, secondo la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti: a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) nella sospensione e nella revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Esse non si applicano se l'autore ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Le sanzioni interdittive possono essere applicate quali misure cautelari quando sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- la confisca del prezzo o del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente;
- la pubblicazione della sentenza.

Per far sorgere la responsabilità dell'ente collettivo non è sufficiente la mera realizzazione o il tentativo di commissione di uno dei reati presupposto[1]; il Decreto richiede, infatti, altresì, la sussistenza di un requisito di natura oggettiva, ossia la realizzazione del reato nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente. Ne consegue che la responsabilità dell'ente rimane esclusa qualora l'interesse o il vantaggio perseguito faccia direttamente ed esclusivamente capo all'autore del fatto-reato o ad un terzo.

La responsabilità amministrativa da reato dell'ente si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Infatti essa sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Nel caso di tentativo dei delitti che precedono, resta comunque applicabile la responsabilità amministrativa dell'ente, salvo riduzione delle sanzioni.

[1] Si sottolinea che la responsabilità amministrativa da reato dell'ente permane (salvo una riduzione delle sanzioni), anche nel caso in cui sia configurabile solamente il tentativo di commettere il reato, senza che lo stesso sia poi stato effettivamente integrato.

Tale responsabilità è esclusa quando l'ente volontariamente abbia impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.2 LE CATEGORIE DI REATI PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001

La responsabilità amministrativa da reato non consegue alla realizzazione di un qualsivoglia illecito penale. La soluzione adottata nel nostro ordinamento giuridico collega, infatti, la responsabilità dell'ente collettivo alla commissione di uno degli illeciti ricompresi nel catalogo "chiuso" di illeciti penali: ciò significa che solo la commissione di uno di tali reati può determinare l'insorgere della responsabilità.

In particolare, sono attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 le seguenti famiglie di reato e le fattispecie sottoindicate:

A) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75) e Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001, successivamente modificato dall'art. 1, comma 77, lettera a) della L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 e, ad ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)[2];
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)[3];
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

[2] Articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020.
[3] Articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illicite (art. 346-bis c.p.)[4];
- Peculato (art. 314, comma I c.p.)[5];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)[6];
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)[7]. (reato abrogato in data 10 luglio 2024)

B) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48, successivamente modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2019, n. 105 e dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p. in relazione agli art. 476-490, 492 e 493 c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

---

[4] Articolo inserito dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3 *"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici."*
[5] Articolo inserito dal D.Lgs. n. 75/2020.
[6] Articolo inserito dal D.Lgs. n. 75/2020.
[7] Articolo inserito dal D.Lgs. n. 75/2020.

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 2 c. 29 della L. 15 luglio 2009, n. 94)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Associazione finalizzata all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. che richiama le ipotesi di cui all'art. 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110).

D) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dal D. L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001 , n. 409 e successivamente modificato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 e dal D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 15 c. 7 lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

F) Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 61/2002, successivamente modificato dagli artt. 31 c. 2 e 39 c. 5 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 1, comma 77, lettera b) della L. 6 novembre 2012, n. 190 e dal 15 marzo 2017, n. 38)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) abrogato dall'art. 34 c. 2 della L. n. 262/2005;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624) abrogato dall'art. 37 c. 34 del D.Lgs. n. 39/2010;
- Impedito controllo (art. 2625);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

G) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003 n. 7)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)[8];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo [Titolo I, Libro II del codice penale] (art.302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art.2, L. n. 342/1976);
- Sanzioni (art.3, L. n. 422/1989);
- Pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. n. 625/1979);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 del D.L. 625/1979, convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15);
- Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999.

H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 c. 1 lett. a) e b) della Legge 6 febbraio 2006 n. 38, dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e, ad ultimo, dalla L. 29 ottobre 2016, n. 199)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);

[8] Articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

L) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 9 dell L. 18 aprile 2005, n. 62)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F. D. Lgs. 24.02.1998, n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F. D. Lgs. 24.02.1998, n. 58);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate – illecito amministrativo (art. 187-bis T.U.F. D. Lgs. 24.02.1998, n. 58);
- Divieto di manipolazione del mercato – illecito amministrativo (art. 187-ter T.U.F. D. Lgs. 24.02.1998, n. 58);
- Responsabilità dell'ente (art. 187 quinquies TUF).

M) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

N) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 63 c. 3 del D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. 15 dicembre 2014 n. 186)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

O) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dal D.Lgs. n.184/2021)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.493-quaterc.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter cc.p.);

P) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 15 c. 7 lett. c) della L. 23 luglio 2009, n. 99 e

successivamente modificato dalla L. 3 agosto 2009, n. 166 e, ad ultimo, dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- Protezione del diritto d'autore e altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171 septies, 171 octies e 174 quinquies, della L. 22 aprile 1941, n. 633).

Q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001, inserito dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009 n. 116)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

R) Reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, modificato dalla L. 22 maggio del 2015 n. 68, modificato dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, modificato dal D.L. n. 116/2025 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2025, modificato dal D.Lgs. 21 aprile 2026 n. 81)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- Nozione di abusività (art. 452-quinquiesdecies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-sexiesdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Commercio di esemplari di specie dell'allegato A dell'art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Commercio degli esemplari di specie dell'allegato B ed allegato C dell'art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150;
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Norme in materia ambientale (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)[9];
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)[10];
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. del 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. n. 549/1993).

S) Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato (art. 12, co. 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

T) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dalla Legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017", modificato dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. art. 604 bis c.p.).

U) Reato transnazionale (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146)
***commissione sotto forma di reato transnazionale[11] dei seguenti reati*:**

[9] Rubrica modificata dal D.L. n. 116/20235 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2025.

[10] Articolo abrogato dal D. Lgs. 21/2018 e sostituito dall'art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

[11] Reato transnazionale è quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, allorquando sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero sia stato commesso in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, o ancora sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

V) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies, aggiunto con la L.3 maggio 2019, n. 39).

- Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401).

W) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies, aggiunto dal D.Lgs. 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente modificato dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti operazioni inesistenti (Art. 2 comma D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)[12];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)[13];
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)[14];
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

X) Contrabbando (art. 25 sexiesdecies, articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);

[12] Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.
[13] Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.
[14] Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020.

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Y) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies, articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Z) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies, articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.).

Nell'appendice al presente documento è fornita la descrizione delle singole fattispecie di reato nonché i riferimenti agli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato.

1.3 L'IPOTESI DI COMMISSIONE DEI REATI A TITOLO DI CONCORSO

È noto che, in virtù della teoria della struttura unitaria del reato accolta dal nostro ordinamento, tutti coloro che vi concorrono soggiacciono alla pena per questo stabilita ai sensi dell'art. 110 c.p.

L'ente potrà pertanto essere chiamato a rispondere ex D. Lgs. 231/2001 quando i propri dirigenti o dipendenti abbiano concorso alla commissione di uno dei reati.

Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel medesimo reato, secondo il combinato disposto degli artt. 110, 114 e 115 c.p., è necessario che il soggetto, con un comportamento materiale, commissivo od omissivo e/o anche soltanto psichico, abbia apportato un contributo di ordine materiale o psicologico alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione della condotta criminosa posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione di tale condotta.

Il concorso "commissivo" può estrinsecarsi a livello ideativo o esecutivo; può consistere in un comportamento esteriore di partecipazione al fatto o di ausilio (concorso materiale) o in un contributo morale (determinazione o rafforzamento del proposito criminoso).

L'elemento essenziale consiste nella cosiddetta "causalità agevolatrice o di rinforzo": l'azione del compartecipe non deve necessariamente costituire "*condicio sine qua non*" del fatto punibile (nel senso che, senza di essa, il fatto non si sarebbe verificato), ma deve comunque aver avuto un ruolo tale da *agevolare* o *facilitare* il conseguimento dell'obiettivo finale perseguito dall'autore del reato.

L'accertamento della sussistenza di un concorso di persone implica che gli atti dei singoli siano considerati allo stesso tempo loro propri e comuni anche agli altri, sicché ciascuno ne risponde interamente.

Quanto all'ipotesi di concorso "omissivo", l'art. 40 c.p. sancisce che "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

La giurisprudenza ha chiarito che "non può qualificarsi concorso un contegno puramente negativo quale sarebbe non impedire il reato (ove non si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) o il non rivelare la sua preparazione o la presenza causale alla commissione del delitto".

Il fondamento della responsabilità è, pertanto, correlato all'esistenza a carico del soggetto di un obbligo giuridico di attivarsi per impedire il verificarsi di un determinato evento (c.d. "posizione di garanzia"), obbligo che può discendere da:

- una norma di legge o di regolamento;
- un contratto;
- una precedente attività posta in essere dal soggetto obbligato e generatrice di una situazione di pericolo per il bene protetto dalla norma penale.

Le componenti essenziali costitutive della posizione di garanzia sono: "*da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, l'esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento*" (Cass., sez. IV, 21-05-1998).

2 ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ

La persona giuridica è esente da responsabilità e da conseguenti sanzioni, qualora:

- abbia "adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";
- abbia affidato "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento" "ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" e non si sia verificata omessa o insufficiente vigilanza da parte del medesimo;
- il reato è stato commesso "eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione".

I suddetti modelli, per essere considerati idonei ad escludere la responsabilità dell'ente, dovranno essere in grado di rispondere alle seguenti esigenze:

a) in relazione ai reati commessi da soggetti in posizioni apicali (art. 5, lett. a):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere appositi protocolli di formazione ed attuazione delle decisioni del soggetto giuridico in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del modello;

b) in relazione ai reati commessi da semplici dipendenti (art. 5, lett. b):

- prevedere misure atte a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione ed al tipo di attività svolta;
- eliminare tempestivamente situazioni di rischio, attraverso una verifica periodica dell'efficacia del modello ed il costante aggiornamento dello stesso, anche a seguito di accertate violazioni o anomalie, ovvero modifiche nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- predisporre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del modello.

Inoltre, così come previsto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *whistleblowing,* successivamente aggiornata con il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che ha previsto l'inserimento, dopo il comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs 231/01, del comma 2-bis, i modelli devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti *apicali* ed ai soggetti *sottopposti ad altrui direzione*, nonché a tutti gli ulteriori soggetti previsti dalla normativa, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte o delle relazioni intercorrenti con il Consorzio; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

3 I MODELLI DI RIFERIMENTO

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, "Linee guida di Confindustria") fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello.
In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001;
- progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema

esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D. Lgs. 231/2001 ed un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Secondo le Linee guida di Confindustria, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:
- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non con intenzionalità;
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l'intenzionalità fraudolenta, risulti comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo.

Sia per quanto concerne i reati dolosi che per quelli colposi, i sistemi di controllo preventivo possono essere sintetizzati in:

- adozione di un codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;
- procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi) tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta del Consorzio cui si riferisce, ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

In considerazione di ciò devono essere valutate anche le osservazioni esemplificative contenute nell'appendice delle Linee guida (cosiddetto Case Study), nonché la sintetica elencazione degli strumenti di controllo ivi prevista.

Ai fini dell'adozione di un adeguato modello di organizzazione e di gestione, COREPLA ha inoltre tenuto conto delle indicazioni fornite dai modelli elaborati in sede di

autoregolamentazione in ambito nazionale da alcune categorie, quali le società quotate, gli intermediari finanziari e gli istituti di credito, particolarmente attente (per dovere di ufficio) al rispetto dei criteri di correttezza, trasparenza ed efficienza ("Codice Preda", così come implementato secondo quanto emerge dall' "*Analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate*" pubblicata da Assonime il 23 gennaio 2004; "*Codice di autodisciplina ABI*"; "*Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare*", emanato con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 agosto 2000). Anche la Pubblica Amministrazione, a seguito del D. Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, si è dotata di "servizi di controllo interno" o "nuclei di valutazione", con il compito di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Ovviamente, detti modelli sono stati studiati e valutati in funzione delle indicazioni generali di indirizzo, essendo poi, nel dettaglio, non confacenti alla natura e tipologia di attività di COREPLA. Infine, nella costruzione del modello COREPLA non ha trascurato le indicazioni derivanti dall'analisi dei modelli derivati dall'esperienza internazionale, con particolare riferimento a quella statunitense. Ci si riferisce, in particolare, ad atti di legislazione ed autoregolamentazione.

4 TECNICHE FONDAMENTALI DI "CORPORATE GOVERNANCE"

Alla luce delle indicazioni tratte dai modelli di riferimento, si possono individuare le seguenti Tecniche Fondamentali di "Corporate Governance", come componenti di un efficace sistema di organizzazione e di gestione:

- l'adozione di un "codice etico", che in relazione alle condotte ipotizzate individui principi etici idonei a contrastare le fattispecie di Reato di cui al D. Lgs. 231/2001 e le misure disciplinari correlate alla violazione di tali principi;
- l'attuazione di un "sistema organizzativo" sufficientemente formalizzato e chiaro, in relazione all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti e dei principi di controllo (es. mediante contrapposizione di funzioni, ecc.);
- l'attuazione di un sistema di "procedure manuali ed informatiche" che preveda opportuni strumenti di controllo delle attività a rischio (es. separazione dei compiti nello svolgimento delle attività a rischio, abbinamento di firme, ecc.);
- l'assegnazione di "poteri autorizzativi e di firma" in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite;
- la presenza di un "sistema di controllo di gestione", atto a segnalare tempestivamente situazioni di criticità generale o particolare;
- la predeterminazione e conoscibilità da parte dei dipendenti e del pubblico delle regole di condotta dell'ente;
- la tendenziale presenza, all'interno del Consiglio di Amministrazione, di membri non esecutivi, al fine di garantire maggiore indipendenza di giudizio;
- la trasparenza nei processi decisionali interni e la conseguente conoscibilità del ruolo svolto da ciascun organo nell'adozione e nell'attuazione delle decisioni;

- l'attuazione di un principio di rotazione del personale, compatibilmente con le competenze dei singoli e nel rispetto del divieto di modificazione *in peius* del rapporto sancito dall'art. 2103 c.c., finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei semplici dipendenti e dei dirigenti;
- la creazione di un "Sistema di Controllo Interno" volto a monitorare il rispetto dei corretti principi di gestione e di amministrazione, nonché l'adeguatezza degli assetti e delle procedure organizzative aziendali, mediante l'individuazione degli organi di controllo, delle relative competenze, poteri e responsabilità;
- la chiara definizione dei compiti e delle responsabilità e la conseguente responsabilizzazione di ciascun organismo gestionale o di controllo;
- il costante scambio di informazioni tra i vari organi ed all'interno degli stessi, con particolare riguardo alle periodiche informazioni da parte degli organi esecutivi ed allo scambio di informazioni tra i vari organismi di controllo;
- la conoscibilità dei sistemi di controllo adottati dall'ente, nonché dei controlli effettuati e dei risultati degli stessi;
- una "comunicazione al personale" che sia capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata e periodica circa i principi ed i vari strumenti preventivi adottati;
- una "formazione" mirata del personale delle Attività a Rischio, tarata in base al livello dei destinatari, che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, delle regole introdotte e la loro portata concreta;
- la creazione di un organismo interno all'ente a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, caratterizzato da indipendenza, autonomia nei poteri di iniziativa e controllo, adeguata professionalità, continuità d'azione.

5 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI COREPLA

5.1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA CONSORTILE E DELLE AREE DI ATTIVITÀ

COREPLA è un Consorzio senza fini di lucro costituito ai sensi della vigente normativa in materia ambientale per l'adempimento degli obblighi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica nonché degli obblighi di ripresa degli imballaggi in plastica usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione di CONAI, dei rifiuti di imballaggio in plastica conferiti dal servizio pubblico.

In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica, conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, su indicazione di CONAI;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari su superfici private;
c) la ripresa degli imballaggi in plastica usati;

d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica;
e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica;
f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.

Il Consorzio, su indicazione di CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Consorzio può altresì procedere a un'attività integrata di ripresa, raccolta, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti in materiale plastico anche non derivanti dagli imballaggi quando sia previsto da provvedimenti di legge o della pubblica autorità ovvero quando sussistano esigenze funzionali di razionalizzazione e di economicità degli interventi ai fini della più efficiente tutela ambientale. L'attività è svolta nel rispetto delle specifiche discipline di settore e di eventuali riserve poste dalla legge a favore di altri soggetti, con i quali devono essere conclusi specifici accordi o realizzate altre forme di collaborazione. L'attività non può fruire in alcun modo delle somme derivanti dal contributo ambientale CONAI.

Partecipano al Consorzio i produttori di imballaggi in materiale plastico che non adottino uno dei sistemi alternativi previsti dalla vigente normativa in materia ambientale (organizzazione autonoma, anche in forma collettiva, della gestione dei propri rifiuti di imballaggio in plastica sull'intero territorio nazionale, o sistema autosufficiente di restituzione dei propri imballaggi).

Possono inoltre partecipare al Consorzio gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in plastica e al loro riempimento nonché gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in materiale plastico e le imprese che effettuano attività di recupero e/o riciclo di rifiuti di imballaggi in plastica.

In forza della vigente normativa in materia ambientale COREPLA ha personalità giuridica di diritto privato.

Il Consorzio è retto da uno statuto, adottato in conformità a uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive.

Il numero dei consorziati è illimitato. Attualmente aderiscono a COREPLA n. 2426 consorziati (dato aggiornato al C.d.A. del 02/12/2025). COREPLA impiega un numero di dipendenti compreso tra 75 e 80; i dati economici dell'attività del Consorzio risultano dai bilanci d'esercizio regolarmente depositati.

5.2 IL SISTEMA DELLE PROCURE E DELLE DELEGHE

Il sistema delle procure e delle deleghe concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con il quale il Consorzio attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza dello stesso. Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare il Consorzio all'esterno sono titolari della relativa procura.

Si intendono per "deleghe dei Consiglieri di Amministrazione" le deliberazioni con cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio conferisce ad uno o più dei suoi componenti il potere di esercitare autonomamente alcune delle attribuzioni proprie dell'organo nel suo complesso, determinando in modo non equivoco il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle stesse.

Si intende per "delega organizzativa" qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Ciascuna delega organizzativa a valenza interna definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

Nei limiti imposti dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei suoi membri.

Nel conferimento delle procure il Consorzio prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto del Consorzio. Pertanto, le procure permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi che evidenziano l'effettiva necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è responsabile. In particolare, tutti i poteri attribuiti mediante procura sono coerenti con le missioni e responsabilità previste dalla struttura organizzativa. I verbali del Consiglio di Amministrazione che attribuiscono i poteri sono custoditi presso la sede del Consorzio.

Le eventuali modifiche alle deleghe dei Consiglieri di Amministrazione ed alle procure che dovessero intervenire successivamente all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo dovranno essere condivise dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Consigliere Delegato con l'Organismo di Vigilanza, che sarà chiamato a verificare la conformità della proposta di modifica delle deleghe dei Consiglieri di Amministrazione e delle procure con il Modello vigente e a porre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione gli eventuali profili di incompatibilità che dovessero rendere necessario provvedere al tempestivo aggiornamento del Modello organizzativo stesso.

5.3 LE FINALITÀ

L'adozione del Modello è prevista dal D. Lgs. 231/2001 come facoltativa e non obbligatoria.

Esaminate e recepite le prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consorzio ha ritenuto di adottare il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di raggiungere un sempre più adeguato livello di correttezza ed eticità nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma coinvolti nell'attività di impresa.

In particolare, il Consorzio è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti ed è costantemente impegnata nel mantenere il proprio sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri Amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

Ad avviso del Consorzio, infatti, il Modello, costituisce uno strumento attraverso il quale tutti i soggetti – interni ed esterni – che partecipano alla gestione aziendale possano tenere comportamenti corretti e quindi conformi all'esigenza di prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dalla normativa.

La decisione di COREPLA si inserisce infatti nell'ambito di una più ampia volontà finalizzata a:

- far sì che il Modello divenga uno strumento idoneo ad "istituzionalizzare l'etica" all'interno del Consorzio, impegnandosi affinché il Modello non risulti il frutto di un'imposizione, ma il frutto della condivisione ed implementazione da parte dell'intero organigramma aziendale in quanto rappresentativo di valori considerati "giusti" dai suoi destinatari;
- favorire la conoscenza del Modello da parte di tutti gli interlocutori di COREPLA, per dar vita ad un "circolo virtuoso" di adeguamento a comportamenti etici e responsabili anche da parte dei soggetti con i quali COREPLA si pone in relazione;
- aumentare la propria reputazione di affidabilità sul mercato, soddisfacendo la domanda crescente di comportamenti etici e responsabili che proviene dal mondo istituzionale e dall'opinione pubblica e si concretizza nella sempre maggiore attenzione alle tematiche sociali, ambientali e legate al concetto di sviluppo sostenibile;
- considerare il Modello non solo quale strumento per la prevenzione dei reati, ma come "specchio" di un sistema di organizzazione e di gestione in grado di assicurare l'efficienza della gestione e la creazione di valore nel lungo termine, coniugando il perseguimento dei valori dell'innovazione, della qualità, della professionalità e della protezione dell'ambiente.

5.4 LA PERSONALIZZAZIONE DEL MODELLO

La personalizzazione del Modello alla concreta realtà di COREPLA costituisce un fattore determinante per la validità del Modello quale esimente ex D. Lgs. 231/2001.

La personalizzazione del Modello persegue i seguenti obiettivi:

- garantire l'efficacia del Modello affinché lo stesso, ove sottoposto al vaglio giudiziale, superi la verifica di idoneità e conformità ai requisiti prescritti dal D. Lgs. 231/2001;
- garantire la semplicità del Modello, evitando inutili complessità o burocratizzazioni che lo renderebbero di difficile applicazione, anche in relazione alle dimensioni di COREPLA;
- garantire la flessibilità del Modello, facendo sì che esso risulti di facile integrazione, nei casi di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale, ovvero di modificazione organizzativa o di gestione, tenendo presente la necessità di costante aggiornamento del Modello in relazione alle anomalie e violazioni accertate ed alla natura non definitiva dei modelli redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai sensi dell'art. 7, comma III D. Lgs. 231/2001, "il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio" (art. 7, comma 3).

Pertanto, ai fini della personalizzazione del Modello, si è tenuto conto delle seguenti peculiarità di COREPLA:

Struttura societaria

COREPLA è amministrato da un Consiglio di Amministrazione formato da sedici membri eletti dall'Assemblea e costituito da rappresentanti delle categorie di consorziati secondo la ripartizione stabilita dall'art. 12 dello Statuto. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili.
Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione a rotazione turnaria fra i propri componenti delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e un supplente sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. Fino a quando non sono stati designati da parte del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico i componenti di loro pertinenza, il collegio sindacale si considera validamente costituito dai componenti eletti dall'assemblea.

I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'assemblea successiva. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'assemblea che lo esercita per giusta causa.

Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

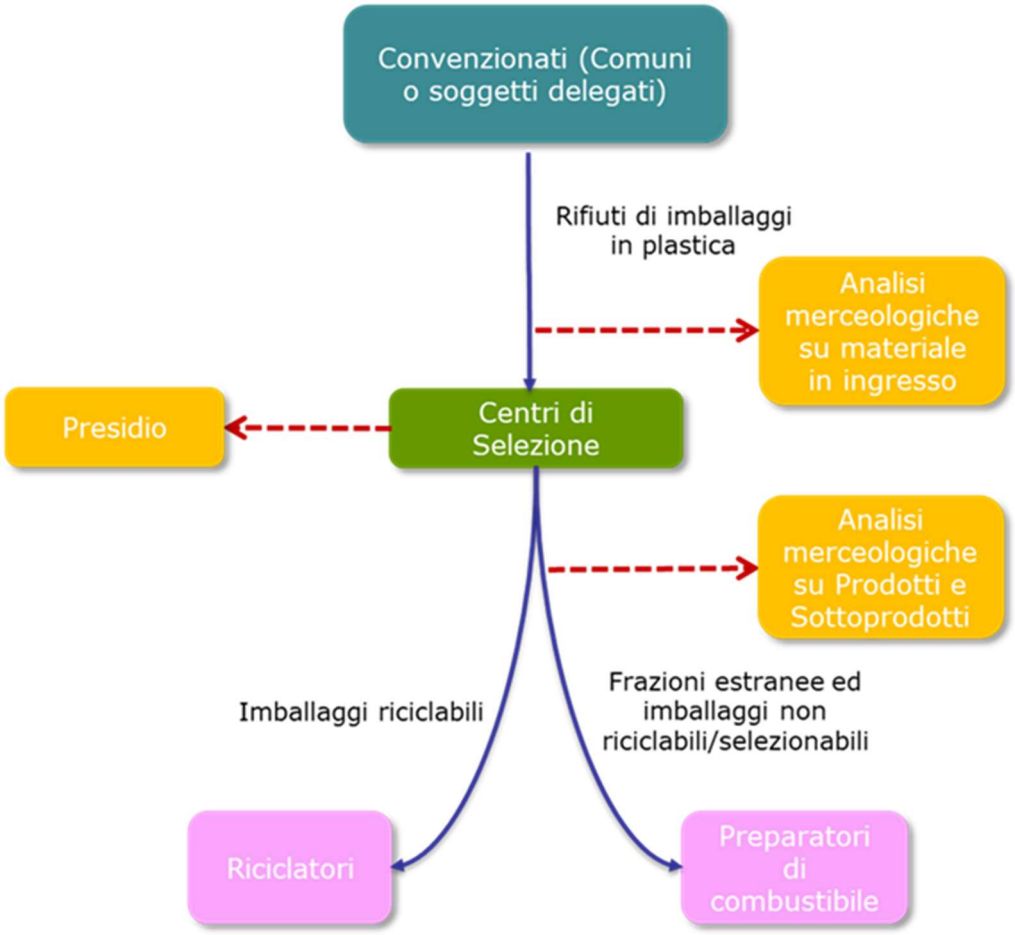
L'incarico di direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale, e il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato.

Dimensioni di COREPLA

Aderiscono a COREPLA n. 2.421 consorziati (dato aggiornato al C.d.A. del 15/07/2024).

Tipo di attività svolta da COREPLA

I flussi dell'operatività di COREPLA per il perseguimento degli scopi assegnati sono riassumibili nel seguente schema:



I prodotti selezionati dai centri di selezione sono destinati a riciclo. I sottoprodotti della selezione sono per lo più destinati a recupero energetico; una quota residuale è destinata a smaltimento.

5.5 LA COSTRUZIONE E L'ADOZIONE DEL MODELLO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di COREPLA in data 16 febbraio 2004 è stato costituito un Gruppo di Studio per l'approfondimento degli aspetti attinenti il Modello di organizzazione e di gestione di COREPLA

Il Gruppo di Studio ha proceduto:

1. allo studio delle problematiche sottese alla responsabilità etica e sociale dell'impresa, all'analisi dei modelli di riferimento e delle migliori tecniche di "*governance*" ("*best practice*");
2. all'analisi degli strumenti di controllo e di gestione già attuati da COREPLA e delle Procedure già in essere;

3. alla mappatura dei potenziali rischi e delle potenziali aree di attività interessate, attraverso l'analisi dettagliata delle attività svolte dalle singole Funzioni e Servizi di COREPLA;
4. all'individuazione delle azioni di miglioramento;
5. alla proposta di nomina dell'Organismo di Vigilanza (precedentemente denominato anche Organismo di Controllo), a cui deferire il compito di vigilare sull'osservanza dei Principi di Comportamento, di aggiornare periodicamente il Modello e di assicurare il coordinamento con gli altri organi di controllo.

I lavori del Gruppo di Studio sono documentati nei verbali di volta in volta redatti.

All'esito dei propri lavori, il Gruppo di Studio è pervenuto all'elaborazione di una bozza di Modello, che è stata discussa in data 19 maggio 2004 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 14 giugno 2004.

In considerazione delle modifiche legislative intervenute e dell'incidenza di tali novelle nella realtà di COREPLA, il Consiglio di Amministrazione ha approvato vari aggiornamenti, l'ultimo dei quali in data23 settembre 2024.

Il Modello si compone della presente Parte Generale, che descrive, oltre al modello di governo societario e il suo sistema di deleghe e poteri, anche il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso, e di diciannove Parti Speciali, una per ciascuna famiglia di reato, che descrivono le rispettive fattispecie di reato, le specifiche attività aziendali del Consorzio che risultano essere sensibili, i conseguenti principi comportamentali da rispettare nonché i protocolli di controllo implementati ed i flussi informativi sistematici verso l'Organismo di Vigilanza, predisposti per la prevenzione dei reati stessi.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è frutto di complesse attività preparatorie, svolte anche grazie alla collaborazione di consulenti esterni specializzati in materia.

È stata svolta, innanzitutto, una prima fase di analisi preliminare nel corso della quale, avvalendosi di un documento analitico contenente approfondimenti su tutti i reati contenuti nell'elenco del D. Lgs. 231/2001 (c.d. "Tutorial: i reati oggetto di valutazione per la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01") e di un workshop operativo, si è proceduto ad individuare le singole fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili in relazione a specifiche attività normalmente svolte dal Consorzio che presentino particolari profili di rischiosità (c.d. attività sensibili).
Sulla base di quanto emerso dall'analisi preliminare, è stata predisposta la documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di *risk assessment*. Sono stati approntati appositi questionari, diretti ai soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili, e gli stessi sono stati analizzati e compilati nel corso di incontri collettivi, volti ad ottenere una più attendibile valutazione del rischio inerente alle singole attività.

Informazioni circa la modalità di compilazione dei questionari e di valutazione del rischio inerente alla specifica attività sensibile sono contenute in un apposito documento disponibile presso gli archivi del Consorzio (c.d. "Metodologia di *risk assessment*").

I risultati dell'analisi preliminare e del *risk assessment* sono raccolti in appositi documenti (c.d. "I risultati del workshop operativo di analisi preliminare per la revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01" e c.d. "I risultati della fase di *risk assessment*"), disponibili per la consultazione presso gli archivi del Consorzio.

Per quanto riguarda la gestione del rischio di commissione di reati relativo alle attività sensibili considerate nel corso del *risk assessment*, si è scelto di impiegare strumenti differenti a seconda dell'intensità del rischio rilevata.
In particolare, nel caso in cui le attività sensibili associate ad una famiglia di reato presentino profili di rischiosità medi e/o alti, la prevenzione dei reati appartenenti a tale famiglia viene garantita mediante appositi protocolli di controllo inseriti all'interno di una specifica Parte Speciale insieme ad appositi principi generali di comportamento, oltre che attraverso i principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all'interno del Codice Etico[15].

Nel caso in cui, invece, le attività sensibili connesse ad una famiglia di reato presentino profili di rischiosità bassi, ai fini di prevenzione della commissione dei reati appartenenti alla famiglia in esame si ritiene che sia sufficiente garantire il rispetto dei principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all'interno del Codice Etico e dei principi generali di comportamento, previsti all'interno della Parte Speciale dedicata.

In tutti i casi in cui, in sede di analisi preliminare, si sia ritenuto che nessuno dei reati appartenenti ad una delle famiglie contemplate dal D. Lgs. 231/2001 fosse astrattamente ipotizzabile in relazione all'attività svolta dal Consorzio, si ritiene esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari del Modello stesso al rispetto dei valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza, oltre ai principi etici di comportamento espressamente associati a tale famiglia all'interno del Codice Etico.

La tabella sottostante, compilata alla luce delle attività di *risk assessment* offre un prospetto della rilevanza, in relazione all'attività svolta dal Consorzio, delle famiglie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001 e degli strumenti scelti per la gestione dei profili di rischio ad esse connessi.

[15] Le attività sensibili la cui valutazione è a rischiosità "Media", con valore 5 (ovvero con valutazione 1-5 ovvero 5-1), con valore 6 (ovvero con valutazione 2-3 ovvero 3-2) e con valore 8 (ovvero con valutazione 2-4 ovvero 4-2) saranno prevalentemente gestite, in termini di prevenzione dei reati presupposto, con utilizzo dei principi fondamentali di controllo relativi alla tracciabilità delle azioni e alla separazione delle funzioni e alla documentazione dei controlli. Le attività sensibili la cui valutazione è a rischiosità "Media", con valore 9 (ovvero con valutazione 3-3), con valore 10 (ovvero con valutazione 2-5 ovvero 5-2) e con valore 12 (ovvero con valutazione 3-4 ovvero 4-3), e le attività sensibili la cui valutazione è a rischiosità "Alta" saranno gestite, in termini di prevenzione dei reati presupposto, con protocolli di controllo in senso stretto corredati, se necessario, da adeguati flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza.

Codice	Famiglia di reato	Rilevanza della famiglia di reato	Strumenti di prevenzione
A	**Reati contro la Pubblica Amministrazione**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale A
B	**Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale B
C	**Delitti di criminalità organizzata**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale C
D	**Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**	Non rilevante	Omessa
E	**Delitti contro l'industria e il commercio**	Non Rilevante	Omessa
F	**Reati societari**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale F
G	**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**	Non rilevante	Omessa
H	**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**	Non rilevante	Omessa
I	**Delitti contro la personalità individuale**	Non rilevante	Omessa
L	**Reati di abuso di mercato**	Non rilevante	Omessa
M	**Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale M
N	**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale N
O	**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale O
P	**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale P
Q	**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale Q
R	**Reati ambientali**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale R
S	**Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale S

Codice	Famiglia di reato	Rilevanza della famiglia di reato	Strumenti di prevenzione
T	**Razzismo e xenofobia**	Non rilevante	Omessa
U	**Reati transnazionali**	Non rilevante	Omessa
V	**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**	Non rilevante	Nessuno
W	**Reati tributari**	Rilevante	Codice Etico Parte Speciale W
X	**Reati di contrabbando**	Non Rilevante	Nessuno
Y	**Delitti contro il patrimonio culturale**	Non Rilevante	Nessuno
Z	**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**	Non Rilevante	Nessuno

La costruzione del Modello mediante una pluralità di Parti Speciali consente di procedere all'inserimento di nuove Parti Speciali in conseguenza dell'introduzione di nuove categorie di Reati tra quelli indicati dal D. Lgs. 231/2001.

Le successive modifiche od integrazioni relative alla Parte Generale o alle Parte Speciali, anche eventualmente proposte dall'Organismo di Vigilanza, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le eventuali modifiche alle deleghe dei Consiglieri di Amministrazione ed alle procure che dovessero intervenire successivamente all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo non costituiscono modifica od integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo stesso, rappresentando formalmente una mera modifica dell'Allegato al presente Modello. In tali casi, le eventuali necessarie modifiche al Modello stesso sono proposte dall'Organismo di Vigilanza, a seguito della valutazione di eventuali profili di incompatibilità.

La versione più aggiornata del Modello è immediatamente resa disponibile all'Organismo di Vigilanza.

6 GLI STRUMENTI GENERALI DI COREPLA PER LA PREVENZIONE DEI REATI

Nelle Parti Speciali sono esaminati gli strumenti specifici in relazione alla loro idoneità a prevenire le diverse categorie di Reato indicate nel D. Lgs. 231/2001.

Nella presente Parte Generale si vogliono mettere in evidenza alcuni strumenti di organizzazione e di gestione adottati da COREPLA, che hanno valenza generale ai fini della prevenzione dei reati e rappresentano espressione delle tecniche di "governance" (*best practice*) sopra descritte.

Essi devono pertanto intendersi integralmente richiamati nelle Parti Speciali del Modello.

- **Codice Etico**: COREPLA si è dotato di un Codice Etico con lo scopo di individuare ed esprimere i Principi ai quali si ispira l'attività del Consorzio ed ai quali deve conseguentemente adeguarsi la condotta dei destinatari del Codice (membri degli organi di amministrazione e di controllo, dirigenti, semplici dipendenti, rappresentanti e mandatari di COREPLA, *partners*, controparti contrattuali). Il Codice Etico costituisce una componente essenziale del Modello.
- **Statuto**: COREPLA è retto da uno Statuto approvato con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali) e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di attuazione dello Statuto sono contenute nell'apposito regolamento, comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali), che possono in ogni momento richiedere di adottare le necessarie modifiche.
- **Composizione del Consiglio di Amministrazione di COREPLA**: il Consiglio di Amministrazione di COREPLA è formato da membri non esecutivi ad eccezione del Presidente. Il Regolamento disciplina le modalità di nomina degli Amministratori, tali da garantire la rappresentanza nel Consiglio di tutte le categorie di consorziati, secondo le proporzioni stabilite dallo Statuto.
- **Organi di controllo**: il Collegio Sindacale di COREPLA espleta i compiti di controllo assegnati dalla legge e dallo Statuto; COREPLA commissiona inoltre, su base volontaria, la revisione annuale dei conti a primaria Società di Revisione.
- **Sistema di Gestione Integrato di COREPLA**: l'attività di COREPLA è volta a raggiungere gli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggi in materiale plastico generati sul territorio nazionale secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dalle direttive comunitarie. In vista di questo fine COREPLA si è dotato di un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza, certificato da organismi indipendenti accreditati, conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018 ; il Consorzio è inoltre in possesso della registrazione europea EMAS non solo per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali, ma anche e soprattutto per fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale attraverso la pubblicazione annuale della Dichiarazione ambientale. Per quanto concerne la gestione della sicurezza delle informazioni, COREPLA è certificato ISO/IEC 27001:2013. Infine, i processi di gestione dei flussi consortili sono validati da primaria società su incarico di CONAI.

- **Vigilanza**: COREPLA è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali).
- **Funzione Internal Audit:** ad ulteriore tutela COREPLA si è dotato di una Funzione interna i cui compiti principali sono:
  - gestire e coordinare, con cadenza periodica, l'attività di analisi e valutazione dei rischi aziendali coinvolgendo tutte le funzioni al fine di individuare, mappare e valutare tutte le circostanze che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio, ed evidenziare le aree di rischio individuate nel Modello;
  - eseguire gli audit per l'Organismo di Vigilanza e redigere le conseguenti relazioni;
  - coordinare i lavori necessari per aggiornare periodicamente il Modello 231;
  - definire il Piano di Risoluzione delle criticità e successivo follow up di verifica;
  - svolgere attività di controllo e verifica su aspetti specifici ogniqualvolta vengano richieste dalla Presidenza e/o dall'Organismo di Vigilanza;
  - assicurare, per quanto di competenza, la corretta e costante applicazione delle norme e procedure aziendali.

6.1 IL RAPPORTO TRA IL MODELLO ED IL CODICE ETICO

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dal Consorzio, pur presentando il Modello una portata diversa rispetto al Codice stesso, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto.

Proprio in riferimento al Codice Etico si rileva che i comportamenti dei Destinatari, nonché dei Soggetti Esterni, devono conformarsi ai valori generali ed ai principi etici di comportamento così come riportati nel "Codice Etico adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001" (di seguito anche il "Codice") adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in data [*].

Tale Codice è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle loro attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001.

Proprio alla luce di questa sua finalità, il Codice Etico racchiude e istituzionalizza valori volti a cogliere e a garantire a livello aziendale il rispetto del complessivo spirito del D. Lgs. 231/2001 e, pertanto, saranno rinvenibili al suo interno anche principi etici di comportamento espressamente associati alle famiglie di reato il cui rischio di commissione non è stato ritenuto rilevante alla luce delle attività di *risk assessment*.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte del Consorzio allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che il Consorzio riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 LA COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza di COREPLA è un organismo a composizione collegiale i cui membri sono: un Consigliere di Amministrazione, il Direttore Affari Legali e Generali e un membro esterno che svolge le funzioni di Presidente dell'Organismo stesso.

Il membro esterno è un libero professionista con idonee competenze ed esperienze anche sulle tematiche specifiche di cui al D. Lgs. 231/01.

Resta inteso che i criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza devono tenere in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa del Consorzio.

L' Organismo di Vigilanza può essere supportato nello svolgimento della propria attività da un Segretario, nominato dall'Organismo di Vigilanza tra soggetti appartenenti al Consorzio ed i cui compiti saranno definiti all'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza stesso. Il Segretario, svolgendo la propria attività in stretto contatto con l'Organismo di Vigilanza garantisce che tutte le attività relative al Decreto e al Modello la cui implementazione venga richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Organismo di Vigilanza siano attuate nei tempi richiesti e con l'atteso livello di qualità.

La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, la strutturazione e la tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché le ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta e a designare i singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella composizione collegiale, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, dovrà essere garantita una posizione di indipendenza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e di moralità.

Rappresentano situazioni di incompatibilità con il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza i casi in cui un soggetto:

- intrattenga, direttamente o indirettamente, relazioni professionali ed economiche, fatta eccezione per il rapporto di lavoro dipendente e fatte salve le relazioni professionali accessorie all'attività propria dell'Organismo di Vigilanza e di supporto all'Organismo stesso, con il Consorzio o con gli amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio, anche alla luce di un'accorta valutazione sulla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
- sia stretto familiare di amministratori esecutivi del Consorzio o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- venga interdetto, inabilitato o sia dichiarato fallito;
- venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
    - per fatti connessi allo svolgimento del proprio incarico;
    - per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
    - per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
    - in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- sia sottoposto a procedimento penale; in particolare, a tutela dei requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza, dal momento in cui lo stesso riceva la comunicazione di iscrizione tra gli indagati nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335 c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p; questa causa di incompatibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale normalmente coincidente con il mandato del Consiglio di Amministrazione che procede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di dipendenti o responsabili di funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello adottato, secondo la più autorevole dottrina, parte integrante del sistema di controllo interno.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata;
- in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza vigente relativamente ai dati ed alle informazioni conosciute a causa del ruolo esercitato;
- in caso di intervenuta irrogazione di sanzioni interdittive nei confronti del Consorzio, a causa dell'inattività dei componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una qualsiasi delle cause di incompatibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, al fine di prendere senza indugio le decisioni del caso.

7.2 I REQUISITI ESSENZIALI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, delle previsioni del Decreto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

In particolare, in considerazione anche delle citate Linee guida, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

- **Autonomia:**

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo è autonomo nei confronti del Consorzio; ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.
L'Organismo è, inoltre, autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

- **Indipendenza:**

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti del Consorzio. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica.

- **Professionalità:**

L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace ed affidabile.

Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso, le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile e organizzativa.

In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- **Continuità d'azione:**

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

7.3 LA COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 richiede che l'Organismo di Vigilanza sia interno al Consorzio, partecipe all'organigramma. Soltanto in tal modo l'Organismo di Vigilanza può essere edotto delle vicende del Consorzio e può realizzare il necessario

coordinamento con gli altri organi societari. Allo stesso modo, soltanto l'inerenza dell'Organismo di Vigilanza può garantire la necessaria continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è una *funzione di staff* al Consiglio di Amministrazione, ed è da questo nominato. Al fine di garantire ulteriormente il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso il Collegio Sindacale.

Sono inoltre garantiti, per il tramite dell'inerenza al Consorzio ed in virtù del posizionamento organizzativo, flussi informativi costanti tra l'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione.

7.4 LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare svolge:

- **Attività di vigilanza e controllo:**

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree di attività valutate come *sensibili*, verificandone l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate una parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;

- effettuare, anche eventualmente per il tramite di un soggetto esterno all'uopo incaricato, periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati vengano riassunti in una apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi societari, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

➢ **Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico:**

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento del Codice stesso.

➢ **Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello:**

L'Organismo di Vigilanza svolge un importante ruolo di natura propulsiva, propositiva e di critica costruttiva, poiché valuta e determina tecnicamente le variazioni da apportare al Modello, formulando adeguate proposte al Consiglio di Amministrazione, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- significative modificazioni dell'assetto interno del Consorzio, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
- significative modificazioni del sistema di deleghe e procure del Consorzio che comportino profili di incompatibilità con l'assetto organizzativo delineato all'interno del Modello organizzativo;
- modifiche normative, *in primis* a seguito di integrazione legislativa del *numerus clausus* dei reati presupposto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione per il personale e dei collaboratori;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposto, nonché le Linee guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e

verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle Linee guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

➢ **Reporting nei confronti degli organi del consorzio:**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di reporting dall'Organismo di Vigilanza:

- su base continuativa, riporta agli amministratori;
- su base periodica almeno annuale, presenta una relazione agli amministratori.

Gli incontri con gli organi societari e con il Consiglio di Amministrazione cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza periodica (almeno annuale), una relazione informativa, relativa alle attività svolte, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale;
- con cadenza continuativa, dei rapporti scritti concernenti aspetti puntuali e specifici della propria attività, ritenuti di particolare rilievo e significato nel contesto dell'attività di prevenzione e controllo, da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie ed, in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare agli amministratori.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello e al Codice Etico di Gruppo;
- le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

- **Attività di gestione del flusso informativo:**

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso lo stesso Organismo di Vigilanza, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica: odc@corepla.it.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni del Consorzio.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parte Speciali o che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza (cosiddetti *flussi informativi*).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano, altresì, su base occasionale, ogni ulteriore informazione, di qualsivoglia genere, purché attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ed in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle sanzioni eventualmente erogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate al Consorzio da soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o sottoposti *ad altrui direzione* di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal Decreto;
- le segnalazioni di presunti casi di violazioni ed inadempimenti del Modello, del Codice Etico o di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi

atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposto, effettuate da parte di Soggetti Esterni;

- le segnalazioni da parte di collaboratori, di consulenti ed in generale di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte di fornitori e di partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) e più in generale da parte di tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette *sensibili* per conto o nell'interesse del Consorzio.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Per quanto concerne *partner*, consulenti, collaboratori esterni, fornitori, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

I *flussi informativi* sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in maniera ordinata e strutturata, in modalità informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservate sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza esclusivamente previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge.

7.5 I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di documentazione delle proprie attività, delle proprie valutazioni e decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- alle modalità di coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutti locali del Consorzio, senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio *budget* iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture del Consorzio;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo o della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno del Consorzio utilizzando allo scopo il proprio *budget* di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema disciplinare e sanzionatorio adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'*iter* di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro nel caso dei lavoratori dipendenti e dei dirigenti e dei quadri superiori.

7.6 IL BUDGET DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

8 IL WHISTLEBLOWING

La disciplina in materia di tutela del segnalante di illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, nota come "*Whistleblowing*", è stata introdotta per la prima volta in Italia con l'art. 2 della Legge n. 179/2017, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La normativa è stata successivamente modificata con approvazione del D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Tale disposto normativo ha previsto l'obbligo per il Consorzio di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito

all'identità del segnalante. Tutti i Destinatari del Modello che vengono a conoscenza di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, in ragione delle funzioni svolte, devono quindi tempestivamente segnalare tali comportamenti mediante specifici canali di comunicazione.

In considerazione di quanto sopra indicato, il Consorzio istituisce, nei tempi previsti dalla legge, un sistema di gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) attraverso l'implementazione di canali interni di segnalazione, garantendo la massima tutela e riservatezza sia delle persone segnalanti che dell'oggetto delle segnalazioni.

La normativa ha inoltre previsto un canale di segnalazione esterno, attivato e gestito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Lo stesso canale può essere utilizzato, laddove, al momento della presentazione della segnalazione, ricorrono specifiche condizioni riportate all'interno dell'istruzione di riferimento a cui si rimanda.

Tali segnalazioni possono avvenire in forma scritta, orale o tramite incontro diretto sia nel caso di utilizzo di canali interni che nel caso di utilizzo del canale esterno.

Il Consorzio garantisce la riservatezza del soggetto segnalante e delle informazioni trasmesse, al fine di garantire il segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione. L'identità del segnalante, se dichiarata dallo stesso, non sarà rivelata senza il suo consenso.

COREPLA ha quindi definito un'Istruzione Operativa (IO n.37 "Whistleblowing") con lo scopo di descrivere e regolamentare gli aspetti di natura organizzativa e i processi operativi relativi alle segnalazioni di illeciti e violazioni, di cui i dipendenti del Consorzio dovessero venire a conoscenza nell'ambito del rapporto con lo stesso a cui si rimanda.

Il Consorzio non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante in ambito disciplinare, tutelandolo in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La predetta tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, il Consorzio provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari rispettivamente nei confronti del Ricevente (e/o dei soggetti che discriminano o attuano ritorsioni) e del Segnalante come descritto al capitolo 9 "Sistema Sanzionatorio" della presente Parte Generale del Modello, cui si rimanda per maggiori dettagli

9 IL SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 SCOPO DEL SISTEMA SANZIONATORIO

L'operatività dell'esimente della responsabilità del Consorzio ai sensi dell'art. 6, I c., lett. e) del D. Lgs. 231/2001 è subordinata alla definizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione dei Principi, delle Procedure e, in generale, delle prescrizioni del Modello.

La predeterminazione di un sistema di sanzioni commisurate alle violazioni del Modello e di un sistema procedurale di applicazione di tali sanzioni assicura la deterrenza del sistema sanzionatorio e garantisce l'effettiva attuazione del Modello e l'efficacia dell'attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione dei principi di tempestività e di immediatezza, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla conclusione del giudizio penale eventualmente instaurato a carico del semplice dipendente o del dirigente nell'ipotesi in cui la sua condotta integri una fattispecie di reato.

9.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La violazione dei Principi, delle Procedure o delle disposizioni del Modello da parte di dipendenti di COREPLA costituisce illecito disciplinare, sanzionato nel rispetto del sistema disciplinare delineato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Gomma e Plastica Industria applicato dal Consorzio (CCNL) e delle procedure di cui all'art. 7 L. 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

L'osservanza delle prescrizioni del Modello rientra, infatti, nel più generale dovere del dipendente di rispettare le disposizioni aziendali e di agire in conformità agli interessi di COREPLA.

In ossequio a tale principio, sono sanzionate disciplinarmente le condotte dei dipendenti, attive od omissive, non conformi alle prescrizioni del Modello o poste in essere in violazione del medesimo.

Le predette condotte sono punite a seconda della gravità delle singole mancanze, commisurate in concreto:

- al grado di autonomia e di responsabilità del dipendente;
- al livello di intenzionalità o di negligenza, imprudenza, imperizia con cui la condotta è stata posta in essere;
- alla gravità del rischio a cui COREPLA risulti esposto a seguito di detto comportamento;

- al comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo all'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a suo carico (nei limiti di cui all'art. 53 CCNL) ed alla condotta successiva al fatto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili secondo l'espressa elencazione dell'art. 53 e seguenti del CCNL sono:

a) il richiamo verbale;
b) l'ammonizione scritta;
c) la multa fino all'importo di 3 ore di paga e indennità di contingenza;
d) la sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
e) il licenziamento per mancanze.

In particolare:

(a) il richiamo verbale è applicabile al dipendente a fronte di:

- violazione lieve per inosservanza delle procedure interne, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello.

(b) l'ammonizione scritta è applicabile al dipendente a fronte di:

- violazione per inosservanza delle procedure interne, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello, di gravità comunque maggiore rispetto a quella sanzionabile con il richiamo verbale;
- comportamento di tolleranza verso la riscontrata irregolarità di servizio da parte dei soggetti sottoposti alla propria direzione;

c) la multa fino all'importo di 3 ore di paga e indennità di contingenza è applicabile al dipendente a fronte di:

- violazione negligente delle procedure interne, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello, che abbia cagionato danni lievi al Consorzio;

d) la sospensione dal lavoro fino a 3 giorni è applicabile al dipendente a fronte di:

- violazione negligente delle procedure interne, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello, che abbia cagionato danni lievi al Consorzio e comunque di maggior rilievo rispetto a quella sanzionabile con la multa fino all'importo di 3 ore di paga e indennità di contingenza;
- comportamenti di reiterata tolleranza verso la riscontrata irregolarità di servizio da parte dei soggetti sottoposti alla propria direzione;

e) il licenziamento per mancanze, è applicabile al dipendente a fronte di:

- condotta recidiva in qualunque delle violazioni sopra riportate e a seguito delle quali siano stati comminati provvedimenti di multa o di sospensione;

- violazione delle procedure interne, dei principi comportamentali e dei protocolli di controllo previsti dal presente Modello, che abbia cagionato un grave nocumento morale e materiale al Consorzio,
- condanna, con sentenza passata in giudicato, anche pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 e, in ogni caso, per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

L'accertamento delle violazioni, il procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni resta devoluto alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ovvero dei soggetti appositamente delegati secondo il sistema di deleghe e procure di COREPLA, ai quali l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare le violazioni riscontrate nello svolgimento dell'attività di sua competenza.

L'archiviazione di qualsivoglia procedimento disciplinare connesso alle violazioni del Modello ovvero l'irrogazione delle sanzioni è subordinata alla preventiva ed esaustiva informazione dell'Organismo di Vigilanza. Ciò anche qualora il procedimento disciplinare abbia avuto inizio su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Nel rispetto del principio giuslavoristico della tipicità e conoscibilità delle violazioni suscettibili di sanzione disciplinare, il Codice Etico e le prescrizioni del Modello sono formalmente e tempestivamente dichiarati vincolanti per tutti i dipendenti mediante una circolare interna, nonché portati a conoscenza di tutto il personale, così come previsto dallo Statuto dei Lavoratori.

Il Responsabile del Personale, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, ha il compito di portare tempestivamente a conoscenza del personale le modificazioni o integrazioni del Modello.

È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo del dipendente di risarcire i danni provocati a COREPLA dal suo comportamento contrario alle prescrizioni del Modello.

Secondo quanto previsto dal procedimento disciplinare dello Statuto dei Lavoratori, dal CCNL applicabile nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia, i lavoratori responsabili di azioni od omissioni contrastanti con le prescrizioni contenute nella Legge 30 novembre 2017 n. 179 (c.d. Legge sul *whistleblowing*), tenuto conto della gravità e/o reiterazione delle condotte, sono soggetti alle sanzioni ivi previste.

9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

I dirigenti di COREPLA sono chiamati *in primis* ad attuare comportamenti conformi alle prescrizioni del Modello, in considerazione dell'elevato livello delle responsabilità e delle mansioni attribuite, dell'autonomia e della discrezionalità delle decisioni e dell'accentuato elemento fiduciario come caratteristiche peculiari del rapporto di lavoro.

Le violazioni di particolare gravità nell'espletamento di attività nelle aree cosiddette *sensibili*, tali tuttavia da non potere determinare l'applicazione a carico del Consorzio di misure previste dal D. Lgs. n. 231/01, sono appropriatamente censurate e danno luogo all'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dal CCNL Dirigenti Industria.

Le violazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico del Consorzio di misure previste dal D. Lgs. n. 231/01, e in ogni caso tali da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario, danno luogo alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 22 CCNL. In tale ipotesi rientra, anche, la violazione delle misure di tutela del segnalante (*whistleblower*), nonché la condotta di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni (*whistleblowing*) che si rivelano infondate.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto adeguatamente informato dei procedimenti in corso nei confronti dei dirigenti ed esprime un parere preventivo sulle misure da adottare.

È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo del dirigente di risarcire i danni provocati a COREPLA dal suo comportamento contrario alle prescrizioni del Modello.

9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori, nella loro qualità di membri dell'organo amministrativo del Consorzio, sono tenuti, in via prioritaria, ad osservare ed a far sì che vengano puntualmente rispettate le prescrizioni del Modello.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello, nonché, nello specifico, l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza sulla corretta applicazione dello stesso ad opera degli Amministratori sono appropriatamente censurate in relazione alla loro gravità e danno luogo all'applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla legge, costituendo, nei casi di condanna per uno dei reati presupposto indicati nel presente Modello, legittimo motivo di revoca della carica per giusta causa.

È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo dell'Amministratore di risarcire i danni provocati a COREPLA dal suo comportamento contrario alle prescrizioni del Modello.

9.5 MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

Conformemente a quanto espresso nel Codice di Etico, "l'obbligo di adesione ai Principi di Comportamento è esteso ai terzi con i quali COREPLA intrattiene relazioni professionali, per le parti che riguardano direttamente la loro attività; l'osservanza dei Principi di Comportamento è valutata quale requisito fondamentale per l'instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con i terzi".

Nei contratti stipulati da COREPLA, vengono introdotte apposite clausole finalizzate a portare a conoscenza degli interlocutori del Consorzio l'esistenza del Codice Etico e del Modello e l'obbligo di adeguamento a condotte conformi da parte dei terzi, per quanto di

propria competenza, a pena della risoluzione del contratto nei casi di violazione connotati da maggiore gravità.

Viene posto particolare rigore in relazione ai contratti che comportano la spendita del nome di COREPLA o il conferimento di poteri di rappresentanza, a salvaguardia della reputazione e del prestigio di COREPLA.

È fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo delle controparti contrattuali di risarcire i danni provocati a COREPLA dal loro comportamento contrario alle prescrizioni del Modello.

10 L'ATTUAZIONE DEL MODELLO

10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

E' stato posto in evidenza come l'adozione del Modello non debba "ridursi ad un'attività *una tantum*, ma debba tradursi in un processo continuo" (Linee Guida Confindustria).

E' altresì essenziale che l'adeguamento a comportamenti conformi al Modello non risulti dalla sola necessità dell'osservanza di obblighi imposti dalla legge, ma derivi dalla convinzione di aderire a detti comportamenti in quanto ritenuti *di per sé* equi e corretti.

Nella fase, cruciale, di attuazione del Modello, riveste fondamentale importanza la formazione del personale (dirigenti e semplici dipendenti).

La comunicazione al personale deve riguardare sia i Principi di Comportamento, sia gli strumenti specifici di prevenzione dei reati.

Essa deve essere: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta, particolarmente rivolta al personale dedicato alle attività a rischio, con lo scopo di illustrare le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta.

La formazione del personale finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa dettata dal D. Lgs. 231/2001, dei Principi di Comportamento, delle regole da seguire in materia di *whistleblowing* e degli strumenti specifici di prevenzione dei reati adottati da COREPLA forma oggetto specifico del Piano di Formazione elaborato annualmente ed attuato con personale interno ovvero con l'ausilio di enti esterni specializzati.

L'attività formativa è registrata nell'apposita Scheda Formazione Personale.

La trasmissione della conoscenza delle prescrizioni del Modello ha importanza prioritaria nella fase di introduzione ed inserimento nell'organico di COREPLA.

10.2 DIVULGAZIONE DEL MODELLO

COREPLA assume l'impegno di diffondere la conoscenza e la comprensione del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nei confronti di tutti i suoi destinatari.

A tal fine, in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, viene organizzata una sessione formativa con il dipendente per illustrare i contenuti del Modello e del Codice Etico, con specifico richiamo all'importanza dei Principi in esso richiamati quali elementi integrativi degli oneri di diligenza e professionalità richiesti.

Il Modello, nella sua versione aggiornata, unitamente al Codice Etico, è disponibile sul sito internet e nella rete aziendale interna (intranet)\ COREPLA. Inoltre, è data notizia della sua adozione al pubblico mediate gli strumenti più adeguati a tal fine.

In particolare, la conoscibilità all'esterno del Modello è garantita dal sito internet istituito da COREPLA, mediante il quale sono divulgati: la composizione degli organi del Consorzio e il funzionigramma; il Codice Etico; lo Statuto ed il Regolamento attuativo.

11 APPENDICE NORMATIVA

11 APPENDICE NORMATIVA 51
11.1 A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)..... 52
11.2 B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS) 77
11.3 C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)..... 93
11.4 D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS) 102
11.5 E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)..... 112
11.6 F - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER) 123
11.7 G - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)..... 146
11.8 H - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1) 163
11.9 I - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)... 165
11.10 L - ABUSI DI MERCATO (ART. 25–SEXIES)..... 177
11.11 M - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES) 189
11.12 N - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES) 194

11.13 O - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25- OCTIES.1) ……202

11.14 P - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES) 205

11.15 Q - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES) 214

11.16 R - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES) 217

11.17 S - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 – DUODECIES) 266

11.18 T - RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES) 274

11.19 U - REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. 16 MARZO 2006, N. 146) 276

11.20 V - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 - QUATERDECIES) 280

11.21 W - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES) 2833

11.22 X - REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO 294

11.23 Y - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 310

11.24 Z - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 320

11.1 A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

L'art. 24 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche o frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

L'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio"[16], così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

5 *-bis Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

I reati presupposto introdotti dall'art. 24 e dall'art. 25 del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche;**

[16] Riformato in seguito all'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

- **art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazione pubbliche;**
- **art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;**
- **art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;**
- **art. 640-ter c.p. Frode informatica;**
- **art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture[17];**
- **art. 2. L. 898/86 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo[18];**
- **art. 317 c.p. Concussione;**
- **art 314 c.p. comma 1 Peculato[19];**
- **art 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui;**
- **art 323 c.p. Abuso d'ufficio;**
- **art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;**
- **art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;**
- **art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti;**
- **art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari;**
- **art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità;**
- **art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;**
- **art. 321 c.p. Pene per il corruttore;**
- **art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;**
- **art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;**
- **art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 316-bis Malversazione di erogazioni pubbliche

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[17] Articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020.
[18] Articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020.
[19] Articolo introdotto dal D.lgs. n. 75/2020.

In tale ipotesi di reato rileva che i predetti finanziamenti, sovvenzioni, contributi o altra forma di erogazione dello stesso tipo, siano conferiti da un organismo pubblico, ossia un qualsiasi organismo istituito, anche in forma societaria, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi ovvero il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da componenti dei quali più della metà sia designata dai medesimi soggetti suindicati, nonché, infine, sia dotato di personalità giuridica, e siano qualificati come attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzati da un'onerosità ridotta rispetto a quella derivante dalla applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nel non procedere all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta);
- tenuto conto che il momento in cui il reato si considera consumato coincide con il momento in cui si verifica l'inadempimento all'obbligo di destinazione dei fondi allo scopo predefinito, ossia quando i fondi oggetto di contributi o sovvenzioni o finanziamenti sono distratti dalla loro destinazione, a nulla rilevando la tardiva destinazione di essi alle medesime, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati;
- l'elemento soggettivo consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale gli stessi sono stati erogati.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'utilizzare parte di fondi agevolati debitamente ricevuti per uno scopo diverso e non compatibile con quello previsto dal bando agevolativo.

Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato

di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Il delitto di cui all'art. 316 ter va a sanzionare le ipotesi previste dall'art. 1, par. 1, lett. a, Conv. PIF, ai sensi del quale integra frode "in materia di spese", lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee, "qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità Europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità Europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi».

La successiva lett. b sanziona condotte di frode "in materia di entrate", anch'esse realizzate attraverso l'utilizzo di documenti o dichiarazioni falsi, la mancata comunicazione di informazioni dovute, la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto.

Si precisa che:

- il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è un reato comune che può essere commesso da chiunque, purché estraneo all'amministrazione erogante[20];
- la condotta punita nel delitto di indebita percezione di erogazioni integra un abuso non fraudolento per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni che può essere consumata alternativamente mediante i) l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere; ii) l'omissione di informazioni dovute. Stante la clausola di sussidiarietà espressa contenuta nell'art. 316 ter, la condotta non deve integrare l'artifizio o il raggiro che induce in errore l'ente erogante, posto che, se ciò avviene, il fatto dovrà essere qualificato come truffa aggravata ex art. 640 bis;

[20] È questa la posizione che trova maggiori condivisioni, sebbene altri autori diversamente affermino che si tratti di un reato proprio, perché «può essere commesso solo da chi consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni» (Benussi, Diritto penale della pubblica amministrazione, 170).

- l'introduzione, con l'art. 1, co. 1 , lett. l, L. 9.1.2019, n. 3, del 2° per. all'art. 316 ter, co. , di una fattispecie aggravata qualora il fatto sia commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio con abuso delle sue qualità o dei suoi poteri, offre nuovi spunti interpretativi circa l'individuazione del soggetto attivo del reato;
- il delitto *de quo* è a dolo generico: l'agente deve essere consapevole della falsità del documento o della dichiarazione, della sua strumentalità rispetto all'erogazione e del carattere indebito della percezione; questi due ultimi elementi sono, di necessità, anche oggetto di volizione: il soggetto, quindi, deve volere perseguire l'erogazione mediante il proprio mendacio;
- i fatti di percezione indebita al di sotto della soglia dei 3.999,96 euro costituiscano illecito amministrativo, cui si applica la sanzione pecuniaria da 5.164 a 25.882 euro, con l'ulteriore limite per cui la sanzione non può superare il triplo del beneficio conseguito; questa previsione è conforme a quanto stabilito dall'art. 2, par. 2, Conv. PIF che consente allo Stato membro di applicare una sanzione non di tipo penale per i fatti di lieve entità.

Art. 640, comma 2, n.1 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1032,00.

La pena è della reclusione ad uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

La presente fattispecie di reato può essere interpretata in senso pubblicistico, sottolineando l'offesa alla buona fede nei rapporti economici individuali ovvero all'interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio contro condotte fraudolente altrui.

Si precisa che:

- La forma vincolata che caratterizza il delitto di truffa è resa evidente dalla descrizione delle caratterizzazioni modali della condotta tipica che deve constare di comportamenti, gli artifici o i raggiri, tali da cagionare una effettiva induzione in errore del soggetto passivo, così inducendolo a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale che dovrà essere riguardato nella doppia ottica della produzione di un profitto per il soggetto attivo o per terzi e di un danno a sé o ad altri. Struttura normativa, questa, che giustifica la comune definizione della truffa quale fattispecie a cooperazione artificiosa con la vittima;
- gli artifizi e raggiri costituiscono requisiti cruciali nella descrizione della fattispecie in esame, che si caratterizza infatti per essere un delitto commesso con frode;
- per artifizio si intende comunemente una simulazione di circostanze inesistenti (per es. ricchezza, titoli, qualità, ecc.) o una dissimulazione di circostanze esistenti (come ad esempio il proprio stato di insolvenza), che genera una trasfigurazione della realtà esterna, camuffandola;
- il termine raggiro è interpretato come avvolgimento subdolo e ingegnoso di parole destinate a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e decisioni altrui;
- la condotta fraudolenta consistente negli artifizi e raggiri deve necessariamente precedere l'induzione in errore ed il conseguimento dell'ingiusto profitto;

- l'art. 640 c.p. richiede che l'agente induca in errore "taluno", dunque una persona determinata mentre non richiede che il danno patrimoniale gravi necessariamente sul soggetto passivo del reato, richiedendo genericamente un danno "altrui";
- l'elemento psicologico del delitto di truffa è il dolo generico. Quanto già detto in merito al profitto, che non costituisce un fine perseguito dall'agente, bensì integra, insieme al danno patrimoniale, il c.d. terzo evento, conferma la impossibilità di configurare il profitto come oggetto di dolo specifico, come pure sostenuto da dottrina rimasta minoritaria.

Il secondo comma dell'art. 640 c.p. prevede tre circostanze aggravanti speciali e ad affetto speciale, in quanto è prevista una pena diversa da quella stabilita per il reato base.

La fattispecie di cui all'art. 640, co. 2, n. 1, da sempre norma di riferimento per l'incriminazione del reato di truffa perpetrato ai danni del soggetto pubblico, disciplinata quale circostanza aggravante proprio in considerazione della maggior carica di disvalore connessa all'offesa arrecata allo Stato o ad altro ente pubblico, riveste oggi un ruolo di minor rilievo applicativo a seguito dell'introduzione della nuova figura di cui all'art. 640 bis.

Il D.Lgs. 14.7.2020, n. 75, di attuazione della Dir. UE 5.7.2017, n. 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. direttiva PIF), ha introdotto nell'aggravante in questione il riferimento anche all'offesa recata all'Unione europea.

Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al reato precedentemente esaminato è costituito dall'oggetto materiale della frode in quanto per erogazione pubblica va intesa ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o dell'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad indurre in errore il soggetto erogante, come, a titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati per impieghi predefiniti o di altre erogazioni concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici o dalla Unione Europea.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta incriminata è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati, altre erogazioni dello stesso tipo, comunque

denominate e che tra di esse rientrano tutte le attività di "contribuzione" ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico indebito a discapito della Pubblica Amministrazione e, quindi, della comunità;

- il reato si configura solo se l'oggetto della condotta incriminata proviene dallo Stato, da altri enti pubblici (istituti dotati di personalità giuridica attraverso i quali viene esercitata l'attività amministrativa), dalla Comunità Europea;
- il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite. A tal proposito occorre precisare che il reato in oggetto non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede *"un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti"*[21]Nei casi in cui la condotta non presenti il carattere della fraudolenza si considera integrato il reato di cui all'art. 316-ter c.p.;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di porre in essere artifici e raggiri, tali da indurre in errore l'organismo pubblico, al fine di conseguire un'indebita erogazione.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'ottenere fondi agevolati a seguito di una domanda che contiene dichiarazioni parziali e fuorvianti o informazioni fallaci, finalizzate a migliorare il punteggio complessivo ottenuto.

Art. 640-ter Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste al numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti[22].

[21] Cass. n. 26351 del 2002
[22] Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.10.2013, n. 119.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

Il reato in esame è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 24 D. Lgs. 231/2001 solamente nei casi in cui lo stesso sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Si precisa che:

- La norma in esame prevede e punisce due tipologie di condotta incriminate: la prima consiste nell'alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ossia in una modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione di dati; la seconda coincide con l'intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema, e pertanto ogni forma di interferenza diversa dall'alterazione del funzionamento del sistema.
- L'oggetto materiale della condotta – ossia la cosa sulla quale ricade l'azione illecita del soggetto agente – può essere costituito dal sistema informatico o telematico appartenente ad un soggetto diverso dall'agente, o dalle informazioni, dai dati o dai programmi pertinenti a tale sistema informatico.
- Le condotte descritte devono essere realizzate "senza diritto". Si tratta di un elemento di illiceità speciale della fattispecie che deve essere oggetto di rappresentazione e volontà da parte dell'autore del reato. Quest'ultimo, infatti, al momento dell'azione sul sistema informatico deve essere consapevole e volere conseguire finalità diverse da quelle volute dal legittimo titolare/utilizzatore del sistema o di agire all'insaputa di questi[23].
- Il terzo comma introduce una circostanza aggravante ad effetto speciale per il caso in cui il reato sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in modo da danneggiare uno o più soggetti.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

[23] In tal senso di è espressa anche Cass. sez. VI, 14 dicembre 1999, n. 3065, secondo la quale: "Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema".

Occorre evidenziare come il reato in esame debba essere analizzato anche alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 355 c.p., atteso che per la definizione delle pubbliche forniture, o comunque dei contratti con la P.A. o altri Enti, si rimanda al disposto dell'art. 355 c.p. – rubricato inadempimento di contratti di pubbliche forniture – ove per contratto di fornitura si intende, in termini generali, qualsiasi strumento contrattuale destinato alla fornitura di beni o servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Si evidenzia che la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifizi o raggiri, ben potendo la medesima sostanziarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocumento alla Pubblica Amministrazione.

Si precisa che:

- Il bene giuridico tutelato dalla norma viene identificato nel buon andamento della Pubblica Amministrazione e e nella certezza che la stessa non ricada in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato;
- Trattasi di reato proprio, può essere commesso solo da coloro che abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato;
- L'elemento soggettivo ai fini della configurabilità del reato è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite: non sono perciò necessari specifici raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi;
- Il momento consumativo del reato coincide con la contestazione di specifici vizi o inadempienze.

Art. 2. L. 898/86 Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000,00 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.
Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 89830 sanziona penalmente la condotta di chi, mediante mendacio documentale ("esposizione di dati o notizie falsi"), ottiene indebitamente, per sé o per altri, erogazioni a valere sui fondi europei riconducibili alla Politica Agricola comune dell'Unione.

Si precisa che:

- Tale fattispecie di reato si pone in rapporto di sussidiarietà con il delitto di cui all'art. 640-bis c.p. in modo analogo a quanto rilevato per la fattispecie di cui al co. 1 dell'art. 316-ter del c.p.; rispetto a quest'ultima fattispecie, il reato previsto dalla norma in esame assume, nel contempo, carattere di specialità, in ragione dell'oggetto materiale del fatto illecito, costituito, in questo caso, non da una qualsiasi erogazione della finanza pubblica, bensì dai soli contributi a carico del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA), strumenti finanziari dell'Unione europea destinati a sostenere il comparto agricolo degli Stati membri.
- Tale delitto, pertanto, sarà configurabile soltanto con riguardo a questi ultimi due fondi europei, mentre in relazione ad altre tipologie di erogazioni pubbliche, siano esse nazionali o comunitarie, non potrà configurarsi.
- Va inoltre sottolineato come, per espressa previsione del co. 2 della norma in esame, a queste erogazioni sono assimilate le quote nazionali poste a complemento delle somme a carico del FEAGA e del FEASR. La condotta illecita in esame assume rilevanza penale soltanto con riguardo a somme superiori a 5.000 euro, mentre, per analoghe condotte riferite a somme pari o inferiori a tale soglia, potrà trovare applicazione soltanto la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della legge n. 898/1986.
- Con riferimento all'elemento soggettivo del il delitto de quo, si precisa che il medesimo è punito esclusivamente a titolo di dolo in quanto la domanda finalizzata ad ottenere gli aiuti comunitari deve contenere notizie e dati scientemente falsi i quali siano funzionali proprio all'indebito conseguimento dell'erogazione, senza comunque porre in dubbio, alla stregua della chiara formulazione dell'art. 2 della L. n. 898 del 1986, che il momento consumativo vada individuato proprio in quello in cui il contributo sia entrato nella sfera giuridico-patrimoniale dell'indebito percettore.

Art. 314 c.p. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il peculato è un reato che rientra tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione ed è previsto e disciplinato dagli articoli 314 e 316 c.p.

Si precisa che:

- il bene giuridico tutelato coincide con quello collettivo del buon andamento, dell'imparzialità e dell'efficienza dell'attività della Pubblica Amministrazione;
- È un reato proprio, puè essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale, ovvero da un incaricato di pubblico servizio;
- Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui, denaro o cosa mobile, da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la *res* altrui;
- L'elemento soggettivo si sostanzia nel dolo generico e consiste nella coscienza e nella volontà dell'appropriazione.

Art 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro odaltra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta del reato in esame consiste, alternativamente, nella ricezione, ossia l'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo, o nella ritenzione, per sé o per un terzo, ossia il mantenimento, consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento del bene presso il soggetto agente.
Affinchè si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Art. 317 Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni[24].

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento;

[24] Articolo modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, la quale ha reintrodotto la punibilità per la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, la quale era stata invece esclusa dalla L. n. 190/2012.

- si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo da chi detenga la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Si ricorda che ai sensi dell'art. 357 c.p., recante la nozione di pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Si ricorda che ai sensi dell'art. 358 c.p., recante la nozione di incaricato di pubblico servizio "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio". Per "pubblico servizio" deve intendersi "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".
- il reato si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa, che non devono avere necessariamente carattere economico ben potendo consistere l'utilità in "tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un *facere* e ritenuto rilevante o dalla consuetudine o da un convincimento comune"[25]. Al contrario, nel caso in cui l'indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p.;
- l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontà del soggetto agente di abusare dei suoi poteri o delle sue funzioni al fine di ottenere indebitamente una qualche utilità.

Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni[26].

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per esercitare le proprie funzioni, ovverosia per adempiere correttamente alle proprie mansioni.
Precedentemente alla riforma normativa introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'art. 318 c.p., rubricato "Corruzione per un atto d'ufficio", richiedeva un collegamento necessario tra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità ed uno specifico atto da adottare o già adottato dal pubblico ufficiale corrotto. Ne derivava che in assenza di un atto specificatamente individuato, o quantomeno individuabile, il reato di corruzione per

[25] Cass. Pen., sez. VI, 15 febbraio 2011, n.10792.
[26] Articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

un atto d'ufficio non poteva essere configurato. Rischiavano pertanto di rimanere sprovviste di tutela penale tutte quelle situazioni in cui il privato cittadino assoggettasse più o meno sistematicamente il pubblico ufficiale in una situazione di pressoché totale asservimento ottenuta attraverso l'elargizione di doni e regalie in assenza di un immediato tornaconto, ma con l'intento di assicurarsi futuri favori da parte dell'amministratore. In tali casi, nei quali molto labile era il collegamento tra la dazione o la promessa indebite e l'atto adottato, erano richiesti grandi sforzi interpretativi alla Suprema Corte.
Oggi, con il riferimento al mero "esercizio della funzione", non è più necessario che la dazione o la promessa di denaro o altra utilità siano corrispettivo di un atto specifico, si configura pertanto una tutela anticipata, in quanto ciò che la norma in esame intende prevenire ed evitare è qualsivoglia condizionamento che possa essere operato da un privato cittadino su un soggetto che, nello svolgimento della propria attività, possa concorrere a condizionare le scelte della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che:

- l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in una condotta doverosa, che non contrasta con i doveri d'ufficio, ma, anzi, ne costituisce esatto adempimento, pertanto si parla di "corruzione impropria";
- in passato, alla luce della natura di "retribuzione" propria della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità cui la norma incriminatrice in esame faceva riferimento, non venivano considerati rientranti nella nozione di "altra utilità" gli omaggi di cortesia di modesta entità, purché di valore contenuto. Va però rilevato che la Cassazione, con sentenza n. 12192 del 6 settembre 1990, aveva sancito che la lesione al prestigio e all'interesse della Pubblica Amministrazione prescinde dalla proporzionalità o dall'equilibrio fra l'atto d'ufficio e la somma o l'utilità corrisposta. In seguito alla riforma normativa introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n.190, in conformità con quanto già espresso dalla Suprema Corte, è stato eliminato ogni riferimento al concetto di "retribuzione". Ci si chiede pertanto se in seguito a tale modifica venga meno, ai fini dell'integrazione del reato, il previgente requisito di "proporzionalità" tra utilità data o promessa e atto richiesto;
- il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione. Al contrario, nel caso in cui l'indebita offerta di denaro da parte del privato venga rifiutata dal pubblico ufficiale, non ricorre il delitto di corruzione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p.

Tale ipotesi di reato di "corruzione" – che configura una violazione del principio di correttezza ed imparzialità cui deve comunque conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione – si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale. Si differenzia altresì dal delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, in quanto in tale ultima ipotesi è il pubblico ufficiale a prendere l'iniziativa, sollecitando la promessa o la dazione.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per rendere più rapido il procedimento istruttorio di una pratica che è stata presentata.

Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni[27].

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, ometta o ritardi un atto dovuto ovvero compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.
In questo caso il Legislatore, a differenza di quanto già visto nel corso dell'analisi dell'art. 318 c.p., ha ritenuto di mantenere inalterato il riferimento al singolo atto contrario ai doveri d'ufficio, che pertanto deve risultare specificamente individuato, o quantomeno individuabile, ai fini dell'integrazione del reato in esame.

Si precisa che:

- l'attività del pubblico ufficiale si estrinseca in un atto contrario ai doveri d'ufficio, e dunque in un atto non dovuto. Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o illecito o ad atto posto in essere contrariamente all'osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale. In questo caso si parla di "corruzione propria";
- non sono considerati rientranti nella nozione di "altra utilità" gli omaggi di cortesia di modesta entità, purché di valore contenuto. In particolare "nell'apprezzamento della controprestazione offerta dal corruttore non possono considerarsi rilevanti quei regali che si giustifichino con il preesistente rapporto affettivo tra le parti e quelli il cui valore economico sia talmente sproporzionato in difetto rispetto alla prestazione illecita da dimostrare l'improbabilità del sinallagma richiesto per la sussistenza del reato"[28];
- il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione. Al contrario, nel caso in cui l'indebita offerta di denaro da parte del privato venga rifiutata dal pubblico ufficiale, non ricorre il delitto di corruzione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p.

[27] Articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
[28] Cass. Pen., sez. VI, 18 giugno 2010, n. 24656.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle Autorità di Vigilanza.

Art. 319-bis Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La circostanza aggravante ricorre se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

La norma introduce un'aggravante speciale del reato previsto dall'art. 319 c.p., precedentemente analizzato.

Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni[29].

Il reato di corruzione in atti giudiziari costituisce un'autonoma fattispecie criminosa caratterizzata dal fatto che la condotta incriminata viene posta in essere nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) al fine di avvantaggiare o sfavorire una parte nel procedimento stesso.
Anche in questo caso, ai fini dell'integrazione del reato è necessario che la corruzione sia rivolta ad un pubblico ufficiale, quale si considerano non soltanto i magistrati, ma anche i cancellieri e tutti gli altri funzionari che possano essere coinvolti nell'espletamento del procedimento e siano in qualunque modo in grado di condizionarne le sorti.

[29] Articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un giudice per giungere a sentenza favorevole in un procedimento di contenzioso tributario.

Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità[30]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità costituisce un'ipotesi di reato intermedia tra le fattispecie incriminatrici di concussione e di corruzione, che si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Il co. 2 prevede la responsabilità penale della persona indotta, punita con la reclusione fino a tre anni; tale previsione porta ad un allontanamento netto della figura delittuosa in esame dalla concussione di cui all'art. 317 c.p. ed un contestuale accorciamento delle distanze rispetto alla corruzione, stante la punibilità prevista per il corruttore dall'art. 321 c.p.. L'art. 1, co. 1, lett. c, D.Lgs. 14.7.2020, n. 75, in attuazione della Dir. 5.7.2017, n. 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto una circostanza aggravante, in virtù della quale l'extraneus è punito con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta del pubblico ufficiale che induce taluno (abusando della propria posizione) a tenere un determinato comportamento. È proprio la modalità con cui il soggetto attivo del reato persegue l'ottenimento della dazione o della promessa indebita l'elemento di differenziazione rispetto al delitto di concussione. Prima dell'intervento riformistico della L. 6 novembre 2012, n. 190, il delitto di cui all'art. 317 c.p. puniva infatti due tipologie di condotta, ovverosia la costrizione e l'induzione operate dal pubblico ufficiale sul privato cittadino. Con la recente riforma, invece, il legislatore ha inteso operare una netta differenziazione tra le due tipologie di

[30] Articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

condotta, riservando le pene più severe di cui all'art. 317 c.p. esclusivamente ai casi in cui il pubblico ufficiale manifesti in tutta la sua potenza la propria volontà prevaricatrice nei confronti del privato, arrivando ad operare su quest'ultimo una vera e propria costrizione caratterizzata da una forma di violenza psicologica basata sulla minaccia di un danno ingiusto. Al contrario, nei casi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si siano limitati a operare un mero convincimento sul privato cittadino, inducendolo a dare o promettere una qualche utilità, facendo leva esclusivamente sullo stato di soggezione in cui versa il privato rispetto alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il legislatore ha scelto di applicare pene più lievi ai soggetti attivi del reato in esame, andando altresì a punire il privato che, lasciandosi persuadere più agevolmente, senza bisogno di alcuna coartazione psicologica, dimostra quantomeno uno scarso rispetto per i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, che l'intero Titolo intende tutelare;

- si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo da chi detenga la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si ricorda che ai sensi dell'art. 357 c.p., recante la nozione di pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi", mentre secondo l'art. 358 c.p., che fornisce la nozione di persona incaricata di un pubblico servizio, "agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"
- il reato si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa. Al contrario, nel caso in cui l'indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale venga rifiutata dal privato, non ricorre il delitto di concussione, ma è configurabile quello di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 c.p.;
- l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontà del soggetto agente di abusare dei suoi poteri o delle sue funzioni al fine di ottenere indebitamente una qualche utilità.

Art. 320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. e all'art. 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. Il reato infatti non rappresenta una figura autonoma di

reato, ma mera specificazione dei reati di cui all'art. 318 c.p. e all'art. 319 c.p., descritti precedentemente.

Art. 321 Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Nel reato di corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio rispetto a cui si trova in una posizione di svantaggio. Per tale motivo, qualora siano integrati i delitti di corruzione propria, impropria o in atti giudiziari la pena è estesa anche al soggetto privato partecipe dell'accordo criminoso.

La norma non introduce una figura autonoma di reato, rispetto ai delitti citati, descritti precedentemente, ma prevede la cosiddetta "corruzione attiva", ovvero l'incriminazione del corruttore.

Art. 322 Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilità nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilità nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità di cui all'articolo 319.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, non venga raggiunto tra le parti l'accordo criminoso.

Si precisa che:

- il reato, pertanto, si configura con la semplice promessa o richiesta – a seconda che l'istigazione sia commessa dal privato o dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato - di danaro o altra utilità finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio o contrario ai suoi doveri, pur in mancanza del raggiungimento dell'accordo criminoso;
- ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione, occorre che l'offerta o la richiesta di denaro o di altra utilità possa essere considerata seria ed in particolare, "la serietà dell'offerta deve essere necessariamente correlata al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato"[31].

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, senza che questa promessa sia accettata, per omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle Autorità di Vigilanza.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte

[31] Cass. Pen., sez. V, 12 dicembre 2011, n. 6962.

del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione
Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tradizionalmente si è ritenuto che la P.A. complessivamente tutelata mediante le norme incriminatrici contenute nel Titolo II del Libro II del codice penale sia da intendersi come P.A. nazionale, e che, correlativamente, anche quelli descritti agli artt. 357 e 358 c.p. quali possibili soggetti dei reati ivi previsti debbano intendersi come pubblici agenti (pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio) nazionali, esercenti, cioè, funzioni riconducibili alla P.A. interna.

L'art. 322 bis, introdotto con la L. 29.9.2000, n. 300, interviene sul punto, facendo sì che, rispetto a talune tipologie di reati, il novero dei pubblici agenti si estenda a ricomprendere pubblici agenti stranieri, comunitari e internazionali. Il legislatore ha inteso in tal modo adempiere ad una serie di obblighi di incriminazione assunti dal nostro Paese con la stipula di alcune convenzioni internazionali e relativi protocolli.

Con la L. 6.11.2012, n. 190, l'Italia ha dato ulteriormente seguito agli impegni internazionali assunti con la "Convenzione penale sulla corruzione" apportando modifiche all'art. *de quo*, adeguando le disposizioni ivi contenute alla riforma della concussione e, in particolare, all'introduzione del nuovo delitto di indebita induzione a dare o promettere utilità.
Nel 2019 il legislatore è nuovamente intervenuto sull'art. 322 bis, con la L. 9.1.2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", in vigore dal 31.1.2019; in particolare, la novella ha modificato la rubrica

dell'articolo, ampliando l'elenco dei soggetti previsti dall'art. 322 bis, co. 1, ed eliminando la previsione del dolo specifico nei casi di cui all'art. 322 bis, co. 2, n. 2.

L'art. 322 bis, co. 1 dispone, altresì, che il peculato ordinario e il peculato d'uso (art. 314 c.p.), il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), la concussione (art. 317 c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, co. 1 c.p.) e le varie forme di corruzione passiva (artt. 318-320 c.p.) e istigazione passiva alla corruzione attiva (art. 322, 3° e co. 4 c.p.), siano puniti anche quando a realizzarne la condotta siano certe figure di pubblico agente comunitario o straniero.
La disposizione elenca, in particolare, sei categorie di soggetti, cui si sono aggiunte quelle introdotte dall'art. 1, co. 1, lett. o, n. 2, L. 9.1.2019, n. 3.
Le prime quattro rappresentano altrettante categorie di pubblici agenti comunitari. Tali sono, innanzitutto, i membri delle istituzioni comunitarie (esclusi Consiglio e COREPER): e quindi i commissari europei, i parlamentari europei, i membri della Corte di Giustizia CE e quelli della Corte dei conti CE (art. 322 bis, co. 1, n. 1).
Oltre a questi, l'art. 322 bis, co. 1, elenca ulteriori categorie di pubblici agenti comunitari, sostanzialmente ricostruite sulle varie figure di "funzionari comunitari".

L'art. 322 bis, co. 1, n. 5, prevede poi che dei reati ivi indicati possano rispondere anche "coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio". È, questa, una categoria soggettiva in espansione, in parallelo con l'allargamento, in parte già avvenuto, del novero degli Stati membri dell'UE.

All'elenco "aggiornato" nel 2012, con la legge anticorruzione del 2019 sono stati aggiunti, all'art. 322 bis, co. 1, i seguenti soggetti:
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322 bis, 1° co., n. 5-ter);
- i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (art. 322 bis, 1° co., n. 5-quater).

Infine, l'art. 1, co. 1, lett. d, D.Lgs. 14.7.2020, n. 75, di attuazione della Dir. 5.7.2017, n. 2017/1371/UE, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha esteso il novero dei soggetti attivi alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Ne risulta rafforzata la tutela di beni di rilevanza unitaria, anche quando il soggetto attivo sia estraneo ad uno Stato membro.

Si precisa, infine che gli artt. 314, 316, 317 e 322, co. 3 e 4 non distinguono *quoad poenam* il trattamento riservato all'incaricato di un pubblico servizio rispetto a quello riservato al pubblico ufficiale: per entrambi è prevista la stessa forbice edittale. Diversamente avviene, invece, nel caso della corruzione: corruzione passiva e corruzione attiva dell'incaricato di un pubblico servizio (artt. 320, e 321 in relazione al 320) sono

punite meno gravemente di quelle che vedano coinvolto (quale corrotto) un pubblico ufficiale. In relazione a questi casi, si pone dunque la necessità di stabilire se i pubblici agenti comunitari, stranieri o internazionali individuati all'art. 322 bis siano da considerarsi come pubblici ufficiali o come incaricati di un pubblico servizio.

Il co. 3 dell'articolo risolve la questione stabilendo che "le persone indicate nel 1° co. sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi". La norma non chiarisce, però, se lo stesso criterio sia da estendere anche alle persone indicate all'art. 322 bis, co. 2, n. 2.
Essa, anzi, sembrerebbe escluderlo, riferendosi espressamente alle sole "persone indicate nel co. 1": tale limitazione, tuttavia, è verosimilmente dovuta ad una dimenticanza del legislatore, che non ha considerato il fatto che la distinzione del trattamento sanzionatorio del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio è rilevante anche rispetto ai reati di corruzione attiva (grazie al richiamo all'art. 320, contenuto nell'art. 321). Poiché, d'altra parte, non si vede quale altro criterio potrebbe applicarsi, né si vede perché dovrebbe applicarsi un diverso criterio discretivo, è da ritenere che, in via analogica, valga, anche per questi casi, il principio sancito al co. 3.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

L'art. 346-bis, introdotto nel 2012 con la L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, la c.d. Legge Severino) e modificato dalla L. 3/2019, punisce chi sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322 -bis, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita

oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

La fattispecie criminosa consente l'applicazione della norma "fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 319 -ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322 -bis" del codice.

Si realizza, dunque, una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione in quanto la fattispecie punisce il soggetto che fa da tramite tra corrotto e corruttore mediante la propria influenza anche se l'accordo corruttivo non è ancora andato in porto. Per perfezionarsi, il delitto di traffico di influenze illecitenecessita dunque del solo patto tra il committente ed il mediatore.

L'art. 346-bis c.p. prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio.

La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

Le relazioni che il mediatore si impegna a far valere debbono essere realmente esistenti e debbono costituire la ragione della dazione o della promessa del vantaggio patrimoniale da parte del committente.

Si precisa che:

- il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune in quanto sia il committente che il mediatore non debbono possedere una qualifica soggettiva particolare;
- solo nel caso in cui il mediatore assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio il comma 3 della norma incriminatrice contempla un aggravamento di pena;
- si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio dato che oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione, come contemplato espressamente dal co. 2.

11.2 B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS)

L'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".*

I reati presupposto introdotti dall'art. 24 – bis del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 491-bis c.p. Documenti informatici;**
- **art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;**
- **art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;**
- **art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;**
- **art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;**
- **art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;**
- **art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;**
- **art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;**

- **art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;**
- **art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;**
- **art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;**
- **art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 491-bis Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici[32].

L'articolo in questione, così come riformato dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, estende ai documenti informatici pubblici, che abbiano efficacia probatoria, la punibilità prevista dai reati concernenti la falsità degli atti pubblici di cui al Capo III "Della falsità in atti" del Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica" del secondo libro del codice penale.

In seguito alla riforma – adottata, per altro, con l'intento di depenalizzare alcuni reati considerati di minore gravità – l'ambito applicativo della fattispecie in esame è stato significativamente circoscritto, escludendo la punibilità di qualsiasi falsità commessa su documenti informatici equiparabili a scritture private e, in ogni caso, non destinati a confluire in un atto pubblico, così come definito dall'art. 2699 c.c.[33].

Le norme incriminatrici richiamate dall'art. 491-bis c.p. e rilevanti ai fini della sua applicazione, possono essere suddivise in due categorie a seconda delle qualità del soggetto agente.

I. Delitti di falsità in atti commessi da pubblico ufficiale:

[32] Articolo così modificato dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67".

[33] Art. 2699 c.c. Atto pubblico. *"L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato"*. Rientrano nell'ambito di tale definizione, ad esempio, i rogiti notarili, i verbali d'udienza redatti da un cancelliere del tribunale, le relazioni di notifica predisposte dagli ufficiali giudiziari, i verbali redatti da una commissione di esami, certe attestazioni rilasciate da pubblici uffici.

Si tratta di reati propri, che possono essere commessi esclusivamente da un soggetto che detenga la qualifica di pubblico ufficiale, da soggetti esercenti un servizio di pubblica necessità o da pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio.
Tuttavia anche un privato può essere chiamato a rispondere per la commissione dei delitti di seguito elencati, qualora abbia concorso con il pubblico ufficiale alla perpetrazione dell'illecito.

- **Art. 476 c. p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**
  "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
  Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".
- **Art. 478 c. p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.**
  "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico [o privato], ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico [o privato] diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.
  Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici [o privati], la pena è della reclusione da uno a tre anni".
- **Art. 479 c. p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.**
  "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".
- **Art. 487 c. p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.**
  "Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480 del Codice Penale".

- **Art. 493 c. p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.**
  "Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".

II. Delitti di falsità in atti commessi da privato.

Si tratta di reati comuni che possono essere commessi da chiunque.

- **Art. 482 c. p. Falsità materiale commessa dal privato.**
  "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo".
- **Art. 483 c. p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**
  "Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
  Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi".
- **Art. 489 c. p. Uso di atto falso.**
  "Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo".
- **Art. 490 c. p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri[34].**
  "Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute".
  Art. 492 c. p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.
  "Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti".

Si precisa, inoltre, che:

- ai fini della loro rilevanza ai sensi dell'art. 491-*bis* c. p., le condotte previste e punite dalle norme incriminatrici della falsità in atti devono estrinsecarsi su documenti informatici pubblici dotati di efficacia probatoria. Anche in presenza di tale definizione, tuttavia, i documenti in esame non risultano immediatamente circoscrivibili. L'art. 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", infatti prevede che *"l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità"*. Tuttavia, lo stesso Codice dell'Amministrazione Digitale, se sul documento informatico è apposta la firma elettronica si presume soddisfatto il requisito della forma scritta e se si tratta di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, lo stesso risulta efficace a

[34] Articolo così modificato dal D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67".

livello probatorio, ma solo se risulta provvisto delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità[35].

Art. 615-ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui qualcuno si introduca o resti abusivamente all'interno di un sistema informatico o telematico.

Si precisa che:

- per sistema informatico si intende qualsiasi sistema destinato alla elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è il sistema derivante dall'integrazione di tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, che consente la trasmissione di dati attraverso la rete telefonica e reti dedicate. Tali sistemi, ai fini dell'integrazione del reato, devono essere protetti da misure di sicurezza;
- ai fini dell'integrazione del reato in esame l'introduzione o la permanenza all'interno del sistema devono essere abusive. Ciò implica un comportamento illegittimo del soggetto agente, che pertanto deve compiere l'azione senza alcun permesso o comunque, nel caso in cui sia abilitato ad accedere al sistema, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso;

[35] Art. 21 D. Lgs. 82/2005.

- l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di introdursi o rimanere all'interno di un sistema informatico o telematico che egli sa essergli inibito, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema.

Dal punto di vista del concorso di reati, si può pensare ad una duplice imputazione anche per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.); questo reato, tuttavia, presuppone necessariamente la manipolazione del sistema, elemento che invece non è necessario per la consumazione del reato in esame. Inoltre il reato in esame presuppone che il sistema informatico o telematico su cui si opera l'accesso abusivo sia protetto da misure di sicurezza, caratteristica che invece non ricorre nel reato di frode informatica.

A titolo esemplificativo, integra il reato in esame colui che controlla il telefono cellulare dotato di codice pin o il computer protetto da *password* di un altro soggetto in assenza del legittimo proprietario/utilizzatore e/o contro la volontà di quest'ultimo.

> **Art. 615-quater Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici**
>
> *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la re clusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00.*
>
> *La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi o consegni ad altri una chiave d'accesso ad un sistema informatico o telematico in modo abusivo, o spieghi ad altri soggetti come raggiungere i predetti scopi, al fine di conseguire un profitto o di arrecare un danno.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nel procurarsi (ovvero agire per venire a conoscenza in maniera illegittima), riprodurre (ovvero eseguire una copia il più fedele possibile all'originale), diffondere (ovvero mettere a disposizione della collettività generale, attraverso i mezzi di pubblica informazione, la possibilità di percepire la notizia o il dato), comunicare (ovvero trasmettere la notizia o il dato

a qualcuno), consegnare (ovvero dare materialmente la cosa a qualcuno) un mezzo per accedere ad un sistema informatico o telematico, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni (ovvero trasmettere a taluno informazioni rilevanti relative ad un determinato dato) per conseguire tale risultato;

- le azioni costituenti la condotta tipica del reato in esame devono essere poste in essere abusivamente, ovverosia in assenza di autorizzazione o di poteri che possano in qualche modo autorizzare la condotta del soggetto agente;
- oggetto della condotta non può essere qualsiasi dato o notizia, ma ai fini dell'integrazione del reato occorre che la stessa riguardi in particolare codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto agente di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da sistemi di sicurezza;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella previsione e volontà dell'azione unitamente al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

A titolo esemplificativo, è punita a titolo della fattispecie incriminatrice in esame la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (c.d. clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto.

Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a. € 10.329,00.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 615-quinquies si configura nel caso in cui un soggetto si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o metta a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici atti a danneggiare un sistema informatico o ad alterarne il funzionamento.

Si precisa che:

- in seguito alla riforma dell'articolo in esame operata dalla L. 18 marzo 2008, n.48, è stato ampliato lo spettro delle condotte sanzionabili. Ed infatti, mentre con la precedente dizione era pacifico che la mera detenzione non fosse punibile, richiedendosi che il programma venisse quantomeno "diffuso comunicato o consegnato", la nuova formulazione della norma sanziona non solo chi diffonda,

comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione programmi, apparecchiature o dispositivi, ma anche chi li produca, riproduca, importi, o se li procuri. Diventano pertanto sanzionabili, in astratto, anche le condotte di mera detenzione di *malware;*

- la norma sanziona tutte le condotte afferenti ai "programmi informatici", alle "apparecchiature" e ai "dispositivi". Tra essi si includono, dunque, non solo i software, ma anche gli hardware, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento. Integra dunque il "nuovo" delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p. non solo il procurarsi virus e malware in genere, ma anche la produzione, importazione, etc. di dongle, smart card, skimmer e così via, laddove, naturalmente, si prestino ad un utilizzo illecito, al fine appunto di danneggiare o alterare un sistema informatico, ovvero i dati e programmi ivi contenuti;
- la nuova formulazione della norma prevede che elemento soggettivo del reato sia il dolo specifico, ovverosia il reato deve essere commesso, oltre che con coscienza e volontà di porre in essere la condotta tipica, con il fine ulteriore di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

A titolo esemplificativo, la fattispecie in esame risulta integrata nel caso in cui un soggetto diffonda volontariamente un virus tramite posta elettronica, al fine di danneggiare i sistemi informatici dei destinatari.

Art. 617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Tale ipotesi di reato può configurarsi secondo due diverse modalità. Ed infatti il delitto in esame si configura o nel caso in cui un soggetto intercetti, interrompa o impedisca, con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, le comunicazioni intercorrenti tra soggetti terzi per il tramite di sistemi informatici o telematici, oppure nel caso in cui un soggetto diffonda il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche fraudolentemente intercettate tramite un mezzo di comunicazione al pubblico.
Si precisa che:

- l'elemento oggettivo della fattispecie è costituito dall'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero dalla rivelazione del loro contenuto tramite mezzi di diffusione al pubblico;
- ai sensi della norma in esame, per "intercettazione" deve intendersi la presa di coscienza del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, che può essere attuata con le più varie modalità tecniche, l'"impedimento" è la privazione della possibilità di iniziare una comunicazione, mentre l' "interruzione" consiste creare ostacoli tali da rendere impossibile la prosecuzione della comunicazione già iniziata;
- la prima tipologia di condotta incriminata deve essere posta in essere in modo fraudolento, ovverosia mediante l'impiego di mezzi idonei ad ingannare. Non è pertanto rilevante la condotta di chi venga a conoscenza del contenuto di una comunicazione informatica fortuitamente o, comunque, senza l'utilizzo di mezzi occulti;
- per quanto concerne il secondo tipo di condotta rilevante, la divulgazione può essere effettuata tramite un qualsiasi mezzo di informazione al pubblico;
- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico. È dunque sufficiente che il soggetto agente agisca consapevolmente e volontariamente, senza necessità che persegua un fine ulteriore.

Il terzo comma della fattispecie in esame prevede delle circostanze aggravanti del delitto in esame, per i casi in cui il fatto sia commesso a danni di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da altra impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di potere, o con abuso della qualità di operatore di sistema, o da chi esercita la professione di investigatore privato.

A titolo esemplificativo, integra il reato in esame l'impiego di un programma di *system management* capace di permettere ad un soggetto non visibile di monitorare tutto ciò che accade sul computer di un'altra persona, senza che quest'ultima ne sia a conoscenza, consentendo così la visualizzazione di tutte le comunicazioni in partenza o in arrivo su tale sistema, compresi i messaggi di posta elettronica, chat, ecc.

Art. 617-quinquies Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sist emi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso vengano istallate apparecchiature volte a consentire al soggetto agente o ad altro soggetto di intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nell'installare strumenti tecnici atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero sia a consentire ed agevolare la commissione del reato di cui all'art. 617-quater. Per istallazione si intende la messa in opera delle apparecchiature medesime, affinché possano effettivamente inserirsi all'interno del sistema informatico o telematico e svolgere le attività di captazione, interruzione o impedimento delle comunicazioni;
- la condotta suddetta, per avere rilevanza penale, deve essere esercitata "al di fuori dei casi previsti dalla legge";
- l'elemento soggettivo è il dolo generico. Si richiede infatti che l'agente agisca con la coscienza e la volontà di istallare apparecchi non consentiti in quanto idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche.

A titolo esemplificativo, integra il reato in esame l'istallazione di un programma di *system management* capace di permettere ad un soggetto non visibile di monitorare tutto ciò che accade sul computer di un'altra persona, senza che quest'ultima ne sia a conoscenza, consentendo così la visualizzazione di tutte le comunicazioni in partenza o in arrivo su tale sistema, compresi i messaggi di posta elettronica, chat, ecc.

Art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il reato previsto e punito dalla norma in esame si considera integrato allorquando siano distrutti, deteriorati, cancellati o soppressi informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalle condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione o soppressione di informazioni, dati o programmi contenuti su di un supporto informatico. In seguito alla modifica della norma operata dalla L. 18 marzo 2008, n.48, il Legislatore ha meglio precisato le modalità della condotta di danneggiamento, includendovi anche la cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni dati e programmi. il reato deve ritenersi integrato dalla manomissione ed alterazione dello stato del computer anche se queste siano rimediabili con un postumo intervento recuperatorio, e comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro (Cass. Pen., sez. V, 18 novembre 2011, n.8555).
- l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice è il dolo generico, ovverosia la coscienza e la volontà dell'agente di danneggiare dati informatici, a nulla rilevando le motivazioni che si celano dietro alla condotta incriminata;
- si tratta di una fattispecie sussidiaria, che sussiste solo allorquando non sia configurabile un reato più grave.

Art. 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Il reato in esame punisce la commissione di atti diretti al danneggiamento di dati, informazioni e programmi "pubblici".

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalla commissione di un fatto diretto alla distruzione, al deterioramento, alla cancellazione, all'alterazione o alla soppressione di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Ai fini della configurabilità del delitto in esame non occorre dunque che i dati risultino effettivamente danneggiati, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia di per sé finalizzata ad arrecare tale danno;
- l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso costituisce circostanza aggravante;
- ai fini dell'integrazione della norma in esame occorre che oggetto della condotta dell'agente sia costituito da informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e, quindi, che gli stessi rivestano una funzione di pubblica utilità. Proprio a tale funzione pare potersi ricondurre l'anticipazione di tutela prevista dal Legislatore, che a differenza di quanto previsto dalla fattispecie incriminatrice precedente non richiede il verificarsi dell'evento dannoso, ma punisce già gli atti idonei a cagionarlo;
- costituiscono oggetto del reato sia dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici, e quindi pubblici, che dati informazioni e programmi di pubblica utilità, che possono essere sia pubblici che privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica.

Art. 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La fattispecie di cui all'art. 635-quater risulta integrata laddove sia cagionato il danneggiamento di un sistema informatico mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi; ovvero tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.
Ai fini della configurabilità del delitto in esame è sufficiente la prova che la condotta abbia alterato, ancorché gravemente, il funzionamento del sistema (tale innovazione è stata introdotta dalla L. 18 marzo 2008, n.48, mentre prima di tale recente riforma era necessaria la dimostrazione della distruzione, del deterioramento, ovvero del fatto che il sistema fosse reso, in tutto o in parte, inservibile).

Si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalla distruzione, dal danneggiamento o dal rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici mediante azioni che comportino la distruzione, il deterioramento, la

cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici o tramite la trasmissione di dati, informazioni o programmi;

- il danneggiamento di sistemi informatici o telematici non di pubblica utilità è un reato di evento, e pertanto richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento;
- la distinzione tra il danneggiamento di dati (punito dall'art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.;
- l'oggetto del reato è costituito da sistemi informatici o telematici[36].
- si tratta, di una fattispecie sussidiaria, perché sussiste qualora non sia configurabile un reato più grave;
- l'elemento soggettivo previsto dalla norma è il dolo generico, ovvero la previsione e la volontà dell'agente danneggiare il sistema informatico.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi; ovvero l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi di cui all'art. 635-quater c.p. siano dirette a cagionare la distruzione, il danneggiamento o l'inutilizzabilità di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Si precisa che:

[36] Per sistema informatico si intende qualsiasi sistema destinato alla elaborazione dei dati e alla loro utilizzazione, mentre il sistema telematico è il sistema derivante dall'integrazione di tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, che consente la trasmissione di dati attraverso la rete telefonica e reti dedicate.

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalla commissione di un fatto che comporti la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici o dalla trasmissione di dati, informazioni o programmi allo scopo di distruggere, danneggiare o rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento. si tratta di un reato a consumazione anticipata, che non richiede l'avverarsi dell'evento di danneggiamento. Ai fini della configurabilità del delitto in esame non occorre infatti che i dati risultino effettivamente danneggiati, essendo sufficiente che la condotta dell'agente sia di per sé finalizzata ad arrecare tale danno;
- l'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile è considerato un'ulteriore circostanza aggravante, che aumenta significativamente la sanzione (reclusione da tre a otto anni);
- mentre ai sensi dell'art. 635-ter c.p., il danneggiamento può riguardare dati o programmi informatici utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, il delitto di cui all'art. 635-quinquies c.p. sussiste soltanto laddove la condotta sia diretta a danneggiare, distruggere etc. dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Non è sufficiente quindi, per la sussistenza del reato, che i sistemi siano utilizzati dagli enti pubblici, ma occorre che gli stessi siano destinati a soddisfare ad esigenze di pubblica utilità.
- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico. È pertanto necessario che il soggetto agente sia consapevole e abbia la volontà di commettere un atto idoneo a danneggiare o ad ostacolare gravemente l'utilizzo di un sistema informatico o telematico che egli sa essere di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi impostigli dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o di arrecare un danno.

L'inserimento dell'articolo 640–quinquies, operato dalla L. 18 marzo 2008, n.48, è dovuto alla potenziale maggiore offensività della condotta compiuta dal certificatore ed il ruolo svolto.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio che può essere commesso soltanto da colui che riveste la qualifica di certificatore di firma elettronica ed in particolare solo il certificatore "qualificato" (o meglio, il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata);
- l'elemento oggettivo del delitto in esame è costituito dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge commessa durante la procedura di rilascio di un certificato qualificato. Tale condotta sembrerebbe rientrare nello schema del delitto di truffa di cui all'art. 640 c.p., rispetto al quale la fattispecie in esame si porrebbe dunque in rapporto di specialità;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico. La violazione di legge deve infatti essere commessa con lo scopo di conseguire un profitto ingiusto o di arrecare un danno.

Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
(omissis)
11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
(omissis)

Il decreto-legge n. 105 del 2019 è finalizzato ad assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.
Il perimetro di cui all'art. 1, concettualmente, ricomprende le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e degli enti e degli operatori, pubblici e privati, aventi sede nel territorio nazionale, "da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato" o "la prestazione di un servizio essenziale per il

mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato" e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale". Gli enti pubblici e privati ricompresi nel perimetro hanno particolari obblighi di cybersecurity e la loro violazione può innescare illeciti penali che comporteranno per le società sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote.
Ad essere sanzionato per la violazione di cui al co. 11 è, in particolare, il comportamento di chi chiunque fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al co. 2, lettera b) del D.L. 105 del 2019, o ai fini delle comunicazioni al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) di cui al co. 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del co. 2, lettera a)) e del Ministero dello sviluppo economico. Ed ancora chi omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Si specifica che:
l'elemento soggettivo per ritenere che il reato si sia realizzato è il dolo, in quanto lo scopo delle condotte illecite deve essere quello di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al co. 2, lettera b), o al co. 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal co. 6, lettera c) del D.L 105 del 2019.

11.3 C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER)

L'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti di criminalità organizzata", così recita:

> *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
> *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 24 – ter del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 416 c.p. Associazione per delinquere;**
- **art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere;**
- **art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso;**
- **art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;**
- **art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi;**

- **art. 74 DPR 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater,609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

La fattispecie criminosa in esame è di tipo associativo ed è caratterizzata dall'intento di realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale criminoso.

La norma intende punire chi si riunisce e concorre alla formazione di un'organizzazione stabile allo scopo di perpetrare più agevolmente dei delitti, senza che abbia rilievo che tali reati vengano poi realmente commessi.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque, necessariamente plurisoggettivo, giacché richiede la partecipazione alla condotta tipica di tre o più soggetti;
- la condotta incriminata è caratterizzata dall'accordo tra più persone per formare una struttura stabile, dotata di una personalità formalmente distinta da quella dei singoli partecipanti ed, in concreto, idonea a realizzare uno specifico e predeterminato programma sociale;
- il programma criminoso alla base dell'associazione deve riguardare la commissione di delitti. Non integra il reato in esame la condotta di chi si riunisce al fine di commettere reati contravvenzionali o illeciti amministrativi;
- l'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:
    - esternare l'intenzione di creare l'associazione e renderne noto il programma;
    - dare materialmente vita all'associazione, procurando i mezzi necessari all'esercizio dell'attività per la quale è stata creata e procedere al reperimento delle adesioni dei terzi;
    - preparare la struttura necessaria per l'esecuzione del piano sociale;
    - agevolare la realizzazione del programma di un'organizzazione criminale;
    - guidare l'organizzazione;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla previsione e volontà di costituire un'associazione vietata, con l'ulteriore scopo di realizzare un numero indeterminato di delitti.

Il co. 6 è stato aggiunto dall'art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228 e poi così modificato dal co. 5 dell'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e rende indirettamente rilevanti l'art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, l'art. 601 c.p. Tratta di persone, l'art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente, l'art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi, nonché l'art. 12, co. 3-bis, del D. Lgs. 286/1998 rubricato *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*[37].

[37] Art. 12 D. Lgs. 286/1988. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.
"[omissis] 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel favorire, in maniera stabilmente organizzata, l'ingresso illegale nel nostro paese di numerosi ragazzi o ragazze di paesi più poveri, per poi costringerli a lavorare ad orari e condizioni disumani[38].

Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere[39]

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

---

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. [omissis]".

[38] La condotta descritta potrebbe essere configurata, a titolo esemplificativo, anche nell'ipotesi remota del concorso nel reato di un soggetto appaltante *insieme* all'appaltatore o al sub-appaltatore, riconducibile all'ipotesi di *concorso esterno* del primo soggetto, ovvero quando l'agente sia consapevole dei metodi e dei fini dell'associazione cui l'appaltatore è associato e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno – rappresentata dalla continuità di rapporto commerciale –, vantaggiosa per la conservazione o per il rafforzamento dell'associazione stessa.

[39] Articolo così modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Tale ipotesi di reato è di tipo associativo ed è caratterizzata oltre che dalla realizzazione di delitti anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, il perseguimento di profitti e vantaggi ingiusti per sé o per altri e, infine, il turbamento del libero esercizio del voto.
Per la descrizione della condotta associativa si rinvia all'analisi dell'articolo precedente.

Si precisa che:

- un'associazione è di tipo mafioso qualora utilizzi il *"metodo mafioso"*[40] per la realizzazione del programma criminoso, vale a dire quando per la realizzazione del programma criminoso si utilizza verso l'esterno e in danno degli offesi "*la forza intimidatrice*" derivante dal vincolo associativo stesso e dalla fama dell'organizzazione e a loro volta gli stessi offesi si trovano in una condizione di "*assoggettamento e omertà*" nei confronti dell'associazione stessa in virtù dell'intimidazione da questa esercitata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di partecipare o costituire un'associazione mafiosa, con l'adesione, anche solo morale, al programma che persegue i fini criminosi descritti dalla norma;
- l'applicabilità della norma è estesa anche a quelle organizzazioni criminali nominativamente diverse dalle associazioni mafiose, ma sostanzialmente e strutturalmente analoghe.

Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

[40] Cfr. Cass. pen. 1990, n. 1785;

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici[41].

La fattispecie incriminatrice è stata grandemente modificata da parte dell'art. 1, co. 1, L. 17 aprile 2014, n. 62 e ad ultimo dall'art. 1, co. 1 della L. 21 maggio 2019 n. 43.
La precedente formulazione dell'art. 416-ter c.p. prevedeva la punibilità esclusivamente per colui che ottenesse la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'art. 416-bis c.p. in cambio di una erogazione di denaro.
Molte critiche erano state mosse nel corso degli anni alla precedente formulazione della norma in esame, in quanto considerata eccessivamente restrittiva e inadeguata a prevenire in modo concreto ed efficace i fenomeni di voto di scambio e rimasta sostanzialmente inapplicata.
Con il recente intervento normativo, il Legislatore ha esteso l'ambito applicativo del reato ampliando le condotte penalmente rilevanti e prevedendo come possibile prezzo dello scambio non soltanto una somma di denaro, ma una qualsiasi altra utilità.

Si precisa che:

- la fattispecie incriminatrice in esame punisce due tipologie di condotta speculari, ed in particolare:
  - la condotta di chi accetta una promessa di procacciamento di voti attraverso l'impiego del metodo mafioso[42]; il concetto di "accettazione" è assai più ampio del concetto di "ottenimento" previsto in precedenza; per "ottenere" qualcosa, infatti, è necessario adoperarsi, mentre nel concetto di "accettazione" sono ricomprese altresì le condotte meramente passive;
  - la condotta di chi presta una promessa di procacciamento di voti attraverso l'impiego del metodo mafioso; in questo caso nulla rileva che la promessa sia onorata o meno in un tempo successivo, risultando sufficiente, ai fini della punibilità, l'aver espresso tale impegno;
- ulteriore elemento costitutivo del reato è l'accordo, espresso o tacito, contestuale alla promessa, che al procacciamento dei voti segua un corrispettivo che, a differenza di quanto precedentemente previsto, può consistere sia in una somma di denaro, che, come solitamente accade, dell'esecuzione di altro tipo di favore (c.d. altra utilità);
- si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui la promessa viene comunicata (per la parte attiva) e accettata (per la parte passiva);
- l'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

[41] Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1 comma 1 della L. 21 maggio 2019 n. 43.
[42] Per la definizione di "metodo mafioso" si faccia riferimento al paragrafo relativo all'art. 416-bis c.p.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente privi il soggetto passivo della libertà personale allo scopo di ottenere, per sé o per altri, come corrispettivo della liberazione, un'utilità non dovuta. Il reato è qualificabile come "complesso" poiché gli elementi costitutivi della fattispecie sono essi stessi fatti che rappresentano autonome figure di reato: sequestro di persona (art. 605 c.p.), nonché rapina (art. 628 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.).

Si precisa che:

- la condotta criminosa consiste nella privazione della libertà di una persona finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione dell'ostaggio;
- il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del profitto;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, il soggetto agente deve infatti agire sostenuto oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà personale, anche dall'ulteriore scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. Delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra e di esplosivi

Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.
La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:

(omissis…)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

L'articolo 407 c.p.p. è inserito nel titolo VIII del Libro V; è dedicato alla chiusura delle indagini preliminari e fissa i limiti massimi di durata delle stesse: per ciò che qui interessa, esso non può superare i due anni per una serie di reati di particolare gravità, tra cui appunto i delitti in materia di introduzione nello Stato, fabbricazione, detenzione, messa in vendita e porto in luogo pubblico di armi.

Si precisa che:

- la responsabilità amministrativa dell'ente risulta limitata alla realizzazione delle seguenti condotte: illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- l'oggetto materiale delle condotte è costituito da armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine, più armi comuni da sparo;
- tra le armi comuni da sparo non vengono considerate quelle "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Art. 74 DPR 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Tale norma punisce l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il delitto in esame si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., in quanto in questo caso il programma criminoso dell'associazione stessa si focalizza sulla commissione di reati che hanno come oggetto sostanze stupefacenti.
Il programma criminoso dell'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti ha come scopo il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, che ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 può essere operato attraverso la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la raffinazione, la vendita, l'offerta o la messa in vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, il procacciamento per terzi, l'invio, il passaggio o la spedizione in transito, la consegna per qualunque scopo, l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la ricezione o l'illecita detenzione di tali sostanze.

11.4 D - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS)

L'articolo 25-bis del Decreto Legislativo 231/01 è stato inserito dall'art. 6, co. 1, D. L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409. La stessa norma è stata poi modificata nella rubrica ed arricchita di nuove fattispecie di reato dall'art. 15 n. 7 lett. *a)* L. 23 luglio 2009, n. 99.

Il testo attualmente in vigore, rubricato *"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"*, così recita:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
>
> *a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
>
> *b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
>
> *c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
>
> *d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
>
> *e. per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
>
> *f. per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
>
> *f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;*
>
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – bis del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;**
- **art. 454 c.p. Alterazione di monete;**
- **art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;**
- **art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;**
- **art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;**
- **art 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;**
- **art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;**
- **art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;**
- **art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;**
- **art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato

La fattispecie incriminatrice in esame prevede e punisce il delitto di falso nummario.

Si precisa che:

- L'elemento oggettivo del reato consiste in una condotta che si sostanzia nel:
  - contraffare monete nazionali o straniere;
  - alterare monete genuine dando loro l'apparenza di un valore superiore;
  - introdurre nel territorio dello stato, detenere, spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, non essendo concorso nell'attività di alterazione o contraffazione, ma di concerto con chi ha eseguito la falsificazione;
  - acquistare o ricevere monete falsificate per metterle in circolazione;
- la contraffazione, l'alterazione e le altre condotte illecite rilevano ai sensi della norma in esame quando abbiano per oggetto monete nazionali o straniere aventi corso legale. Le monete aventi corso legale costituiscono un bene economico utilizzato ai fini dello scambio, come misura di valore o mezzo di pagamento, in base al valore ad esso conferito;
- le condotte incriminate non rilevano quando le monete siano falsificate grossolanamente. A questo riguardo, la Suprema corte ha specificato che "la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia *ictu oculi* riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate"[43];
- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma in esame è il dolo generico, salvo per il caso in cui il reato sia commesso mediante l'acquisto o la ricezione di monete false. In quest'ultima ipotesi, ai fini dell'integrazione del reato, è infatti necessario il dolo specifico, perché oltre alla previsione e alla volontà della condotta, è necessario anche l'ulteriore scopo di metter in circolazione le monete falsificate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire € 103,00 a € 516,00.

La fattispecie in esame è strettamente collegata alla fattispecie di cui all'articolo precedente, in particolare quando commessa secondo le modalità previste dal co. 1, n. 2. In questo caso il reato si realizza attraverso la diminuzione del valore della moneta, ottenuto mediante l'alterazione della stessa.

[43] Cass. Pen., sez. I, 24 ottobre 2011, n.41108.

Nel periodo storico in cui le monete venivano coniate con metalli preziosi e il loro valore veniva determinato in base al peso, il reato in esame puniva la condotta di chi attraverso la raschiatura della parte metallica, diminuiva il peso, e dunque il valore, della moneta.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Anche questo reato è strettamente correlato con la fattispecie di cui all'articolo 453 c.p. La condotta incriminata è infatti analoga a quella prevista e punita dall'art. 453 co. 1, n. 3, salvo per il fatto che in questo caso l'autore del reato agisce in assenza di un qualsiasi accordo con il falsario.

Si specifica che:

- ai fini dell'integrazione del presente reato il soggetto agente:
  - non deve avere contraffatto o alterato le monete;
  - non deve aver partecipato alla manipolazione delle monete;
  - non deve aver acquistato o ricevuto le monete falsificate dal falsario o da suoi intermediari;
  - non deve aver agito di concerto con il falsario o i suoi intermediari;
- l'elemento oggettivo consiste nell'acquistare o detenere monete contraffatte o alterate, in ipotesi diverse da quelle previste dagli artt. 453 e 454 c.p.;
- l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è quello del dolo specifico, in quanto il soggetto agente deve agire allo scopo di mettere in circolazione le monete false. Per la sussistenza del dolo è necessario che al momento della ricezione il soggetto agente sia a conoscenza del fatto che le monete sono false e voglia comunque acquisirle.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi spende o mette in circolazione monete che egli sa essere frutto di falsificazione, pur avendole ricevute in buona fede.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalla spendita o dalla messa in circolazione di monete alterate o contraffatte;

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, ovverosia la consapevolezza e volontà da parte del soggetto agente di spendere o mettere in circolazione banconote false ricevute in buona fede. Ai fini dell'integrazione del reato occorre infatti che il soggetto agente al momento della ricezione delle monete contraffatte o alterate fosse in buona fede e che si accorga della falsificazione solo in un momento successivo all'accettazione delle stesse. Il soggetto agisce, sia pure illecitamente e deprecabilmente, riversando pertanto su altri il danno che subirebbe se sopportasse passivamente la ricezione delle monete false e per questa ragione si prevede una pena meno severa di quelle previste in altre ipotesi di falso nummario.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel ricevere da un cliente banconote false e nel rimetterle in circolazione una volta accertata la falsità, per evitare il danno pecuniario patito dalla ricezione della banconota falsa.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Agli effetti della legge penale si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano contraffatti od alterati valori di bollo, o nel caso in cui qualcuno introduca nello Stato, acquisti, detenga o metta in circolazione valori di bollo contraffatti.
Le modalità di perpetrazione del reato sono analoghe a quelle previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p., salvo per il fatto che in questo caso elemento materiale del reato sono valori di bollo, ossia la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia oggetto di contraffazione la carta filigranata utilizzata per la produzione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo. In particolare, viene punito sia colui che abbia concorso a falsificare la carta filigranata stessa, sia chiunque la acquisti, la detenga o la alieni.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno per ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Il legislatore ha previsto la punibilità anche delle condotte meramente preparatorie rispetto alla commissione dei reati di cui sopra.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo della fattispecie in esame consiste nel fabbricare, acquistare, detenere, alienare filigrane, programmi informatici, strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, od ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico. Non è infatti richiesto ai fini della punibilità della condotta in esame che l'autore del reato abbia agito allo scopo di falsificare effettivamente qualcosa, ma è sufficiente che egli fosse a conoscenza che gli strumenti da lui fabbricati, acquistati, detenuti o alienati fossero idonei esclusivamente a produrre la contraffazione o l'alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata;
- si tratta di un reato di natura sussidiaria rispetto ai precedenti delitti analizzati, perché trova applicazione soltanto quando non è configurabile un'ipotesi delittuosa diversa.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

La condotta del reato consiste nel fare uso di valori bollati contraffatti o alterati, senza avere contribuito alla contraffazione o all'alterazione. La pena è ridotta nel caso di buona fede, ossia allorquando il soggetto non conosca, nel momento in cui viene in contatto con il valore di bollo, la sua natura di falso.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 473 c.p. contempla le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, nonché di brevetti, disegni e modelli. Il reato è "comune" poiché può essere commesso da chiunque abbia realizzato le condotte descritte.
La norma è posta a tutela della fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, nonché nei brevetti, nei disegni e nei modelli, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non dell'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto[44].
L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede invece la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori. Non è dunque penalmente rilevante la produzione di un falso grossolano e, in quanto tale, non idoneo a produrre un effettivo rischio di confusione. In tema di prodotti con segni falsi, tuttavia, "perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano, e dunque, perché il reato possa essere ritenuto impossibile, occorre che le caratteristiche intrinseche del prodotto e del marchio che con esso si identifica siano tali da escludere immediatamente la possibilità che una persona di comune avvedutezza e discernimento possa essere tratta in inganno: tale giudizio va formulato con criteri che consentano una valutazione "ex ante" della riconoscibilità *ictu oculi* della grossolanità della falsificazione"[45].

All'uopo, è stato chiarito che:

- la "contraffazione" consiste nella fabbricazione di prodotti da parte di chi non vi sia legalmente autorizzato, che risulti idonea ad ingannare i consumatori;

[44] Cfr. Cass., sez V, 5 novembre 2001 n. 1195.
[45] Cass. Pen., sez. II, 03 aprile 2008, n.16821.

- l'"alterazione" si realizza attraverso la modificazione parziale di un segno genuino, ottenuta mediante l'eliminazione od aggiunta di elementi costitutivi marginali.

Inoltre, la mera contraffazione delle effigi di marchi risulta di per sé rilevante a prescindere dal loro posizionamento sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare.

Ai fini dell'interpretazione della norma, si intende per:

- marchio: un insieme di parole o un disegno che costituiscono lo strumento di comunicazione tra imprese e consumatori e che siano idonei a contraddistinguere un determinato prodotto o servizio e a suggerirne la provenienza;
- altro segno distintivo: gli elementi ulteriori che consentono l'identificazione della provenienza del prodotto, pur non avendo le caratteristiche di un marchio e che possono comprendere, ad esempio, i modelli ornamentali, quando siano indicativi della provenienza del prodotto o rappresentativi dell'impresa che li ha brevettati;
- brevetto[46]: l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa;
- modello: l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto[47] stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

L'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto in esame è il dolo generico. Presupposto per il riconoscimento della responsabilità del soggetto agente è che quest'ultimo, oltre alla previsione e volontà dell'azione, sia consapevole dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale relativo al marchio o al segno distintivo del prodotto.

L'ultimo capoverso della norma prevede una condizione di punibilità determinata dall'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla protezione della proprietà industriale. Sulla base di questo dato, unanimemente, la dottrina circoscrive la tutela penale apprestata dall'art. 473 c.p. ai soli marchi registrati[48].

---

[46] Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. 30/2005 *sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali*. I modelli di utilità sono rappresentati dai *nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti*.

[47] Art. 31, comma 1, D. Lgs. 30/2005. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo *per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.* Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo *per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.*

[48] MARINUCCI, *Falsità in segni distintivi delle opere dell'ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enc.dir.*, XVI, 1967, pp.653-665.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'utilizzare in produzione industriale, consapevolmente, un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie incriminatrice in esame punisce due differenti tipologie di condotta. La prima consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato prodotti recanti marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati al fine di trarne profitto; la seconda nel detenere ai fini di vendita, nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione tali prodotti allo scopo di conseguire un profitto.

Il presupposto per il riconoscimento della responsabilità in capo all'autore del reato è l'esclusione del concorso nelle ipotesi delittuose previste dal precedente art. 473 c.p. Infatti, la condotta di cui all'art. 474 c.p., sebbene costituisca una naturale prosecuzione di quella di contraffazione o alterazione del marchio del prodotto industriale, deve risultare svincolata da queste ultime.

La dottrina maggioritaria, come per l'art. 473 c.p., ritiene che il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.
Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in riferimento all'art. 473 c.p.

Si tratta, peraltro, di un reato di pericolo perché la tutela apprestata dal legislatore non si estende alla accertata realizzazione di un danno concreto o dell'inganno, ma viene anticipata al momento in cui si verifica il solo pericolo di cagionare un nocumento alla genuinità e alla correttezza dei rapporti commerciali. Occorre tuttavia che vi sia un pericolo effettivo per il bene giuridico della fede pubblica, infatti, anche in questo caso,

non rilevano penalmente le condotte che abbiano quale oggetto materiale un prodotto contraffatto o alterato grossolanamente[49].
L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, cioè dalla volontà cosciente di introdurre, detenere o vendere prodotti con marchio contraffatto all'ulteriore scopo di ricavare un profitto da tale attività illecita.

Anche in questo caso, la tutela penale apprestata dalla norma risulta circoscritta ai soli marchi registrati.

Secondo costante giurisprudenza, il delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi può concorrere con il delitto di ricettazione, in quanto la fattispecie astratta dell'art. 474 c.p. non contiene tutti gli elementi costitutivi della ricettazione.
Lo stesso soggetto può quindi commettere entrambi i reati, stante la diversa soggettività giuridica dei due reati. L'art. 474, infatti, è posto a tutela della fede pubblica, mentre l'art. 648 rientra tra i delitti contro il patrimonio, e distinti sono anche gli scopi delle norme: nella ricettazione si vuole evitare la circolazione di prodotti provenienti da delitto, mentre l'altra ipotesi offre una protezione della pubblica fede commerciale.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita, con la consapevolezza di ottenerne un profitto, un bene caratterizzato dalla contraffazione o dall'alterazione di un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

[49] Per la definizione di falso grossolano si veda quanto riportato al paragrafo precedente, relativo all'art. 473 c.p.

11.5 E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1)

L'articolo 25-bis.1 del Decreto Legislativo 231/01, rubricato *"Delitti contro l'industria e il commercio"*, così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
   b) *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – bis.1 del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;**
- **art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;**
- **art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;**
- **art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;**
- **art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;**
- **art 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;**
- **art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;**
- **art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;**

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00.

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto tenta di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio mediante l'impiego di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti.

Si precisa che:

- il reato è qualificabile come "comune", dal momento che chiunque può divenire soggetto attivo del delitto;
- la condotta consiste nell'adoperare violenza o mezzi fraudolenti con modalità idonee ad impedire l'esercizio dell'attività industriale o commerciale; si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione; per "mezzi fraudolenti" si intendono quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne, restando invece escluse dal novero delle condotte rilevanti altri mezzi illeciti, come, ad esempio, il mantenimento della vittima in condizione di ignoranza;
- la figura delittuosa richiama una serie di condotte che potrebbero essere definite bagatellari, come piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato, e viene indicata come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico;
- con riguardo ai tipi di attività di impresa protette dalla norma, secondo l'interpretazione dominante vi rientrano tutti i tipi di attività di impresa che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c., a prescindere dalla soggettività pubblica o privata dell'impresa stessa;
- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico e consiste, oltre che nella previsione e volontà del fatto – mettere in pericolo l'attività commerciale o industriale –, anche nell'ulteriore fine di cagionare l'impedimento o il turbamento delle attività;
- si tratta di una fattispecie sussidiaria, come può evincersi dalla clausola di specialità finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie criminosa in presenza di elementi costitutivi di reati più gravi.

Notevole importanza assume il rapporto tra la disposizione in esame e la disciplina civilistica sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., posto che, nella prassi, la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore o dipendente.

Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Secondo la giurisprudenza gli atti di concorrenza sleale non sono tuttavia diretti al turbamento delle attività economiche, ma piuttosto al mero scopo di fare realizzare un utile economico all'agente.

La condotta dell'agente, nel caso di specie, deve essere concretamente idonea a turbare o impedire l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Tale ipotesi di reato ricorre nel caso in cui siano compiuti, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, atti di concorrenza caratterizzati dall'uso di violenza o minaccia.

Si tratta di un'incriminazione che si muove in un'ottica di tutela dell'iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti "ad alta densità mafiosa", tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell'economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale anche delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "proprio", in quanto soggetto agente può essere solo colui che esercita un'attività industriale, commerciale o produttiva, e quindi un imprenditore;
- la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma. Quindi, i comportamenti tipizzati non devono coincidere necessariamente con gli atti di

concorrenza sleale previsti dall'art. 2598 c.c.[50], ma è in compenso necessario che essi siano caratterizzati dalla violenza, anche solo psicologica, o dalla minaccia di un male ingiusto;

- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: ai fini del riconoscimento della colpevolezza, basta l'accertamento della previsione e volontà di porre in essere le condotte incriminate.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

Si tratta, peraltro, di reato d'evento, infatti, affinché l'illecito possa dirsi consumato, è necessario che si accerti "il nocumento all'industria nazionale", ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito.

Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.; infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni (marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno.

Per la nozione di marchio e segno distintivo, valgono le considerazioni fatte in riferimento all'art. 473 c.p.

Quanto ai "nomi", per essi si intendono tutti gli elementi identificativi del prodotto e della sua provenienza costituiti da una parola o da un insieme di parole e non ricompresi nel concetto di marchio.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ovvero nella previsione e volontà di realizzare la condotta creando il nocumento all'industria nazionale e nella consapevolezza circa la non genuinità dei segni distintivi dei prodotti.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una

[50] Cass. pen., 15 marzo 2005, in Riv. Pen., 2006, p. 353.

cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nell'ambito di un'operazione commerciale che comporta uno scambio di beni, venga consegnata una cosa diversa rispetto a quella oggetto di accordo.

Anche tale fattispecie di reato, come in precedenza sottolineato, è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi.

Si precisa che:

- dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la norma descriva un reato "proprio", in quanto realizzabile soltanto da chi eserciti, anche di fatto, un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Occorre dunque che il soggetto agente si trovi nella condizione di partecipare ad una vendita o ad una qualsiasi attività cessione di beni, rivestendo pertanto la qualifica di "venditore" anche nel caso in cui questa non sia la sua attività professionale. Tra i soggetti attivi del reato si possono perciò comprendere anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettuato materialmente la cessione illegale o abbiano concorso alla sua realizzazione[51].
- la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*), ovvero in una *res* diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità. All'uopo, si intende per: "origine": il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio; "provenienza": l'indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene; "qualità": la composizione fisico-chimica del bene; "quantità": il dato ponderale o numerico della merce;
- la condotta di "consegna" si realizza anche nei sistemi di vendita cd. "self service" in cui il prodotto non soltanto è offerto ma messo a completa disposizione del pubblico;
- il delitto è a dolo generico, consistente nella previsione e volontà della condotta, mentre restano irrilevanti i motivi che spingono l'agente.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita un prodotto con caratteristiche qualitative o di materiale pregiato differente rispetto a quello dichiarato al consumatore.

[51] Cass. pen., 15 gennaio 2003, n. 18298, in *Cass. pen*., 2004, p. 1620.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Si precisa che:

- l'individuazione del soggetto attivo si ricava, *per relationem*, dall'art. 515 c.p. sulla "frode nell'esercizio in commercio". Infatti, sebbene la norma si riferisca a "chiunque" realizzi una delle condotte descritte, il reato potrebbe essere qualificato come "proprio", poiché compiuto da colui il quale esercita (anche di fatto) un'attività commerciale;
- l'elemento oggettivo del reato consiste nel porre in vendita o mettere in circolazione sostanze alimentari non genuine. Per "porre in vendita" si intende uno scambio di beni a titolo oneroso, mentre per "mettere in circolazione" si intende l'attività generica di chi pone in contatto la merce con il pubblico, anche gratuitamente;
- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle sostanze alimentari non genuine, cioè alimenti la cui composizione biochimica è stata alterata in violazione dei requisiti fissati da specifiche normative di settore;
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico, e cioè dalla consapevolezza del carattere non genuino del prodotto e dalla volontà di presentarlo come genuino;
- il reato in esame si pone in rapporto di sussidiarietà rispetto al reato previsto dall'art. 515 c.p. poiché consiste in un'attività preparatoria rispetto a quella materiale della consegna del bene.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Rispetto alla fattispecie disciplinata dall'articolo precedente, quella in commento si differenzia per l'oggetto materiale della condotta costituito dalle opere d'ingegno e dai prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità dell'opera o del prodotto.

Peraltro, il reato si distingue anche da quello di "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi" di cui all'art. 474 c.p. La norma contiene, in primo luogo, una clausola di sussidiarietà finalizzata ad escludere la configurabilità della fattispecie

criminosa in presenza di elementi costitutivi di fattispecie contemplate in altre disposizioni di legge.

Inoltre, mentre l'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o nell'alterazione del marchio o di altri segni distintivi, l'art. 517 c.p. ha lo scopo di assicurare l'onestà degli scambi contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti, sicché trova applicazione anche quando, in assenza di una vera e propria attività di falsificazione, i contrassegni illegittimamente utilizzati risultino equivoci. Inoltre, per la configurabilità della fattispecie, non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

Si precisa che:

- la fattispecie incriminatrice prevede due condotte tipiche alternative consistenti nel "porre in vendita" ovvero nel "mettere altrimenti in circolazione" prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell'offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche e titolo oneroso;
- l'oggetto materiale del reato può essere costituito o da un'opera dell'ingegno o da un prodotto industriale;
- per la configurabilità del reato in esame è necessario che vi sia una potenziale induzione in inganno del consumatore, e che la stessa sia prodotta da "nomi, marchi o segni distintivi". Per la sussistenza di detto reato, dunque, è sufficiente l'uso di nomi, marchi e segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultino idonei ad indurre in errore la grande massa dei consumatori circa l'origine, la provenienza o la qualità del prodotto, sicché sono bastevoli anche pochi tratti di rassomiglianza, sebbene superficiale, tra i marchi contrapposti;
- la potenziale induzione in errore dei consumatori deve ricadere sulla provenienza, sull'origine o sulla qualità dell'opera dell'ingegno o del prodotto industriale. Come è già stato chiarito dalla Suprema Corte, "per 'provenienza ed origine' della merce non deve intendersi (ad eccezione delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge) la provenienza della stessa da un certo luogo di fabbricazione, totale o parziale, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti"[52];
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di porre in vendita o mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o altri segni distintivi idonei a trarre in inganno i consumatori sulla provenienza, origine o qualità, del prodotto.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel porre in vendita un prodotto con l'indicazione geografica di fabbricazione o produzione (ad esempio "made in Italy")

[52] Cass. Pen., sez. III, 23 settembre 2010, n. 37818.

differente da quella reale (ad esempio “made in china”), che invece ha minor valore per il cliente[53].

[53] L’art. 4, comma 49 e 49-bis della L. 350/2003, come modificati dal D. L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 prevedono:
“49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.
49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
L’art. 16, comma 1, 2 3 e 4 del D. L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 riporta:
“1. Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa, possono essere definite le modalità di applicazione del comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende l’utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio.
4. Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In via generale, si osserva che l'art. 15 L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito *ex novo* la norma in esame nel codice penale e, successivamente, ha inserito la fattispecie in esame nell'elenco di quelle che, se violate, danno origine alla responsabilità amministrativa dell'ente.

L'art. 517-ter c.p. prevede e punisce due diverse tipologie di reato. In particolare, il primo comma introduce il delitto di fabbricazione di beni realizzati mediante l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, mentre il secondo comma prevede il delitto di commercio di beni realizzati mediante l'usurpazione di titoli di proprietà industriale.

Con riferimento al reato previsto e punito dal primo comma della norma in esame, si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato previsto e punito dal co. 1 è costituito dalla fabbricazione e dall'utilizzo a livello industriale di prodotti protetti da un titolo di proprietà industriale;
- ai fini dell'integrazione del reato è necessario che le condotte siano poste in essere con l'usurpazione o con la violazione del titolo di proprietà industriale. Per "usurpazione" si intende l'atto di far proprio, senza averne il diritto, un bene appartenente ad altri ed in questo caso l'utilizzo *uti dominus* del titolo di proprietà industriale altrui; per "violazione" invece devono intendersi tutti i comportamenti contrari o eccedenti rispetto alle prescrizioni imposte relativamente al titolo di proprietà industriale stesso;
- la fattispecie delittuosa è caratterizzata dal dolo generico e, cioè, dalla previsione e volontà di realizzare le condotte incriminate. Come espressamente previsto dalla norma, il riconoscimento della colpevolezza è subordinato all'accertamento della conoscenza o della conoscibilità da parte del soggetto agente del titolo di proprietà industriale che viene illegalmente sfruttato o violato.

Con riferimento al reato previsto e punito dal secondo comma della norma in esame, si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito da condotte di introduzione nel territorio dello stato, detenzione per la vendita, commercializzazione e scambio in senso lato dei prodotti realizzati secondo le modalità di cui al co. 1;
- l'oggetto del reato in esame è dunque il frutto di un altro reato e, proprio per tale ragione, ne è punito penalmente lo sfruttamento economico;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, perché è necessario accertare, oltre alla previsione e volontà dell'azione, anche l'ulteriore fine di trarre profitto.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'utilizzare consapevolmente in produzione industriale, oltre i limiti previsti dalla licenza, un modello o un disegno tutelato da registrazione da parte di terzi.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Come osservato per la norma precedente, anche tale disposizione è stata inserita nel codice penale dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 e successivamente richiamata quale reato-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.
Si precisa che:

- le condotte incriminate consistono sia nella contraffazione e alterazione dei prodotti oggetto di tutela, sia nella introduzione nel territorio dello Stato, nella detenzione per la vendita, nella commercializzazione e nello scambio in senso lato dei prodotti stessi. Per le nozioni di contraffazione e alterazione valgono le considerazioni effettuate in riferimento all'art. 473 c.p. cui si rinvia;
- l'oggetto materiale della condotta è costituito dalle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;

- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla previsione e volontà della condotta incriminata.

La fattispecie si pone in un'ottica di tutela delle c.d. "indicazioni geografiche", viste non solo come una garanzia di qualità del prodotto, ma come un elemento di scelta da parte del consumatore, che propende per l'acquisto di un prodotto anche in base alla sua provenienza. Ciò può avvenire sia perché il consumatore ritiene che una data provenienza garantisca una certa qualità, sia per altri motivi economici e sociali (si pensi, a titolo di esempio, alla c.d. "filiera corta", garanzia di genuinità ma anche di rispetto ambientale e di tutela dei lavoratori di un dato territorio)
I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

11.6 F - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

L'articolo 25-ter del Decreto Legislativo 231/01, rubricato *"Reati societari"*, così recita:

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie[54][55]*:*

a. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c. (abrogata)[56]*;*

d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

---

[54] Articolo modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

[55] Ai sensi dell'articolo 39, comma 5 della Legge 262/2005, le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate; pertanto, per i soggetti cui si applicano le disposizioni previste dalla L. 262/2005, i valori minimi e massimi indicati nell'art. 25-ter devono essere intesi raddoppiati.

[56] La disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 25-ter del Decreto Legislativo 231/01 è stata abrogata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r. per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis. per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – ter del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali;**
- **art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;**
- **art. 2623 c.c. Falso in prospetto**[57]**;**

[57] L'articolo 2623 del codice civile è abrogato e il relativo reato è stato spostato nel Testo Unico sulla Finanza, senza che il legislatore abbia attuato un coordinamento tra l'art. 173-bis del TUF e il D. Lgs. 231/01.
Art. 173-bis D. Lgs. 58/98 - (Falso in prospetto). – "1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

- **art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione**[58]**;**
- **art. 2625 c.c. Impedito controllo;**
- **art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;**
- **art 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve;**
- **art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;**
- **art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori;**
- **art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;**
- **art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;**
- **art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;**
- **art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;**
- **art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati;**
- **art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;**
- **art. 2637 c.c. Aggiotaggio;**
- **art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

Gli articoli del codice civile che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

[58] Ai sensi dell'articolo 37, comma 34 del D. Lgs. 39/10, l'articolo 2624 del codice civile è abrogato. L'articolo è stato sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 39/10, senza che tuttavia il legislatore coordinasse la nuova norma con l'impianto del D. Lgs. 231/01.
Art. 27 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) "1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.
5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto."

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali[59]

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 è intervenuta modificando il dettato dell'art. 2621 c.c., prevedendo che il reato di "false comunicazioni sociali" sia ora punito a titolo di delitto, in luogo della precedente disposizione che prevedeva la punibilità a titolo meramente contravvenzionale.

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali, così come riformato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, qualora un soggetto investito di una carica sociale, ivi compresi il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, esponga intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla situazione della società stessa.

Le pene previste per le ipotesi sopra richiamate, si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- la norma in esame prevede un'ipotesi di reato proprio, che può essere commesso solo da soggetti in possesso della qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, sindaco o liquidatore. Il reato non può, al contrario, considerarsi integrato nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da soggetto diverso da quelli precedentemente elencati;
- la condotta cui si riferisce la norma in commento, riguarda sia il comportamento attivo che quello omissivo. Pertanto, diventa penalmente rilevante ogni condotta che comporti un occultamento di comunicazioni imposte dalla legge;

[59] Articolo recentemente modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio";

- la condotta attiva, ovvero l'esposizione dei fatti, cui si riferisce l'articolo, deve aver ad oggetto fatti materiali falsi. Tra questi ultimi, non rientrano più le "valutazioni", vale a dire le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci di bilancio e che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura;
- l'esposizione di fatti materiali falsi, e l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge, devono essere idonee a trarre in inganno i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In altre parole, la fraudolenza, che in passato rilevava solo come elemento psicologico del reato, rileva ora anche sul piano dell'attitudine ingannevole della condotta;
- l'oggetto materiale del reato sono i bilanci, le relazioni, nonché le altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Riguardo a queste ultime, la dizione della norma manifesta la volontà del legislatore di espungere dalla fattispecie le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni con unico destinatario, pubblico o privato. Tra le prime, (comunicazioni interorganiche), rientrano tutte le comunicazioni che si verificano tra diversi organi della società, tipicamente tra organo d'amministrazione ed organo di controllo. Si pensi, ad esempio, alle falsità nel progetto di bilancio e nella relazione comunicati dagli amministratori al Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2429 c.c. Tra le seconde, ovvero tra le comunicazioni con unico destinatario, si pensi, per i soggetti privati, alla falsa situazione patrimoniale relativa alle condizioni economiche della società, presentata dagli amministratori a istituti di credito, al fine di ottenere finanziamenti. Riguardo ai soggetti pubblici, invece, c'è solo da precisare che, tra questi, non vi rientra l'Amministrazione tributaria, ed infatti, vi è un'alternanza tra false comunicazioni sociali e dichiarazione dei redditi o IVA fraudolenta o infedele. Si noti, inoltre, che la norma prevede che le comunicazioni sociali affette da falsità, per essere penalmente rilevanti, devono essere previste dalla legge. Pertanto, non rientrano nella fattispecie criminosa, ad esempio, gli atti interni e le interviste;
- si tratta di un reato di pura condotta che, ai fini della configurabilità, non richiede il verificarsi di un evento dannoso;
- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è costituito dal dolo specifico, consistente nell'intenzionalità dell'agente di trarre in inganno in ordine all'effettiva situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, unita al proposito di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il reato, in seguito alla riforma, è perseguibile d'ufficio.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel sopravvalutare in maniera significativa e materiale le rimanenze finali, con la finalità di migliorare sensibilmente il risultato dell'esercizio.

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità[60]

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 introduce all'interno dell'ordinamento l'art. 2621-bis c.c., il quale individua delle ipotesi di riduzione di pena per la commissione del reato di cui all'art. 2621 c.c.:

- se i fatti sono di lieve entità la pena va da un minimo di sei mesi a un massimo di tre anni. La lieve entità viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle dimensioni della società e alle modalità o gli effetti della condotta dolosa;
- nel caso in cui il reato di falso in bilancio riguardi le società che non sono soggette al fallimento (quelle, nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, abbiano avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, abbiano realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila e abbiano un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila), è perseguibile a querela di parte (della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale)e la pena applicabile dovrà essere ricompresa tra i sei mesi e i tre anni.

In ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 2621 e 2621-bis vanno coordinate con la previsione di al nuovo art. 2621-ter che prevede una ipotesi speciale di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ai fini della valutazione sulla tenuità del fatto, spetta al Giudice il compito di verificare l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori, in conseguenza dei fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate[61]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

[60] Articolo introdotto dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
[61] Articolo recentemente modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2622 c.c., così come riformato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, si occupa delle falsità nelle comunicazioni sociali delle società quotate.

Deve essere rilevato come tale reato, a differenza di quanto avveniva *ante* riforma, si configura come un reato di pericolo, nel senso che non è più determinante per la non punibilità il fatto che ci sia stato un effettivo danno arrecato ai soci o creditori. Quello che diventa essenziale, e che viene dunque punito, è l'intento comunque di arrecare un danno attraverso false comunicazioni.

La nuova Legge inoltre introduce un sensibile aumento delle pene previste che, nella nuova formulazione, sono ricomprese fra un minimo di tre anni ed un massimo di otto anni.

Per gli altri elementi caratterizzanti la fattispecie incriminatrice del reato si rimanda alle considerazioni già svolte *sub* art. 2621 c.c.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il combinato disposto del co. 1 e del co. 2 della norma in esame introduce un delitto[62] proprio degli amministratori, che consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'occultamento di documenti o dall'impiego di altri idonei artifici, volti a impedire e ad ostacolare lo svolgimento di attività di controllo. Il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode; quindi, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- ai fini dell'integrazione del reato non è necessario che la condotta dell'agente determini l'impedimento del controllo, ma è rilevante anche il solo ostacolo alle attività di verifica;
- il soggetto passivo del reato, il cui controllo viene impedito o ostacolato, può essere il socio, il sindaco o un qualsiasi esponente degli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monostico e dualistico della società;
- si tratta di un reato di danno, per la cui configurazione è necessario che la condotta posta in essere abbia causato un danno per i soci. In assenza di tale danno la condotta è punita quale illecito amministrativo ed è pertanto irrilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel non fornire in maniera completa la documentazione che sarebbe stata necessaria per una compiuta valutazione dei fatti da parte del Collegio Sindacale, con la finalità di non consentire a questi di includere un aspetto rilevante nella propria relazione, quando ciò determini un danno per i soci.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[62] Trattasi di illecito sanzionato penalmente nel solo caso del danno ai soci, essendo altrimenti considerato un illecito di carattere amministrativo e pertanto non rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di effettuarli.

La fattispecie assolve una fondamentale tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi. Al delitto in esame, chiamato ad operare in tutte quelle fattispecie nelle quali non è possibile configurare gli estremi delle altre fattispecie specifiche di aggressione all'integrità del capitale sociale e del patrimonio, può essere attribuita una funzione di chiusura del sistema.

Si fa presente che:

- si tratta di un reato proprio degli amministratori, per cui, tuttavia, sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Il reato non è invece configurabile a carico del socio che sia solo beneficiario della restituzione o della liberazione, senza aver in alcun modo concorso a determinare la volontà dell'amministratore;
- elemento oggettivo del reato è costituito dalla liberazione dall'obbligo di prestare conferimenti o dalla restituzione degli stessi. Tali condotte possono essere poste in essere secondo diverse modalità, anche indirette, come per esempio per compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre – nel caso della liberazione dell'obbligo di conferimento – che tutti i soci ne siano liberati, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- oggetto materiale del reato in questione sono solo i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale;
- il momento consumativo del reato coincide con quello in cui viene intaccato il capitale e non anche le riserve;
- l'elemento soggettivo previsto dalla fattispecie in esame è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà dell'agente di ridurre illegittimamente il capitale sociale attraverso l'indebita restituzione dei conferimenti o la liberazione dei soci.

Si noti che nella fattispecie la restituzione deve avvenire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Pertanto, il reato è escluso nel caso di restituzione avvenuta in ossequio della disciplina civilistica (per le società per azioni, regolamentata dall'art. 2306 c.c.) e si ritiene applicabile soltanto nel caso in cui si sia operato in difetto di una delibera assembleare, mentre l'art. 2629 di cui *infra* si ritiene applicabile ai casi in cui – pur in presenza di una delibera assembleare autorizzativa – la riduzione sia avvenuta in violazione delle disposizioni a tutela dei creditori.

Si può infine osservare come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato, poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci[63].

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel riconoscere un credito per servizi fittiziamente erogati ad una società partecipata soltanto parzialmente, con la finalità di recuperare in tutto o in parte l'impegno finanziario derivante dalla sottoscrizione di un aumento di capitale nella società partecipata.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

---

[63] In tal senso vedi anche STALLA, *I reati societari come presupposto della responsabilità amministrativa della società: aspetti comuni e differenze rispetto alla disciplina fondamentale del D. Lgs. 231/01* - Relazione tenuta all'incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in Roma l'11 marzo 2005 che afferma "*In pratica, non sarà sempre agevole – per il pubblico ministero – dimostrare che il reato societario è stato realizzato nell'interesse della società. Va intanto osservato che una prima "scrematura" dei reati societari rilevanti al fine di fondare la responsabilità amministrativa della società è operata dallo stesso legislatore del D. Lgs 61/02 il quale ha appositamente escluso taluni reati che non solo non possono essere commessi nell'interesse della società, ma che per loro natura vengono necessariamente commessi in danno di questa (la quale assume la veste di parte offesa); è il caso delle infedeltà patrimoniali poste in essere dagli amministratori (e dagli altri soggetti equiparati) in conflitto di interessi e con intenzionalità di danno sociale (artt. 2634 e 2635 cod. civ.). Per altri reati, viceversa contemplati dall'art. 25 ter, la configurabilità di un interesse sociale appare puramente teorica, perché si tratta di condotte normalmente ispirate dall'obiettivo di illecitamente favorire non certo la società in quanto tale (che ne risulta, anzi, per lo più danneggiata nell'integrità del capitale o del patrimonio) ma soci determinati. È il caso, ad esempio, del reato di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.), di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.), ed anche di formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 cod. civ.).*
Per altri reati ancora, come il falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.), l'impedito controllo in danno dei soci (art. 2625 2^ co. cod. civ.) o l'aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.), l'interesse della società può invece configurarsi, ancorché questo sia destinato ad assumere, il più delle volte, un ruolo secondario rispetto all'obiettivo – disinformativo o speculativo – personale dell'agente."

- si tratta di reato proprio che può essere commesso soltanto da soggetti che ricoprano la carica di amministratori della società;
- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalla ripartizione di utili o riserve al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- elemento materiale del reato sono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o riserve che per espresse disposizioni di legge non possono essere distribuiti. Ai fini della punibilità del reato in esame, rileva tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio). Tra gli utili "destinati per legge a riserva" devono poi ricomprendersi solo gli utili destinati a costituire le riserve legali, mentre non rilevano le distribuzioni tratte da riserve facoltative; non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Si sottolinea che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Per le stesse ragioni esposte in corrispondenza della fattispecie di reato precedentemente analizzata, può evidenziarsi come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel distribuire riserve obbligatorie non altrimenti distribuibili, con la finalità di permettere ad alcuni soci di sottoscrivere un aumento di capitale.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, o emesse dalla società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che:

- si tratta di reato proprio che può essere commesso soltanto da soggetti che ricoprano la carica di amministratori della società;
- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'acquisto o dalla sottoscrizione di azioni o quote non consentiti dalla legge. Ad esempio, con riferimento all'art. 2357 c.c. per le società per azioni, sono penalmente rilevanti l'acquisto o la sottoscrizione effettuati con utili non distribuibili e con riserve non disponibili e con riferimento ad azioni non interamente liberate. Si noti che l'art. 2474 c.c. prevede un divieto assoluto di acquisto o sottoscrizione di azioni di quote proprie per le società a responsabilità limitata;
- l'oggetto del reato possono essere azioni o quote sociali proprie o emesse dalla società controllante;
- si tratta di un reato di evento che richiede il verificarsi di una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non disponibili. In assenza di tale lesione il reato non può essere configurato;
- l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di cagionare una diminuzione del capitale sociale o delle riserve obbligatorie, tramite l'illegale acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'acquistare azioni proprie con riserve non distribuibili, con la finalità di sostenere il corso del titolo.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si precisa che:

- si tratta di reato proprio che può essere commesso soltanto da soggetti che ricoprano la carica di amministratori della società;
- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalle operazioni di riduzione del capitale sociale, di fusione o di scissione, quando le stesse siano poste in essere in

contrasto con disposizioni normative volte a tutelare il credito vantato da soggetti terzi nei confronti della società;

- si tratta di un reato d'evento che può dirsi integrato solo nel caso in cui dalle suddette operazioni effettuate in violazione di legge discenda un danno effettivo per i creditori sociali;
- l'elemento psicologico previsto dalla fattispecie è il dolo generico che deve consistere nella previsione e volontà – o quantomeno nell'accettazione del rischio – da parte del soggetto agente di cagionare un danno ai creditori sociali tramite l'effettuazione di operazioni societarie in violazione di legge. L'agente deve pertanto essere consapevole che le operazioni poste in essere violino specifiche disposizioni di legge dettate a tutela dei creditori sociali.

Si sottolinea che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel riconoscere sistematicamente crediti per servizi fittiziamente erogati ad una società partecipata soltanto parzialmente, con la finalità di giungere ad una situazione di perdita significativa, tale da richiedere una riduzione del capitale sociale della stessa.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha introdotto una nuova fattispecie di reato per l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una delle società o altro soggetto giuridico espressamente individuati dalla norma, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, co. 1 c.c.[64].

[64] Art. 2391 c.c.: "1. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dagli amministratori e dai componenti del consiglio di gestione di alcune tipologie prestabilite di società, quali:
  - società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'unione europea;
  - società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante[65];
  - società e altri soggetti giuridici operanti nel settore bancario e degli istituti di credito[66];
  - società e altri soggetti giuridici operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria[67];

---

2. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
3. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
4. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
5. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico

[65] L'art. 116 del D. Lgs. 58/1998, citato dalla norma in esame, si limita a rinviare alla Consob il compito di stabilire i criteri per individuare gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Questi ultimi sono dunque definiti dall'art. 2-bis del regolamento Consob n. 11971/1999.
Art. 2-bis del regolamento Consob n. 11971/1999. Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.
"1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:
a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435 bis, primo comma, del codice civile.
2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:
- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);
- siano negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;
- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.
3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.
4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento".

[66] Ovvero i soggetti posti a vigilanza secondo il disposto del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

[67] Ovvero i soggetti posti a vigilanza secondo il disposto del decreto legislativo n. 58 del 1998.

- società e altri soggetti giuridici operanti nel settore delle assicurazioni private[68];
- [soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D. Lgs. 21 aprile 1993, n.124][69];

- l'elemento oggettivo del reato consiste nella violazione da parte dell'amministratore degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., ovverosia:
  - l'obbligo di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale la sussistenza di un suo conflitto di interessi relativamente ad una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
  - se si tratta di amministratore delegato, l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale;
  - se si tratta di amministratore unico, l'obbligo di dare notizia del conflitto di interessi alla prima assemblea utile;
- gli obblighi suddetti ricorrono in tutti i casi in cui l'amministratore o una terza persona allo stesso legata abbia un interesse personale in un'operazione che interessi anche alla società. Tale interesse deve essere potenzialmente idoneo ad influenzare la libertà decisionale dell'amministratore stesso e a mettere a rischio la sua lealtà nei confronti della società;
- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico. Il soggetto attivo deve dunque agire consapevolmente e con l'intenzione di violare gli obblighi impostigli dall'art. 2391 c.c.

Si noti che il nostro ordinamento prevede il reato di "Infedeltà patrimoniale" (art. 2634 c.c.) che già sanziona le ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, direttori generali e liquidatori che, "avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale". È pertanto da ritenersi che, l'art. 2629-bis si ponga, rispetto all'art. 2634 c.c., in rapporto di specialità, determinato dalla particolare qualifica che deve avere il soggetto attivo ai fini dell'integrazione del reato in esame.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'omettere di comunicare compiutamente la natura e la portata di una determinata operazione per la quale l'amministratore ha un interesse in proprio o per conto di terzi, con la finalità di garantire il soddisfacimento dei propri obiettivi.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote

[68] Ovvero i soggetti posti a vigilanza secondo il disposto del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private.
[69] Il D. Lgs 124/1993, che disciplinava il settore della previdenza complementare, è stato abrogato, a decorrere dal 01 gennaio 2008, dal D. Lgs. 252/2005. Il riferimento, pertanto, risulta ad oggi del tutto privo di significato, in assenza di allineamento dell'art. 2629-bis con la nuova normativa disciplinante la materia.

sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio che può essere commesso soltanto dai soggetti che rivestano la qualifica di amministratori o di soci conferenti;
- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalla formazione o dall'aumento fittizio, anche solo in parte, del capitale sociale. Tali alterazioni fittizie possono essere ottenute:
    - con l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
    - tramite sottoscrizione reciproca di azioni o quote. In questo caso il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
    - con sopravvalutazione dei conferimenti dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione. Si sottolinea che in tal caso, ai fini dell'integrazione del reato, è necessario che la sopravvalutazione sia rilevante e che la norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati. Nel caso in cui la sopravvalutazione riguardi il patrimonio della società trasformata si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi, dopo aver detratto le passività;
- l'elemento psicologico previsto dalla fattispecie in esame è il dolo generico.

Per le stesse ragioni esposte in corrispondenza della fattispecie di reato prevista all'art. 2626 c.c., può evidenziarsi come sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poiché è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della società, atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel sopravvalutare in maniera rilevante il patrimonio immobiliare in occasione di un aumento di capitale riservato in natura, con la finalità di consolidare il controllo sulla società.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli,

cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si specifica che:

- presupposto del reato è la pendenza di una procedura di liquidazione, per il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società di cui all'art. 2272 c.c.;
- si tratta di un reato proprio che può essere commesso solo dai soggetti che rivestano la qualifica di liquidatori, o in quanto nominati dall'Assemblea dei soci e dal Presidente del Tribunale, o di fatto[70]. Può essere chiamato, a titolo di concorso, a rispondere del medesimo reato chiunque con la propria condotta istighi o agevoli il fatto del liquidatore;
- la condotta incriminata consiste nell'anticipazione della ripartizione dei beni sociali tra i soci, ad un momento antecedente al soddisfacimento dei creditori sociali o all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- si tratta di un reato di evento per la cui integrazione si richiede il verificarsi di un danno ai creditori;
- elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo generico, che prevede che il soggetto agente debba prevedere la possibilità e volere - o quantomeno accettare il rischio di - provocare lesione degli interessi e del patrimonio dei creditori.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati[71]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

[70] Come nel caso dei soci che procedessero alla ripartizione dell'attivo senza aver nominato i liquidatori, divenendo così loro stessi liquidatori di fatto.
[71] Articolo recentemente modificato dal Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'ipotesi di reato in esame è integrata ogni qualvolta un amministratore, un direttore generale, un dirigente preposto alla redazione di documenti contabili, un sindaco o un liquidatore, un altro soggetto che eserciti funzioni direttive od un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti menzionati compiono od omettono atti in violazione degli obblighi loro imposti, in seguito ad una dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità.

Si specifica che:

- presupposto del reato in esame è che i soggetti corrotti, seppure siano privati cittadini, appartengano ad una compagine sociale o siano esponenti di un'altra forma di ente privato;
- si tratta di un reato comune che può essere commesso, oltre che dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, dai sindaci, dai liquidatori e da soggetti esercenti funzioni direttive, anche da qualsiasi altro soggetto purché sottoposto alla direzione dei soggetti indicati al co. 1;
- la condotta incriminata consiste nella violazione degli obblighi imposti dall'ufficio ricoperto o dei più generici obblighi di fedeltà, determinata dalla percezione o dalla ricezione di una promessa di denaro o di altra utilità;
- elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo generico, che richiede che il soggetto agente intenda violare gli obblighi inerenti al proprio ufficio o i più generali obblighi di fedeltà in cambio di denaro o altra utilità.

Il terzo comma della norma in esame prevede che sia punito per la commissione del delitto in esame anche il corruttore, ovverosia il soggetto che ha provveduto ad effettuare la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità, anche per interposta persona.

Art. 2635-bis c.c.Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato di istigazione alla corruzione tra privati costituisce come ipotesi di reato autonoma condotte che altrimenti integrerebbero il mero tentativo di commissione del reato di corruzione tra privati. Il primo periodo della fattispecie incriminatrice, infatti, prevede che sia punito colui che offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti individuati come possibili autori del reato di corruzione tra privati, nel caso in cui l'offerta o la promessa non siano accettate, mentre il secondo periodo punisce l'amministratore, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili, il sindaco o il liquidatore, l'altro soggetto che eserciti funzioni direttive o il soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti menzionati che sollecitano la dazione o la promessa di denaro od altra utilità, nel caso in cui il destinatario non raccolga le sollecitazioni.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque, nella condotta prevista dal primo periodo, e dai soggetti previsti come possibili autori del delitto di corruzione tra privati, nella condotta punita dal secondo periodo;
- l'elemento oggettivo è duplice e può sostanziarsi:
    - nell'offrire o promettere denaro o altra utilità ad un possibile autore del reato di corruzione tra privati, affinché violi i propri doveri verso la società o l'ente privato di appartenenza;
    - nel, trovandosi nella condizione prevista per essere potenziale autore di corruzione tra privati, sollecitare ad un terzo la dazione di denaro o di altra utilità, per violare i propri doveri verso la società o l'ente privato di appartenenza;
- il reato si consuma nel momento in cui viene offerta, promessa o sollecitata la dazione di denaro o di altra utilità, senza che si trovi l'accordo tra le due parti in causa. Al contrario, nel caso in cui l'accordo fosse raggiunto, sarebbe configurabile il reato di corruzione tra privati, previsto dall'art. 2635 c.c.;
- l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza e volontà del soggetto agente di offrire o promettere la dazione o di sollecitarla.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La fattispecie in esame, che punisce la condotta di chi, "con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, identifica il bene giuridico protetto nel corretto funzionamento dell'organo assembleare, assicurato dal rispetto del principio maggioritario, attraverso cui si esprime la volontà assembleare e si attua l'interesse sociale. La norma incriminatrice, in sostanza, mira a tutelare la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) e gli amministratori possano effettivamente essere soggetti attivi del reato.
- la "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti, "tali, cioè, da palesare una realtà difforme da quella effettiva ovvero idonei a trarre in inganno e a provocare la deviazione della volontà assembleare verso deliberazioni convergenti da quelle che sarebbero state adottate in assenza della simulazione o della frode"[72].
- la locuzione "atti simulati" contenuta nella norma incriminatrice non va intesa in senso civilistico, ma deve essere inquadrata in una tipologia di comportamenti più ampia. In altri termini, "la locuzione 'atti simulati' non evoca soltanto l'istituto della simulazione regolato dagli art. 1414 e ss. c.c., ma include qualsiasi operazione che artificiosamente permetta di alterare la formazione delle maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere assembleari e di conseguire, così, risultati vietati dalla legge o dallo statuto della società"[73]. La locuzione "atti fraudolenti" presuppone invece una condotta di frode caratterizzata da comportamenti artificiosi, connotati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno[74].
- si tratta di un reato di evento, che si perfeziona con l'effettiva determinazione di una maggioranza assembleare non genuina in conseguenza di atti simulati o fraudolenti;

[72] Cass. Pen., sez. I, 03 marzo 2009, n.17854.
[73] Cass. Pen., sez. I, 03 marzo 2009, n.17854.
[74] Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 2004, n. 7317.

- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie è il dolo specifico. L'autore del reato deve infatti agire, con coscienza e volontà di compiere atti idonei a condizionare le decisioni dell'assemblea determinandone la maggioranza, allo scopo ulteriore di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nella convocazione dell'assemblea dei soci in luoghi e orari anomali e pretestuosi, con la finalità di disincentivare la partecipazione dei soci di minoranza e per tale via consolidare il quorum deliberativo.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o di gruppi societari.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito o dalla divulgazione di notizie false o dalla realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici;
    - con riferimento alla prima tipologia di condotta, per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto, non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si sottolinea inoltre che non può essere ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
    - con riferimento alla seconda tipologia di condotta, occorre precisare che alle "operazioni simulate" vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
    - per "altri artifici" si intende qualsiasi comportamento che sia di per sé idoneo ad indurre in errore il pubblico;
- affinché il reato sia configurabile è necessario che la notizia, la simulazione o l'artificio siano idonei a produrre ripercussioni sul prezzo di strumenti finanziari

non quotati, provocandone la sensibile alterazione, o ad incidere significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone sulla stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari;

- si tratta di un reato di pura condotta, che può dirsi integrato anche nel caso in cui non si verifichi alcuna alterazione nel prezzo degli strumenti finanziari o non risulti compromesso l'affidamento del pubblico nei confronti di alcun istituto di credito;
- l'elemento psicologico previsto dalla norma in esame è il dolo generico.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità di vigilanza, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima o attraverso l'omissione delle comunicazioni dovute.

La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle

comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dai soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, tra i quali possono essere annoverati a titolo esemplificativo gli amministratori, i dirigenti generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i liquidatori e i sindaci;
- l'elemento oggettivo comprende sia condotte a carattere commissivo, quali l'esposizione all'interno delle comunicazioni all'autorità previste dalla legge di fatti materiali non veri o l'occultamento attraverso mezzi fraudolenti di fatti di cui l'autorità avrebbe dovuto essere informata, sia una condotta di tipo omissivo, consistente nel non provvedere ad effettuare le comunicazioni dovute;
- elemento psicologico richiesto dalla norma è, anche in questo caso, il dolo generico.

Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel non fornire in maniera completa la documentazione che sarebbe stata necessaria per una compiuta valutazione dei fatti da parte di Consob, con la finalità di ridurre la possibilità di subire una sanzione a carico della società.

11.7 G - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

L'articolo 25–quater del D. Lgs. 231/01, rubricato "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
   b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
4. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – quater del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 270 c.p. Associazioni sovversive**
- **art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico**
- **art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati**
- **art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale**

- **art. 270-quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo**
- **art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale**
- **art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo**
- **art. 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro**
- **art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo**
- **art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione**
- **art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordini micidiali o esplosivi**
- **art. 280-ter c.p. Atti di terrorismo nucleare**
- **art. 289-bis Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione**
- **art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo**
- **art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo;**
- **art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione;**
- **art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione;**
- **art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;**
- **art. 1 L. n. 342/1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;**
- **art. 2, L. n. 342/1976 Danneggiamento delle installazioni a terra;**
- **art. 3, L. n. 422/1989 Sanzioni;**
- **art. 1 D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15**
- **art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Tale ipotesi di reato tende a colpire le organizzazioni che si propongono di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- l'elemento oggettivo è costituito dalle condotte tipiche dei reati di tipo associativo, quali la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento o la semplice partecipazione ad una congregazione criminale che ha per scopo l'attuazione di un disegno criminoso;
- ciò che diverge, rispetto alle più tradizionali fattispecie incriminatrici di reati associativi, è che in questo caso il programma criminoso alla base dell'associazione perseguita ha uno scopo ben determinato, quale la sovversione dell'ordinamento economico o sociale dello Stato ovvero la soppressione dell'ordinamento politico e giuridico dello Stato;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo sovversivo oggetto del programma associativo.

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tale ipotesi di reato tende a colpire le organizzazioni che si propongono di compiere atti di violenza finalizzati al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- l'elemento oggettivo è costituito dalle condotte tipiche dei reati di tipo associativo, quali la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il

finanziamento o la semplice partecipazione ad una congregazione criminale che ha per scopo l'attuazione di un disegno criminoso;

- ciò che diverge, rispetto alle più tradizionali fattispecie incriminatrici di reati associativi, è che in questo caso il programma criminoso alla base dell'associazione perseguita ha uno scopo ben determinato, quale il terrorismo o l'eversione dell'ordine democratico, ed è caratterizzata dall'impiego della violenza quale metodo sistematico per raggiungere i fini politici oggetto del programma associativo;
  - per "eversione dell'ordine democratico" si intende lo sconvolgimento dell'assetto costituzionale che viene conseguito "disarticolandone le strutture ed impedendone il funzionamento[75]";
  - per la definizione di "terrorismo" si veda infra il paragrafo relativo all'art. 270–sexies c.p.;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato dalla coscienza e volontà di aderire alle idee dell'associazione e di condividere lo scopo eversivo o terroristico oggetto del programma associativo.

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è di tipo "monosoggettivo" e sussidiario a quello descritto all'art. 270-bis in quanto può configurarsi solo qualora la condotta dell'agente non integri gli estremi della "partecipazione" al delitto associativo.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel procurare asilo, ricovero o scampo, nonché un sostentamento alimentare, mezzi di trasporto e di comunicazione a soggetti partecipanti alle associazioni con finalità incriminata;
- l'elemento soggettivo è caratterizzato nella coscienza e volontà di fornire supporto o aiuto a soggetti appartenenti ad associazioni con finalità incriminata;
- il reato non è punibile se commesso in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

[75] Cfr. Cass. pen., sez I, 5 novembre 1987

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni[76].

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. È estremamente probabile tuttavia, che il soggetto agente faccia parte, o comunque collabori con un'associazione finalizzata al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico;
- elemento oggettivo del reato è costituito dal reclutamento e dalla persuasione di una o più persone affinché compiano atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo;
- è un reato di mera condotta in quanto non sono richieste né l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico, né la realizzazione degli atti di violenza per cui i soggetti sono stati reclutati; la condotta di reclutamento con finalità di terrorismo si considera già di per sé idonea a costituire un pericolo per l'integrità del bene protetto, ossia l'ordine pubblico;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione.

La fattispecie è stata recentemente modificata dall'art. 1, co. 1, del D.L. 18.2.2015, n. 7, estendendo la punibilità anche alla persona addestrata.

Art. 270-quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

L'articolo in esame è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, D.L. 18.2.2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle

[76] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 18.2.2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17.4.2015, n. 43.

iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati. È estremamente probabile tuttavia, che il soggetto agente faccia parte, o comunque collabori con un'associazione finalizzata al terrorismo o all'eversione dell'ordine democratico;
- elemento oggettivo del reato è costituito dell'organizzazione, dal finanziamento o dalla propaganda di viaggi all'estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo;
- è un reato di mera condotta in quanto non sono richieste né l'effettiva e concreta realizzazione del progetto terroristico, né l'effettivo trasferimento dei terroristi; la condotta di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo si considera già di per sé idonea a costituire un pericolo per l'integrità del bene protetto, ossia l'ordine pubblico;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore fine della sovversione dell'ordinamento democratico oltre alla coscienza e volontà dell'azione.

Si tratta di fattispecie a carattere residuale e svolge una funzione di chiusura: in virtù della clausola di sussidiarietà espressa si applica, infatti, se il fatto non integra il delitto associativo di cui all'art. 270 bis ovvero il reato di arruolamento di cui all'art. 270 quater.

Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il

compimento di atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Lo scopo dell'introduzione di questo articolo risiede nel tentativo di punire comportamenti ritenuti sufficienti per ritenere sussistenti organizzazioni terroristiche senza la necessità di fornire la dimostrazione della loro effettiva esistenza.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa in esame può consistere in due diverse tipologie di condotta: l'"addestramento", ossia un'attività che non è limitata al trasferimento di informazioni ma prevede una vera e propria somministrazione di specifiche nozioni volte a formare i destinatari e a renderli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico; e l'"informazione", ossia la raccolta e comunicazione di dati utili nell'ambito di un'attività;
- la punibilità è estesa anche all'"addestrato", ossia colui che, al di là dell'attitudine soggettiva di esso discente o dell'efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento.

La fattispecie è stata recentemente modificata dall'art. 1, co. 3, del D.L. 18.2.2015, n. 7, estendendo la punibilità anche alla persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies. Contestualmente è stata altresì prevista la circostanza aggravante speciale per il caso di commissione del reato attraverso l'ausilio di strumenti informatici o telematici, sempre più diffusamente utilizzati per la formazione di nuovi terroristi.

Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

L'articolo si propone di punire chi raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro che siano destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento di condotte con finalità di terrorismo.

A completamento della tutela così apprestata, il secondo comma della norma incrimina le condotte di chi deposita o custodisce i beni o il denaro destinati alla commissione delle azioni con finalità di terrorismo.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- elemento oggettivo del reato è costituito dall'erogazione, messa a disposizione e conservazione di utilità finalizzate al compimento delle condotte terroristiche;
- è un reato di mera condotta in quanto la disposizione precisa che tali comportamenti sono puniti indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per il compimento delle citate condotte, lasciando così trasparire la volontà di anticipare la tutela penale ad atti preparatori di condotte con finalità di terrorismo;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico in quanto l'intento del soggetto agente è quello di sostenere economicamente atti di terrorismo.

Quanto invece al rapporto tra la nuova fattispecie e i singoli reati finanziati, il testo della norma lascia impregiudicata la possibilità che il finanziatore possa rispondere a titolo di concorso nelle singole condotte di terrorismo rese possibili dal finanziamento stesso.

Art. 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

La norma colpisce chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- elemento oggettivo del reato è costituito dalla sottrazione, distruzione, dispersione, soppressione o deterioramento di beni o denaro sottoposti a sequestro preventivo perché destinati a finanziare condotte terroristiche.

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o

astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o per il contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od all'incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nell'attentare alla vita o all'incolumità fisica di una persona, e si consuma col compimento di atti diretti a porre in pericolo l'altrui vita o incolumità personale. L'attentato deve essere posto in essere per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine dello Stato.

Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordini micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nel compiere atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali al fine di perseguire una finalità terroristica. Con tale fattispecie di reato il legislatore ha voluto sanzionare sia il danneggiamento dei beni mobili o immobili altrui, sia le particolari modalità con cui il danneggiamento vuole essere perpetrato, che comportano un gravissimo pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 280 ter c.p. Atti di terrorismo nucleare

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:
1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.
Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.Se

dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Tale ipotesi di reato si sostanzia nella privazione della libertà personale di un soggetto al fine di incutere terrore nella collettività con azioni dirette non contro le singole persone, ma contro quello che esse rappresentano. Costituisce circostanza aggravante l'aver procurato la morte, voluta o non voluta, del sequestrato mentre costituisce situazione attenuante, l'essersi dissociato dal vincolo associativo e dalle convinzioni terroristiche ed eversive del gruppo, favorendo il rilascio della vittima.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Tale ipotesi di reato consiste nell'istigare qualcuno a commettere uno dei reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato disciplinati dagli articoli precedentemente analizzati.

Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

Il delitto in esame derogando al principio stabilito dall'art. 115, secondo cui il mero accordo a commettere un reato non costituisce reato, salvo che la legge disponga diversamente, stabilisce la punibilità degli atti preparatori, in quanto eleva a reato un comportamento che incarna una forma di potenziale pericolo per le istituzioni.
L'esigenza è quella di evitare la riunione degli intenti criminosi, il loro reciproco rafforzamento e le conseguenze che ne deriverebbero.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- elemento oggettivo del reato è costituito dall'accordo tra più soggetti avente l'obiettivo di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 c.p.;
- è un reato di mera condotta in quanto non è richiesta l'effettiva e concreta realizzazione del reato di cui all'articolo 302 c.p..

Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Il presente reato si differenzia dal precedente art. 304 c.p. in quanto è caratterizzato dalla presenza permanente di un'organizzazione associativa, e non da un mero accordo finalizzato al compimento di una delle condotte criminose contemplate all'art. 302 c.p.

Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

L'attività sottoposta a pena detentiva è quella di promozione, costituzione e organizzazione di bande armate.

In assenza di una definizione normativa si considera "banda armata" un gruppo di soggetti, tra cui intercorre un vincolo di permanente collegamento al fine specifico di commettere reati con in supporto di armi; che siano organizzati in modo idoneo allo scopo e soggetti al comando di uno o più capi.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- l'articolo 306 prevede due autonome ipotesi delittuose:
  - la formazione di una banda armata al comma 1 (reato plurisoggettivo);
  - la partecipazione alla banda armata al comma 2 (reato monosoggettivo).

Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
Agli effetti della legge penale, si intendono per i "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Il delitto in esame si differenzia dal concorso nei reati di cui agli artt. 305 e 306 c.p. relativamente al destinatario dell'aiuto. Infatti, gli articoli richiamati si applicano qualora l'aiuto è prestato al singolo nell'interesse dell'intera associazione o banda. Se invece tale aiuto è rivolto al singolo associato o membro della banda o comunque ad una pluralità di soggetti singolarmente intesi trova applicazione la disposizione in esame.

È causa personale di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto costituisce una causa personale di esenzione da pena.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- elemento oggettivo del reato è costituito, fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dall'aver fornito rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ai soggetti attivi dei reati agli articoli 305 e 306 c.p.

Art. 1 L. n. 342/1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- elemento oggettivo del reato è costituito dal comportamento di chi con violenza, minaccia o frode s'impossessi di un aereo con il fine di dirottarlo o distruggerlo;
- l'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- l'entità della pena varia a seconda della realizzazione dell'evento e dalla gravità degli effetti sui passeggeri ovvero sui membri dell'equipaggio.

Art. 2, L. n. 342/1976 Danneggiamento delle installazioni a terra

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune" perché può essere compiuto da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere i comportamenti incriminati;
- elemento oggettivo del reato è costituito dal comportamento di chi danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso al fine di dirottare o distruggere un aereo;
- l'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Art. 3, L. n. 422/1989 Sanzioni

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.
Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

Art. 1 D. L. 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

[omissis]

Tale norma prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Parte della Dottrina estende l'ambito applicativo dell'art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001 anche a tutti i reati commessi in presenza della circostanza aggravante in esame. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, potrebbe diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Tale posizione non sembra tuttavia condivisibile giacché, oltre a comportare l'estensione della responsabilità amministrativa dell'ente oltre i confini della determinatezza, pare in contrasto con il dato letterale dell'art. 25- quater. La norma citata richiama, infatti, i delitti "aventi" finalità di terrorismo e non "commessi" con finalità terroristiche. Sembra dunque necessario che le finalità terroristiche siano elemento costitutivo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, e che non sia sufficiente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 che un qualsiasi reato sia commesso con tale intenzione.

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 9 dicembre 1999

Commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.
(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;
(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.
Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
Commette altresì un reato chiunque:
(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Perché una condotta possa rientrare in una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere i reati summenzionati, risultando già di per sé sufficiente la mera destinazione a tale scopo.

Anche il semplice tentativo di finanziamento di atti terroristici è considerato reato ai sensi del quarto comma della norma in esame.

Si considera colpevole di reato anche chi partecipi come complice, chi organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato o contribuisca al compimento di uno o più reati con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune, qualora tali condotte riguardino la commissione di reati con finalità di terrorismo, di cui sopra.

11.8 H - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1)

L'articolo 25-quater1 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – quater1 del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate

al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nel cagionare una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione e infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo) dalla quale deriva una menomazione sessuale ovvero una malattia nel corpo o nella mente;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di provocare a taluno lesioni personali;
- le condotte incriminate dalla fattispecie in esame, assumono rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti allorquando siano poste in essere da soggetti operanti per conto della società o di sua unità organizzativa determinate azioni volte a praticare, consentire o agevolare pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche che lo prescrivano.

11.9 I - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)

L'articolo 25 – quinquies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro la personalità individuale", così recita:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
> *a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
> *b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
> *c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*
> *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – quinquies del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;**
- **art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile;**
- **art. 600-ter c.p. Pornografia minorile;**
- **art. 600-quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pedopornografico;**
- **art. 600-quater1 c.p. Pornografia virtuale;**

- **art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;**
- **art. 601 c.p. Tratta di persone:**
- **art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi**
- **art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**
- **art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni.**

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tale ipotesi di reato è posta a tutela della personalità individuale, ed in particolare della dignità della persona e della personalità umana, intesa come libertà di agire e volere secondo scelte proprie dell'individuo.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque, cittadino o straniero, ponga in essere una simile condotta ai danni di un cittadino o di uno straniero sul territorio dello Stato italiano, o ai danni di un cittadino italiano in territorio estero;
- l'elemento oggettivo del reato può essere costituito da diversi comportamenti, quali:
    - ridurre una persona in schiavitù: tale concetto è delineata dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926 (recepita dal R.D. n. 1723 del 1928), che la definisce come lo stato o la condizione di un

individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o uno di essi[77];
- ridurre una persona in servitù: ossia ridurre mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, la vittima del reato in una condizione continuativa di soggezione fisica o psicologica allo scopo di costringerla a prestazioni lavorative o sessuali, ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento;

- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di ridurre taluno in schiavitù o servitù;

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel favorire l'ingresso illegale nel nostro paese di ragazzi o ragazze di paesi più poveri, per poi costringerli a lavorare ad orari e condizioni disumani[78].

Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La fattispecie incriminatrice in esame è volta a tutelare il minore da ogni forma di sfruttamento e di violenza sessuale, nonché a salvaguardare il corretto sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale dello stesso.

Si precisa che:

---

[77] La condizione analoga alla schiavitù è quella di fatto, con connotati volta a volta diversi, ma fondamentalmente identici nell'ambito dei rapporti interpersonali, nei quali un individuo ha un potere pieno e incontrollato sull'altro, assoggettato appunto al suo dominio; si ricomprende, pertanto, la servitù per debiti; la servitù per la lavorazione della terra; le istituzioni o pratiche in virtù delle quali una donna è promessa o data in matrimonio dietro un corrispettivo, senza che abbia la facoltà di rifiutare, nonché le istituzioni o le pratiche per le quali il marito, la famiglia ed il clan hanno il diritto di cedere la donna ad un terzo, a titolo oneroso o altrimenti; le istituzioni o le pratiche in forza delle quali un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato dai suoi genitori o da uno di loro sia dal suo tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro di detto fanciullo o adolescente.

[78] La condotta descritta potrebbe essere configurata, a titolo esemplificativo, anche nell'ipotesi remota del concorso nel reato di un soggetto appaltante *insieme* all'appaltatore o al sub-appaltatore, riconducibile all'ipotesi di *dolo eventuale* del primo soggetto, ovvero quando l'agente, pur ponendosi il problema delle condizioni lavorative cui sono sottoposte i lavoratori presso terzi appaltatori, lo abbia risolto nel senso dell'indifferenza della soluzione, accettando l'eventualità che possano esistere situazioni di evidente irregolarità o di possibile sfruttamento dei lavoratori presso i terzi o presso eventuali subappaltatori.

- si tratta di un reato "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti;
- l'elemento oggettivo del reato si sostanzia nel:
  - indurre alla prostituzione un minore: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere una determinata attività; la prostituzione è l'attività di un uomo o di una donna per la quale questi compiono atti sessuali in cambio di una somma di denaro;
  - favorire la prostituzione: il favoreggiamento si configura quando il soggetto agente con il proprio comportamento rende possibile o agevola l'esercizio della prostituzione;
  - sfruttare la prostituzione: lo sfruttamento consiste nell'approfittare di coloro che fanno commercio del proprio corpo, traendone un vantaggio, generalmente economico (ad esempio recependone parte dei guadagni);
  - compiere atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni in cambio di denaro o di altra utilità economica: quest'ultima tipologia di condotta prevista e punita dal secondo comma della norma in esame, determina la punibilità del cliente, c.d. "utilizzatore finale"; si sottolinea che per "atti sessuali" non si intende esclusivamente la congiunzione carnale, ben rientrando in tale definizione "qualsiasi atto di manomissione del corpo altrui – non già soltanto delle parti intime – diverso dalla congiunzione carnale e suscettibile di esercitare la concupiscenza sessuale del soggetto attivo"[79] e che tali atti, ai fini dell'integrazione del reato in esame, devono essere consensuali;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come previsione e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. Il soggetto agente, ai fini dell'integrazione del reato, deve essere a conoscenza della minore età del soggetto passivo del reato, o quanto meno deve figurarsela e compiere ugualmente la condotta incriminata, accettando il rischio che la stessa dispieghi i suoi effetti su un minore.

Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce

[79] Definizione di Padovani.

o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento e allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Tale fattispecie incriminatrice è volta a punire lo sfruttamento di minori a fini pornografici, tramite l'incriminazione di una pluralità di condotte, relative alla produzione o allo scambio di materiale pedopornografico.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune, in quanto può essere compiuta da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti;
- soggetto passivo del reato in esame può essere solo una persona minore degli anni diciotto, senza alcuna differenziazione di età al di sotto di tale soglia;
- l'elemento oggettivo del reato può sostanziarsi nel:
  - utilizzare minori per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico: "utilizzare" consiste in questo caso nel rendere protagonisti di esibizioni pornografiche soggetti minori degli anni 18, senza che rilevi ai fini dell'integrazione del reato che questi siano o meno consenzienti; "materiale pornografico" comprende tutto ciò che consiste in raffigurazione e rappresentazione attinenti alla sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici ecc.;
  - indurre minori a partecipare ad esibizioni pornografiche: l'induzione consiste in una suggestione in grado di persuadere il soggetto passivo a porre in essere volontariamente una determinata attività;
  - commerciare in materiale pedopornografico: per commercio deve intendersi la cessione, effettuata a titolo imprenditoriale e a scopo di lucro, del materiale pedopornografico;
  - distribuire, divulgare, diffondere o pubblicare suddetto materiale: ai fini dell'integrazione del delitto in esame, "distribuire" significa cedere il materiale incriminato ad una pluralità di persone, perché ne possano usufruire; "divulgare" vuol dire rendere accessibile il materiale per un numero indeterminato di persone; "diffondere" vuol dire far circolare il

materiale pornografico; "pubblicizzare" significa mettere in contatto il colpevole con un numero indeterminato di persone, al fine di rendere noto a queste la sussistenza e la disponibilità, presso il medesimo, di materiale pedopornografico, con l'indicazione delle modalità necessarie per l'effettuazione dell'eventuale acquisto;
    - distribuire o divulgare notizie o informazioni, con qualunque mezzo, anche telematico, per adescare o sfruttare sessualmente dei minori: il "mezzo telematico" è un mezzo di comunicazione caratterizzato dall'utilizzazione di reti informatiche collegate alle vie telefoniche (i.e. internet);
    - offrire o cedere, anche gratuitamente, materiale pornografico prodotto attraverso lo sfruttamento sessuale dei minori: "cedere" implica che il prodotto esce dalla sfera di disponibilità di un soggetto e passa in quella di un'altra persona;
- l'elemento soggettivo è il *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. Anche in questo caso, ai fini dell'integrazione del reato occorre che il soggetto agente sia consapevole o quanto meno si figuri che i soggetti rappresentati dal materiale incriminato siano persone minori degli anni 18.

Art. 600-quater c.p. Detenzione o accesso abusivo a meteriale pedopornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a € 1.000,00.

Tale ipotesi di reato punisce gli utenti o utilizzatori finali di materiale pedopornografico.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque;
- soggetto passivo del reato in esame, in quanto raffigurato nel materiale incriminato, può essere solo una persona minore degli anni diciotto, senza alcuna differenziazione di età al di sotto di tale soglia;
- la condotta si sostanzia nel:
    - procurarsi materiale pornografico prodotto mediante utilizzazione sessuale di minori: "procurarsi" implica un comportamento atto ad acquisire la disponibilità materiale del prodotto pornografico; il "materiale

pornografico" comprende ciò che consiste in raffigurazioni e rappresentazioni attinenti alla sfera sessuale, come congiunzioni carnali, atti di libidine, gesti erotici, ecc;
  - detenere lo stesso materiale: "detenere" vuol dire trovarsi nella condizione di avere la disponibilità del materiale pornografico;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice; anche in questo caso, ai fini dell'integrazione del reato occorre che il soggetto agente sia consapevole o quanto meno si figuri che i soggetti rappresentati dal materiale incriminato siano persone minori degli anni 18.

Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Tale ipotesi di reato è di "pericolo astratto", perché la produzione e la diffusione di siffatto materiale sono tali da incentivare quei comportamenti devianti, in grado, a loro volta, di originare ulteriori condotte lesive del bene giuridico finale dell'integrità psicofisica del minore.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato può essere costituito dalla commissione di una delle condotte previste e punite dall'art. 600-ter c.p. effettuata utilizzando immagini di minori o parti di esse anche di carattere virtuale mediante l'ausilio di tecniche grafiche e di mezzi di comunicazione telematica, o dalla detenzione di materiale così prodotto;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.

Tale ipotesi di reato punisce coloro che sfruttano la pratica del turismo sessuale, nei casi in cui questo abbia da oggetto minori.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nell'organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. Ai sensi della norma in esame, per "organizzare" significa predisporre tutto quanto necessario e richiesto dal cliente ai fini della sua vacanza volta alla fruizione di prostituzione minorile; "propagandare" vuol dire diffondere una notizia attraverso i vari mezzi di comunicazione ai fini di attrarre e persuadere una clientela;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, vi è l'ulteriore fine di permette la fruizione e fruire di attività di prostituzione a danno di minori;

Art. 601 c.p. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.
La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo[80].
Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. b, D. Lgs. 4.3.2014, n. 24, in attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

[80] I commi 3° e 4° sono stati inseriti dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Anche in questo caso, come per il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù, il reato in esame è volto a reprimere comportamenti lesivi della personalità individuale e della dignità umana. Sono infatti punite dalla norma in esame le condotte volte a limitare la libertà di circolazione dei soggetti, operate con l'uso della forza, sia fisica che morale.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque;
- in seguito alla riforma normativa, l'elemento oggettivo del reato può sostanziarsi:
  - nel reclutamento, nell'introduzione nel territorio dello Stato, nel trasferimento anche al di fuori di esso, nel trasporto, nella cessione dell'autorità sulla persona, nell'ospitalità ad una o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 600;
  - nella realizzazione delle condotte sopra descritte su una o più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha l'autorità;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, in quanto il soggetto attivo deve agire allo scopo di indurre o costringere le vittime a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Se le condotte di tratta di persona sono commesse su un soggetto minore, anche al di fuori delle modalità sopra descritte, si applicano le pene previste dal comma 1.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Si precisa che:

- la condotta si sostanzia nell'alienare o cedere una persona che si trova in stato di schiavitù o servitù: "alienare" significa trasferire a titolo oneroso, la titolarità del diritto di proprietà in capo ad un soggetto diverso dall'alienante; "cedere" vuol dire trasferire a qualcuno anche a titolo gratuito, determinati diritti, tramite negozi giuridici;
- l'elemento soggettivo è di *dolo generico*, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato modificato con l'entrata in vigore della Legge 19 ottobre 2016 n. 199 nominata *"Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo"*.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque recluti un lavoratore ovvero utilizzi manodopera;
- l'elemento oggettivo del reato si sostanzia in una duplice ed alternativa condotta consistente nel:

  - reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento mediante approfittamento dello stato di bisogno in cui versano i lavoratori;
  - utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendola a condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno in cui versa;
- per "sfruttamento", come specificato dalla norma, deve intendersi:
  - la reiterata corresponsione di retribuzioni che sia palesemente difforme da quanto previsto dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
  - la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza od a situazioni alloggiative degradanti.
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente di compiere una delle condotte previste dal comma 1 della norma in esame;
- il secondo comma stabilisce degli incrementi di pena per il soggetto attivo del reato nel caso in cui i fatti previsti dal comma 1 siano commessi tramite violenza e minaccia.

Art. 609 – undecies c.p. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Il reato è stato introdotto all'interno del codice penale dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172, in attuazione della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

Il reato di adescamento di minori è finalizzato ad anticipare la soglia di punibilità ai comportamenti strumentali alla commissione di altri e più gravi reati. Il Legislatore, preso

atto della maggior tutela richiesta per beni giuridici protetti, attraverso la fattispecie incriminatrice in esame fa sì che siano punibili anche coloro che pur non essendo riusciti ad attentare all'integrità fisica e morale di un minore, abbiano posto in essere una condotta finalizzata all'approccio con l'intenzione di compiere successivamente altro più grave reato.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque;
- l'elemento oggettivo del reato si sostanzia nell'adescare un soggetto di età inferiore ai 16 anni;
    - per "adescamento", come specificato dalla norma, deve intendersi il compimento qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore e, dunque, ad abbassarne le difese, che sia compiuto attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, in quanto il soggetto attivo deve agire allo scopo di commettere altro più grave reato contro l'integrità fisica e morale del minore. Ai fini della sussistenza del dolo, è necessario che il soggetto agente sia consapevole che l'età anagrafica del minore è inferiore agli anni 16;
- si tratta di un reato di natura sussidiaria o residuale, che si ritiene integrato nel solo caso in cui il fatto commesso dal soggetto non costituisca più grave reato; pertanto, il reato di adescamento di minore sarà integrato nel solo caso in cui il soggetto agente non riesca nei suoi intenti o si ravveda prima di realizzare il reato-scopo che lo ha portato ad approcciare il minore.

11.10 L - ABUSI DI MERCATO (ART. 25–SEXIES)

L'articolo 25–sexies del D. Lgs. 231/01 (rubricato "Abusi di mercato") così recita:

> *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
> *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".*

Il Legislatore che ha novellato la parte V, titolo I–bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187-quinquies e rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di illecito operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187–bis e 187–ter del TUF.

L'articolo 187-quinquies (rubricato "Responsabilità dell'ente") così recita:

> *L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
> *a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
> *b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*
> *Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*
> *L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*
> *In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo."*

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – sexies del D. Lgs. 231/01 e gli illeciti amministrativi presupposto introdotti dall'art. 187 – quinquies del D. Lgs. 58/98 sono i seguenti:

- **art. 184 D. Lgs. 58/1998 Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate);**
- **art. 185 D. Lgs. 58/1998 Manipolazione di mercato;**
- **art. 187-bis D. Lgs. 58/1998 Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate;**
- **art. 187-ter D. Lgs. 58/1998 Manipolazione di mercato;**
- **art. 187-quinquies TUF Responsabilità dell'ente.**

Gli articoli delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e dell'illecito amministrativo e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)[81]

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per

[81] Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della legge. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

La fattispecie è caratterizzata dall'esigenza di tutela del mercato e punisce chi, in ragione del proprio ruolo e in possesso di informazioni privilegiate di cui all'art. 181 D. Lgs. 58/98, dolosamente compie attività in proprio o per conto di terzi sugli strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime; comunica ad altri dette informazioni o raccomanda altri affinché essi compiano le attività di acquisto, vendita o altre operazioni.

Per potersi parlare di "informazione privilegiata" si deve trattare di un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Rientrano nel novero delle informazioni privilegiate non solo i fatti accaduti nella sfera di attività degli emittenti ma tutte le informazioni di carattere preciso concernenti gli stessi emittenti o gli strumenti finanziari, capaci di influenzare, se rese pubbliche, sensibilmente il prezzo di tali strumenti.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto precedente sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Si precisa che:

- si tratta di un reato "comune", poiché ai fini dell'integrazione del reato non si richiede che il soggetto attivo sia in possesso di una particolare qualifica soggettiva maè necessario che l'agente si trovi ad essere in possesso di informazioni privilegiate "in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un' attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio" (*insider primario*), oppure "a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose"; tuttavia la fattispecie incriminatrice è estesa anche a tutti coloro che non hanno acquisito in maniera diretta l'informazione privilegiata (*insider secondari*) - in ragione delle qualità si cui sopra (*insider primario*) – ma riferita a loro da uno dei soggetti che rivesto le qualifiche su indicate.
- l'elemento oggettivo del reato può consistere nel:
  - utilizzare le informazioni per acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, direttamente o indirettamente e per conto proprio o di terzi;
  - comunicare ad altri le informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio della propria attività;
  - utilizzare le informazioni per raccomandare o indurre altri a compiere operazioni su strumenti finanziari;
- l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà del soggetto agente di porre in essere la condotta tipica.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'acquistare azioni dell'emittente qualche giorno prima della pubblicazione del progetto di bilancio, sulla base delle informazioni privilegiate cui si ha accesso in ragione del proprio ruolo presso l'emittente.

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato[82]

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.

[82] Ai sensi dell'art. 39, co. 1, della legge. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:
a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

Nel caso della manipolazione di mercato, la realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dalla diffusione di notizie false o dalla realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici;
    - per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando questa, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per l'integrazione del reato occorre che tali notizie false vengano divulgate; non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
    - alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;

  - per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi";
- affinché il reato sia configurabile non è sufficiente la mera realizzazione delle attività previste dalla norma. Occorre infatti altresì che la notizia, l'operazione simulata o l'artificio siano idonei a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della fattispecie in esame è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di porre in essere la condotta tipica.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel diffondere, in ragione del proprio ruolo apicale presso l'emittente, un'indicazione sufficientemente precisa dell'ottenimento di un importante prestito bancario in un momento di grave tensione finanziaria, quando invece si è soltanto in fase di istruttoria, con la finalità di permettere un pronto recupero al corso del titolo.

Art. 187-bis TUF Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00[83] *chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

[83] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

La fattispecie è similare a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, cui si fa rinvio.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel raccomandare ad un fornitore la vendita delle azioni dell'emittente, sulla base delle informazioni privilegiate cui si ha accesso in ragione del proprio ruolo presso l'emittente, con l'obiettivo di mantenere un buon rapporto commerciale con questi.

Art. 187-ter TUF Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.
(abrogato)
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Si precisa che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art. 185 TUF, è rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Non è invece prevista la condotta tipicamente dolosa dell'intento ingannatorio derivante dal porre "*in essere operazioni simulate o altri artifizi"*, caratteristico del corrispondente reato, mentre si noti che le notizie possono essere anche semplicemente fuorvianti.
A differenza di quanto previsto dall'art 185 TUF, per l'integrazione dell'illecito amministrativo in esame non occorre che le notizie diffuse siano di idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, risultando sufficiente la loro falsità.

Si noti infine che l'elenco dei comportamenti di cui all'articolo non è definitivo, ma potrà essere integrato da Consob.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel diffondere nell'apposita sezione del sito internet dell'emittente un comunicato stampa difforme rispetto a quello diffuso al mercato

per il tramite dei canali istituzionali, senza intervenire per la correzione del primo comunicato, di natura in tal senso fuorviante.

Art. 187-quinquies TUF Responsabilità dell'ente

L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014[84]*:*
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Il nuovo art 187-quinquies T.U.F. sancisce una vera e propria responsabilità dell'ente da illecito amministrativo, distinta da quella della persona fisica, anche se da questa derivante. Il primo periodo del co. 1 dell'art. 187-quinquies, nella nuova formulazione, prevede che: "L'Ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma l-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014."

Se nella vigenza di una responsabilità civile derivante dalla responsabilità amministrativa della persona fisica l'Ente rischiava di vedersi comminata una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 20.000 e 3.000.000 euro in caso di commissione di "Abuso di informazioni privilegiate", oggi la persona fisica che commette l'illecito di "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate" (la nuova rubrica introdotta dal D.lgs. 107/2018) rischia la sanzione pecuniaria da 20.000 a 5.000.000 euro e l'Ente, dal canto

[84] Alinea così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 107 del 10.8.2018.

suo, come anticipato poc'anzi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 15.000.000 euro, ovvero fino al 15% del fatturato, quando tale importo è superiore a 15.000.000 euro, nel caso in cui l'illecito sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Parimenti accade per la "Manipolazione del mercato": se nella vigenza della responsabilità civile derivante da responsabilità amministrativa della persona fisica l'ente rischiava di vedersi comminata una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 20.000 e 5.000.000 euro, oggi l'Ente, ove ricorrano interesse e/o vantaggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 20.000 a 15.000.000 euro, ovvero fino al 15% del fatturato, quando tale importo è superiore a 15.000.000 euro e il fatturato è determinabile ex art. 195, comma 1 bis.

L'art. 187 quinquies, comma 3 continua, poi, a prevedere che l'Ente non sia responsabile "se dimostra che le persone sopra indicate (n.d.r. le persone fisiche, recte i soggetti apicali) hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi", ponendo così in capo allo stesso un onere probatorio rigoroso, che supera la presunzione di non colpevolezza vigente nell'ordinamento penalistico e si presenta anche più rigido rispetto a quello che ogni ente ha nell'ambito della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231 01.

Peraltro, quest'ultimo riferimento alla responsabilità ex D. Lgs. 231 01 è rafforzato dal successivo comma 4 dell'art. 187 quinquies, anch'esso rimasto immutato, ove si legge che "[…] in relazione agli illeciti amministrativi menzionati, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del d.lg. 231 01*"* con ciò assegnando rilievo esimente all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, affermando l'autonomia della responsabilità dell'ente anche nei casi di autore non identificato e prevedendo, altresì, la riduzione della sanzione nelle ipotesi di danno patrimoniale di particolare tenuità o in seguito a condotte riparatorie.

E se questo è il nuovo assetto normativo della responsabilità dell'ente nel caso di illeciti di *market abuse* secondo il T.U.F., pare senz'altro importante evidenziare come l'art. 25 sexies D.Lgs. 231 01 sia rimasto assolutamente invariato e, come dunque, ad oggi, all'Ente possa essere, altresì, imputata la responsabilità ex art. 25 sexies D.lgs. 231 01 e, pertanto, comminata una sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, il che significa – tenuto conto del valore massimo che ciascuna quota può avere – una sanzione pecuniaria fino a 1.549.370,00 euro.

In definitiva, allo stato attuale, per i reati di *market abuse* l'autorità Giudiziaria può applicare la sanzione pecuniaria anzidetti ex art. 25 sexies D.lgs. 231 01 e la Consob, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 terdecies T.U.F. può irrogare sanzioni amministrative per un importo fino a dieci volte superiore.

La disciplina di nuovo conio limita la sua portata al profilo della sanzione pecuniaria ed ignora completamente la dimensione processuale del ne bis in idem destando, a tal proposito, alcune perplessità nei primi commenti, tenuto anche conto delle recenti sentenze della CGUE del 20 Marzo 2018[85].

[85] Cfr. sentenze Menci, Ricucci, Di Puma.

Art. 187-bis TUF Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00[86] *chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

[86] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni

La fattispecie è similare a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, cui si fa rinvio.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel raccomandare ad un fornitore la vendita delle azioni dell'emittente, sulla base delle informazioni privilegiate cui si ha accesso in ragione del proprio ruolo presso l'emittente, con l'obiettivo di mantenere un buon rapporto commerciale con questi.

Art. 187-ter TUF Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00[87] *chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.*

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

[87] La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall'art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati: euro ventimila in euro centomila; euro cinque milioni in euro venticinque milioni

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa

Si precisa che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art. 185 TUF, è rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Non è invece prevista la condotta tipicamente dolosa dell'intento ingannatorio derivante dal porre "*in essere operazioni simulate o altri artifizi"*, caratteristico del corrispondente reato, mentre si noti che le notizie possono essere anche semplicemente fuorvianti.
A differenza di quanto previsto dall'art 185 TUF, per l'integrazione dell'illecito amministrativo in esame non occorre che le notizie diffuse siano di idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, risultando sufficiente la loro falsità.

Si noti infine che l'elenco dei comportamenti di cui all'articolo non è definitivo, ma potrà essere integrato da Consob.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel diffondere nell'apposita sezione del sito internet dell'emittente un comunicato stampa difforme rispetto a quello diffuso al mercato per il tramite dei canali istituzionali, senza intervenire per la correzione del primo comunicato, di natura in tal senso fuorviante.

11.11 M - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)

L'articolo 25 – septies del D. Lgs. 231/01, come modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e rubricato "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*", così recita:

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55[88], comma 2, del decreto legislativo attuativo della*

[88] Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
1. è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:
   a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1);
   b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro mesi a otto mesi se la violazione è commessa:
   a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f). g);
   b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
   c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. *omissis*
4. *omissis*
5. *omissis*
6. *omissis*

Si ricorda che l'articolo 29, comma 1 recita:
"*Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41."
Per completezza, si precisa che l'art. 31, comma 6, elenca una serie di attività maggiormente a rischio, nelle quali è obbligatoria in ogni caso l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. In particolare si citano i casi di *aziende industriali di cui all'art. 2 del D.lgs 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; delle centrali termoelettriche; degli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Dlgs 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (Attuazione delle direttive EURATOM 80 / 836, 84 / 467, 84 / 466, 89 / 618, 90 / 641 e 92 / 3 in materia di radiazioni ionizzanti); delle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; delle aziende estrattive con oltre 50 lavoratori; delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.*
L'articolo 268 del Decreto classifica gli agenti biologici e in particolare le lettere c) e d) classificano gli agenti del gruppo 3 (agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) o del gruppo 4 (agente biologico che può provocare malattie gravi in

delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – septies del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 589 c.p. Omicidio colposo**
- **art. 590 c.p. Lesioni personali colpose;**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche).
I rischi da atmosfere esplosive sono disciplinati dal Titolo XI del D. Lgs. 81/08.
I rischi da esposizione a sostanze pericolose dei tipi cancerogeni e mutageni sono disciplinati dal Titolo IX, Capo II del D. Lgs. 81/08.
I rischi da esposizione alle attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto sono disciplinati dal Titolo IX, Capo III del D. Lgs. 81/08.

Le attività disciplinate dal Titolo IV, caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno, sono quelle relative ai cantieri temporanei e mobili.

Art. 589 Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può' superare gli anni quindici.

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte ed è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un qualunque comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

È circostanza aggravante del reato comune l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; similarmente si ricorda che la responsabilità dell'ente è possibile soltanto se il reato si consuma in violazione delle norme anti-infortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel causare la morte di una persona, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, intraprendendo una manovra di sorpasso in prossimità di una curva con scarsa visibilità.

Art. 590 Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Nel caso di specie l'interesse tutelato è l'incolumità fisica della persona. La condotta consiste in un qualsiasi comportamento colposo dal quale deriva una lesione personale di natura grave o gravissima, a norma dell'articolo 583 del codice civile.

La lesione è grave quando dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona;
- un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima quando dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo;
- la perdita della capacità di procreare;
- una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione del viso;
- lo sfregio permanente del viso.

Inoltre, nell'art. 25-septies, lo specifico richiamo al comma 3 dell'art. 590 c.p., il quale individua una circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto nella violazione delle norme "per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e non anche in quelle sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro, potrebbe far sorgere il dubbio in ossequio al principio di stretta legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/01, che non sia ravvisabile la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla fattispecie di lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da malattia professionale.
Tuttavia, a favore di un'interpretazione estensiva, che ricomprenda nelle lesioni colpose gravi o gravissime anche le malattie professionali, si può richiamare quella giurisprudenza che in tema di infortuni sul lavoro tende a far coincidere il concetto

infortunio-malattia, nonché il riferimento testuale dell'art. 25-septies alle norme "a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", che induce a ritenere che il legislatore abbia inteso, con riguardo alle lesioni colpose gravi o gravissime, estendere la responsabilità degli enti alle malattie professionali.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel causare una mutilazione che renda inservibile un braccio di una persona, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, causando un sinistro in corrispondenza del passaggio pedonale, a causa dell'alta velocità.

11.12 N - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

L'art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio", introdotto all'interno dell'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti dal D. Lgs. 231/2007 e recentemente modificato ed integrato dalla L. 186/2014, così recita:

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – octies del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 648 c.p. Ricettazione;**
- **art. 648-bis c.p. Riciclaggio;**
- **art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;**
- **art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio.**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 648 Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). (3)
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione pu nita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.00,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Tale ipotesi di reato si realizza non solo nel momento dell'acquisto, della ricezione o dell'occultamento del denaro o di beni ma anche nel momento dell'intromissione. Infatti, la fattispecie criminosa in questione punisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, o a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento. Inoltre, il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Si precisa che:

- presupposto indefettibile ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è l'esistenza di un reato presupposto, *(*ma non è necessario che tale reato sia giudizialmente accertato) dal quale provengono le cose oggetto dell'azione incriminata. Non è invece necessario che il bene provenga dalla commissione di un delitto appartenente alla famiglia dei reati contro il patrimonio, ben potendo il reato presupposto essere posto a tutela di un qualsiasi altro bene giuridico;
- l'elemento oggettivo del reato consiste nel:
    - eseguire qualsiasi attività negoziale che consente di trasferire il possesso del bene, gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo, da un soggetto ad un altro;

- conseguire il possesso del bene in maniera diversa da quella precedentemente esposta;
- nascondere e/o occultare il bene dopo averlo avuto a disposizione;
- mettere in relazione il soggetto che ha commesso il reato presupposto e colui che esegue la condotta tipica della ricettazione;

- oggetto materiale del reato è, come in parte già anticipato, il prezzo, il frutto o il prodotto di un altro delitto;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Con l'art.8 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, rubricato "Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione", è stata introdotta l'aggravante specifica di cui al secondo periodo del primo comma, nel caso in cui oggetto del reato sia provento di rapina o di estorsione aggravate ai sensi dell'art. 628, comma 3, c.p.[89] o si tratti di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'acquistare dei beni o delle materie prime che provengono da un furto[90], con conseguente vantaggio economico derivante dal minor costo sostenuto.

Art. 648-bis Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre

---

[89] Art. 628 c.p. **Rapina**. *"[omissis]*
La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne;
3-sexies) se il fatto è commesso in presenza di un minore".

[90] Al fine della configurabilità del reato è sufficiente che si abbia la certezza dell'esistenza del delitto da cui proviene il bene, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti; secondo una parte della dottrina è configurabile anche il dolo eventuale, ovvero quando *l'agente, pur ponendosi il problema della provenienza forse illegittima del bene, lo abbia risolto nel senso dell'indifferenza della soluzione, accettando l'eventualità di una sua provenienza delittuosa*; se invece è rimproverabile una mera negligenza, si applicherebbe il reato di cui all'art. 712 c.p. – Acquisto di cose di sospetta provenienza.

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato "comune" tutela il "patrimonio" e "l'ordine economico" attraverso la punibilità di comportamenti atti a sfruttare capitali illegittimamente acquisiti mettendoli in circolazione sul mercato.

Si precisa che:

- la condotta incriminata presuppone l'esistenza di un reato che non necessariamente deve avere ad oggetto la creazione di capitali illeciti, ma può consistere in qualsiasi delitto, compreso lo stesso riciclaggio (cd. Riciclaggio indiretto).;
- l'elemento oggettivo della fattispecie in esame consiste nel:
    - rimpiazzare o trasferire la titolarità di denaro o altri beni provenienti da un reato;
    - compiere azioni volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità derivanti dalla commissione di altri reati.
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- costituisce *circostanza aggravante* l'aver agito nell'esercizio di un'attività professionale, mentre costituisce *circostanza attenuante* la provenienza dei proventi da un delitto – presupposto - per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'accettare in pagamento denaro che provenga da una attività illecita[91], così ostacolando la provenienza delittuosa.

[91] Al fine della configurabilità del reato è sufficiente che si abbia la certezza dell'esistenza del delitto da cui proviene il denaro, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti; secondo una parte della dottrina è configurabile anche il dolo eventuale, ovvero quando *l'agente, pur ponendosi il problema della provenienza forse illegittima del denaro, lo abbia risolto nel senso dell'indifferenza della soluzione, accettando l'eventualità di una sua provenienza delittuosa*.

Art. 648-ter Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato tutela il "patrimonio" e "l'ordine economico" attraverso la punibilità di comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo consiste nell'investire, a scopo di lucro, in via continuativa, denaro beni o altre utilità provenienti da delitto;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;
- la norma in esame trova applicazione soltanto quando non sono configurabili i delitti di ricettazione e riciclaggio, si tratta infatti di fattispecie sussidiaria;

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nell'utilizzare nel processo produttivo i beni o le materie prime che provengono da un furto.

Art. 648-ter.1 Autoriciclaggio ([92])

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[92] La fattispecie incriminatrice in esame è stata introdotta all'interno dell'ordinamento penale italiano dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 ha introdotto nel sistema penale il delitto di autoriciclaggio, accogliendo quindi le raccomandazioni internazionali (ed in particolare dalla Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione e la Convenzione Onu, ratificate in Italia con la legge 28 giugno 2012 n. 110 e con la legge 16 marzo 2006 n. 146) che già prevedevano l'autoriciclaggio come ipotesi delittuosa autonoma.

Va evidenziato che:

- l'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta dell'autore di un delitto non colposo che impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto;
- si tratta di un reato proprio che si discosta dalle fattispecie di "riciclaggio" e di "reimpiego" proprio per la qualifica soggettiva del suo soggetto agente che deve necessariamente coincidere con il soggetto autore del reato dal quale derivano le risorse da impiegare, sostituire, trasferire o con un suo concorrente;
- il reato si consuma nel momento in cui vengano poste in essere le azioni di impiego, sostituzione e trasferimento, senza che rilevi che le stesse riescano effettivamente ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni su cui si estrinsecano, risultando sufficiente la loro idoneità a tale scopo;
- l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice;

- è prevista una *condizione di non punibilità* nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale;
- costituisce circostanza aggravante il caso in cui i fatti siano stati commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, mentre opera una *circostanza attenuante* specifica nei casi in cui l'autore del reato si adoperi "per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto";
- è previsto che il reato di autoriciclaggio trovi applicazione anche qualora l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Un esempio interessante in cui potrà trovare applicazione la nuova fattispecie incriminatrice è l'ipotesi di chi presenta una dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai sensi dell'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000. In questo caso, il denaro proveniente da tale delitto è l'imposta risparmiata per effetto della condotta evasiva. Se il contribuente che ha commesso il reato (delitto non colposo) impiega tali proventi nell'ambito di attività imprenditoriali o di attività finanziarie, oltre al reato di dichiarazione infedele sarà integrato anche quello di autoriciclaggio.

11.13 O – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1)

L'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/01, rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", così recita:

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
   per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2.
2. *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
   b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È inoltre opportuno riportare alcune definizioni:

- «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
- «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

- «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente e a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – octies.1 del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti);**
- **art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;**
- **art. 640-ter c.p. Frode informatica (aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale).**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Tale ipotesi di reato mira a sanzionare tutte quelle condotte di indebito utilizzo, falsificazione e/o alterazione non solo di "carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi", ma anche di "ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti"

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta incriminatrice si sostanzia nell'indebito utilizzo e falsificazione di qualsiasi strumento di pagamento, materiale (es. carte di credito) ed immateriale (es. bonifici, monete elettroniche), purché diverso dai contanti, al fine di trarne un vantaggio per sé o per altri;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di procurare a sé o ad altri un vantaggio, tramite l'utilizzo indebito di strumenti di pagamento materiali ed immateriali;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.493 *ter* c.p. è punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, nonché con le sanzioni interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01.

Art.493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1.000,00.

Tale ipotesi di reato è volta a sanzionare tutte quelle condotte illecite che possono essere funzionali (o anche solo prodromiche) alla commissione degli altri reati in materia di frodi e/o falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- la condotta incriminatrice di tale reato è la vendita e/o il possesso - a vario titolo – di dispositivi e/o apparecchiature, comprese quelle informatiche, progettate e/o adattate "al fine di commettere un reato" avente ad oggetto uno strumento di pagamento diverso dai contanti;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di mettere a disposizione o utilizzare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico strutturali, sono costruiti per commettere tali reati;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.493 *quater* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, nonché nelle misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01.

Art.640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Tale ipotesi di reato (già contemplato nel perimetro dei reati – presupposto di cui al D.Lgs. 231/01, ma solo ove commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) mira in questo caso a punire, i casi in cui il reato di frode informatica produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale e, nelle ipotesi di ricorrenza di tale aggravante, il delitto di frode diviene presupposto di responsabilità amministrativa per l'ente.

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta incriminatrice si sostanzia nel trasferimento di denaro attraverso l'alterazione di un sistema informatico;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di provocare un trasferimento illecito di denaro tramite l'alterazione di uno strumento informatico o intervenendo senza diritto su dati e informazioni contenuti all'interno di un sistema informatico;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.640 *ter* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

11.14 P - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)

L'art. 25-novies del D. Lgs. 231/01, rubricato "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*", così recita:

2. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
3. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art 25-novies del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 171 commi 1 lett. *a-bis)* e 3 L. 633/41**
- **art. 171-bis L. 633/41**
- **art. 171-ter L. 633/41**
- **art. 171-septies L. 633/41**
- **art. 171-octies L. 633/41**

Tali fattispecie di reato sono previste dal Titolo II, Capo III, Sezione II – dedicata alle "Difese e sanzioni penali" - della L. 22 aprile 1941, n. 633 in tema di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Gli articoli delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 171 commi 1 lett. *a-bis)* e 3 L.633/41

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(…omissis)
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
(…omissis)
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La disposizione è volta a tutelare il diritto d'autore da abusive riproduzioni ed esecuzioni delle opere protette.

Il co. 1 lett. *a-bis*) dell'art. 171 è prevalentemente diretto alla tutela del diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune, che può essere perpetrato da parte di chiunque;
- l'elemento oggettivo del reato consiste nella diffusione tra il pubblico di un'opera protetta dal diritto d'autore o di una sola parte di essa, attraverso l'immissione della stessa in un sistema di reti telematiche. Si tratta di un reato a forma libera, poiché si consuma indipendentemente dalle modalità concrete di realizzazione della fattispecie, tuttavia ai fini dell'integrazione del reato è necessario che l'opera sia diffusa tramite un sistema di reti telematiche (i.e. internet) ed è punibile soltanto il soggetto che per primo l'abbia immessa in tale sistema;
- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico. Ai fini della configurazione del reato, infatti, non rileva lo scopo personale dell'agente (l'eventuale fine di ottenere un profitto) né l'uso dell'opera che si consente al pubblico mediante la diffusione.

La previsione di cui al co. 3 dell'art. 171 è posta a tutela dei diritti morali e personali dell'autore, ma non introduce un'ipotesi autonoma di reato bensì una circostanza aggravante di tutte le fattispecie previste al co. 1.

Ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa dell'ente, la circostanza aggravante in questione, configurabile nei casi in cui la condotta sia realizzata su di "un'opera altrui non destinata alla pubblicazione", ovvero "con usurpazione della paternità dell'opera" oppure "con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima" e soltanto se dalla stessa derivi "offesa all'onore e alla reputazione dell'autore", rileva solo se innestata sulla condotta prevista e punita dal co. 1 lett. a-bis).

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita di tipo omissivo nell'immettere tramite *peer-to-peer* ovvero caricare su un sito *web* opere dell'ingegno altrui, per esempio un articolo oppure un'opera cinematografica, senza averne diritto.

Art. 171-bis L.633/41

> *Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*
> *Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Le fattispecie incriminatrici sono state descritte dal legislatore in maniera analitica al fine di adeguare perennemente l'apparato normativo alla rapida evoluzione tecnologica. In tal modo, è stata apprestata una forma di tutela diffusa da condotte illecite che hanno come oggetto software o il contenuto di banche dati illegittimamente riprodotti su supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Per quanto concerne il reato introdotto dal primo comma della norma in esame, si precisa che:

- l'elemento oggettivo è costituito dalla duplicazione abusiva di software, o dall'importazione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla detenzione a scopo

commerciale o imprenditoriale, o dalla concessione in locazione di programmi contenuti su supporti non contenenti il contrassegno della SIAE[93];
    - ai fini dell'integrazione del reato la duplicazione deve essere effettuata abusivamente, ovvero l'autore del reato deve creare copie di un determinato programma informatico in mancanza di autorizzazione o in violazione delle disposizioni poste a tutela del diritto di autore sul programma stesso;
    - la mera detenzione di un programma contenuto su un supporto non contrassegnato non costituisce condotta illecita ai sensi della norma in esame. Ai fini della configurabilità del reato è infatti richiesto che la detenzione avvenga per scopo commerciale o imprenditoriale[94];
- oggetto materiale del reato sono i programmi informatici contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), oppure qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a disposizione di un programma informatico;
- l'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico. Si richiede infatti che il soggetto attivo agisca al fine di trarre profitto dalla realizzazione della condotta criminosa.

Con riferimento al reato introdotto dal secondo comma della norma in esame si specifica che:

- l'elemento oggettivo consiste nel:
    - riprodurre, trasferire, distribuire, comunicare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione delle previsioni contenute negli art. 64-quinquies e 64-sexies della l. 633/1941, e quindi in assenza

[93] La normativa sul diritto d'autore, al fine di tutelare gli autori e gli editori di opere dell'ingegno, ha previsto che, allo scopo di garantirne e tutelarne l'originalità, tutti i supporti materiali contenenti opere dell'ingegno siano contrassegnati dal marchio della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE). La disciplina di tale obbligo è contenuta nell'art. 181-bis della L. 633/1941, sotto riportato.
Art. 181-bis. "1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci p immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
(…omissis)"

[94] . "È da escludere la responsabilità penale del legale rappresentante di uno studio associato che detiene software privi del marchio Siae. Per configurare il reato di cui all'art. 171 bis l. n. 633/41 non è sufficiente il fine di trarre profitto dall'uso del software-pirata; la detenzione di programmi senza licenza da parte del professionista non integra la fattispecie criminosa perché manca lo scopo commerciale o imprenditoriale sanzionato dalla norma incriminatrice" (Cass. Pen., sez. III, 28 ottobre 2010, n.42429).

dell'autorizzazione del costitutore della banca dati stessa. Le condotte assumono rilevanza quando prevedono l'impiego di un supporto non contrassegnato SIAE[95];

- eseguire l'estrazione o il reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter della l. 633/1941. Per "estrazione" di una banca dati si intende "il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma". Per "reimpiego" si intende invece "qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma". Tali attività acquistano rilevanza ai sensi della norma in esame quando il supporto su cui i dati vengono trasferiti non sia contrassegnato SIAE e quando le stesse contravvengano all'espresso divieto del costitutore della banca dati stessa o quando esse presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati (artt. 102-bis e 102-ter della l. 633/1941);
- distribuire, vendere o concedere in locazione una banca dati;

- l'oggetto del reato è costituito da una banca dati e dal suo contenuto. Ai sensi dell'art. 2 n. 9) della l. 633/1941 per "banche dati" devono intendersi "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo";
- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo specifico. Il soggetto attivo deve infatti realizzare la condotta criminosa allo scopo di trarne un profitto.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel riprodurre illecitamente *software* al fine di vendita, ma anche nel riprodurre ed utilizzare *software* illecitamente oppure oltre i limiti della licenza all'interno della propria organizzazione al fine di ottenere un vantaggio economico, per esempio dovuto all'immediato risparmio sul relativo costo di acquisto del *software*.

Art. 171-ter L.633/41

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o

[95] Per maggiori informazioni sul contrassegno SIAE si veda *supra*.

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

c) *abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Come per l'ipotesi di reato precedentemente analizzata, anche la descrizione delle condotte tipiche nell'art. 171-ter appare molto dettagliata e variegata: i comportamenti sanzionati concernono sia ipotesi di duplicazione e riproduzione di opere tutelate dal diritto d'autore, sia la diffusione, in senso lato, dell'opera stessa.

Le numerose condotte sanzionate si inseriscono nell'ottica di una pretesa di "panpenalizzazione" che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del diritto di autore.

Per l'individuazione dell'elemento oggettivo della fattispecie in esame appare opportuno rimandare direttamente al testo normativo, che essendo molto dettagliato e variegato è già di per sé idoneo a far comprendere le numerose condotte incriminate.

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno, atte a costituire volta per volta oggetto del reato in esame: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è che la condotta dell'agente sia sorretta dal dolo specifico, costituito dallo scopo di lucro necessario per integrare il fatto tipico.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel trasmettere abusivamente a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, o nel trasmettere a mezzo della radio, o nel far ascoltare in pubblico un'opera cinematografica o musicale altrui, al fine di ottenere un

vantaggio economico, per esempio dovuto all'immediato risparmio derivante dall'utilizzo di opere destinate alla proiezione o utilizzo domestico.

Art. 171-septies L.633/41

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione estende le pene previste dall'art. 171-ter ai produttori e agli importatori che non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di importazione o di immissione in commercio sul territorio nazionale, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181- bis lett. *a)* l. n. 633 del 1941, e a chiunque dichiari falsamente l'assolvimento dei predetti obblighi.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore.

La norma in esame introduce due diverse ipotesi di reato.

Con riferimento al reato introdotto dalla lettera a) si precisa che:

- si tratta di un reato proprio che può essere commesso soltanto da chi produce e chi importa nel territorio dello Stato supporti non soggetti all'obbligo di contrassegno SIAE[96];
- la portata della norma si coglie esclusivamente alla luce della regolamentazione del contrassegno SIAE e delle eccezioni all'obbligo dell'apposizione stabilite dall'art. 181-bis e del relativo regolamento di attuazione (D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31). L'ambito di applicazione del reato in esame è infatti circoscritto alle ipotesi in cui il supporto contenente un'opera dell'ingegno non sia soggetto all'obbligo di recare il contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE). Ciò accade, a norma dell'art. 181-bis comma 3 della L. 633/1941 quando "fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini

[96] Per maggiori informazioni sul contrassegno SIAE si veda *supra* il paragrafo relativo all'art. 171-bis della L. 633/1941.

in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE";

- l'elemento oggettivo della fattispecie è costituito dall'omessa comunicazione alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti all'obbligo di essere contrassegnati. Si tratta pertanto di un reato di pericolo che si consuma con la mera violazione di tale obbligo;
- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di non effettuare una comunicazione dovuta.

Con riferimento al reato previsto e punito dalla lettera b) della norma in esame si specifica che:

- si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque;
- l'elemento oggettivo si sostanzia nella falsa attestazione, da parte di colui che richiede l'apposizione del contrassegno SIAE, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Anche in questo caso si tratta di un reato di pericolo, non essendo necessario che si verifichi un danno effettivo per il titolare del diritto d'autore;
- si tratta di un'ipotesi di reato sussidiaria, come può evincersi dalla clausola "salvo che il fatto non costituisca più grave reato";
- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato in esame è il dolo generico.

Art. 171-octies L.633/41

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La norma in commento prevede l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chiunque, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato può essere costituito da una pluralità di condotte eterogenee quali la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'istallazione, la modifica, e l'utilizzo sia pubblico che privato di un particolare tipo di strumento;
- oggetto del reato in esame sono gli apparati, o le parti di apparati, volti a decodificare trasmissioni audiovisive rivolte ad un pubblico limitato e selezionato, ovvero tutti quegli strumenti che consentono di visualizzare un programma televisivo criptato o di visualizzare canali a pagamento o limitati a determinati utenti;
- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato in esame è il dolo specifico. Il soggetto attivo, infatti, oltre a realizzare la condotta consapevolmente e intenzionalmente, deve riproporsi di porre in essere una frode ai danni del titolare dei diritti d'autore sulle trasmissioni audiovisive criptate che gli appartati oggetto del reato sono atti a decodificare.

Giova rilevare che la tutela penale dei programmi ad accesso condizionato è ripartita tra la disposizione in esame e le norme contenute nelle lettere f) e f-bis) dell'art. 171-ter. Gli eventuali problemi di coordinamento si risolvono sulla base del diverso scopo perseguito tramite la realizzazione delle condotte – fine di lucro nell'art. 171-ter e fine fraudolento nell'art. 171-octies.

11.15 Q - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)

L'art. 25 – decies del D. Lgs. 231/01, rubricato "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" così recita:

> *1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

Il reato in commento costituiva già un presupposto per la responsabilità della persona giuridica grazie al rinvio operato dall'art. 10 della L. n. 146 del 2006, ma la rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 risultava limitata ai casi il cui la condotta fosse stata realizzata in più di uno Stato o con l'implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati.

Con il recente intervento normativo, invece, tale fattispecie delittuosa implica la responsabilità dell'ente indipendentemente dal requisito della transnazionalità.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – decies sono i seguenti:

- **art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.
.

Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Si precisa che:

- si tratta di un reato comune che può essere commesso da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati. La fattispecie incriminatrice in esame, tuttavia, richiede che a rivestire una speciale qualifica sia il soggetto passivo del reato. Occorre infatti che la condotta incriminata sia posta in essere nei confronti di un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, e che pertanto assuma la qualifica di testimone, persona informata sui fatti, perito, consulente tecnico o interprete, quando questi rientri tra i soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere (ad esempio persona sottoposta alle indagini, imputato in procedimento connesso);
- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Si tratta di un reato a forma vincolata, in quanto la norma richiede espressamente che la condotta sia realizzata mediante violenza, minaccia, od offerta o promessa di denaro o di altra utilità;
- il reato si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costrittiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi;
- è un reato sussidiario in quanto trova applicazione solo quando la condotta criminosa posta in essere non è riconducibile ad un'altra più grave figura criminosa;

- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico poiché, in questo caso, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo oltre alla previsione e volontà dell'azione.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel chiamare l'imputato, prima dell'esame testimoniale, con una telefonata nella quale questi sia minacciato di subire gravi lesioni personali se, durante la deposizione, dichiari quanto a sua conoscenza.

11.16 R - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)

L'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, rubricato "*Reati ambientali*" così recita:

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per la violazione dell'articolo 452-bis e 452-bis.1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;

e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;

e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

e-ter) per la violazione dell'articolo 452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

e-quater) per la violazione dell'articolo 452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote ***((nei casi previsti dal terzo comma))****;*

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.*

1-ter*. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.*

1-quater. *Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale.*

Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale.

***2.** In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;

a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;

3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;

3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:

1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;

3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. *Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter),* ***((b) ed e),))*** *sono diminuite da un terzo a due terzi.*

3. *In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. *In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

7. *Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2,* ***((lettera a)))****, numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi* ***((dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto)).***

8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231*[97]*.*

I reati presupposto introdotti dall'art 25-undecies del D. Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale[98];**
- **art. 452-quater c.p. Disastro ambientale;**
- **art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente;**
- **art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;**
- **art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti;**
- **art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti[99];**
- **art. 452-quinquiesdecies c.p. Nozione di abusività[100];**
- **art. 452-sexiesdecies c.p. Circostanze aggravanti[101];**
- **art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;**

[97] Articolo modificato dal D.L. n. 116/2025 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2025; ulteriormente modificato dal d.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026.
[98] Articolo modificato da D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la legge del 9 ottobre 2023 e da d.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026;
[99] Articolo modificato con D.L. n. 116/2025 e dalla L. n. 147/2025;
[100] Articolo introdotto dal d.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026;
[101] Articolo introdotto dal d.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026;

- **art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;**
- **art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Commercio di esemplari di specie dell'allegato A;**
- **art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Commercio degli esemplari di specie dell'allegato B ed allegato C;**
- **art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150;**
- **art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;**
- **art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;**
- **art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata[102];**
- **art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Bonifica dei siti;**
- **art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari[103];**
- **art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152Spedizione illegale di rifiuti[104];**
- **art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;**
- **art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sanzioni;**
- **art. 3 L. del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive;**
- **art. 8 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento doloso;**
- **art. 9 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento colposo;**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" inserisce nel Codice Penale un nuovo titolo (il Titolo VI-bis) dedicato ai delitti contro l'ambiente, all'interno del quale sono previste nuove fattispecie di reato, talune delle quali confluiscono nel novero dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

[102] Articolo modificato dal d.lgs. n. 81 del 21 aprile 2026;
[103] Articolo modificato con D.L. n. 116/2025 e dalla L. n. 147/2025;
[104] Rubrica modificata dal D.L. n. 116/2025 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2025.

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale[105]

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'art. 452-bis c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, prevede l'inserimento nel nostro ordinamento giuridico del delitto di "inquinamento ambientale".

La definizione di inquinamento data dall'art. 452-bis va parametrata su quella di cui all'articolo 5 del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006), che definisce l'inquinamento ambientale come "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi"

Si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dal cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
    - la "compromissione" si distingue dal "deterioramento" per la proiezione dinamica degli effetti, nel senso di una situazione tendenzialmente irrimediabile (compromessa appunto) che può perciò teoricamente ricomprendere condotte causali al tempo stesso minori o maggiori di un'azione di danneggiamento, ma che rispetto a questo abbiano un maggior contenuto di pregiudizio futuro;
- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico che consiste nella conoscenza e volontà del soggetto di cagionare una compromissione o deterioramento significativo delle acque o dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- l'aggravante di cui al comma secondo - concepita per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette - che opera secondo

[105] Articolo introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

il meccanismo previsto dall'art. 64 c.p., ossia con aumento della pena sino ad un terzo. Il generico riferimento alle specie "protette" incontra, anche qui, qualche rischio di conflitto con i criteri di certezza e predeterminazione della norma penale; salvo – come probabile – che non si ricorra alla individuazione fornita dall'allegato IV della direttiva 92/43/CE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e nell'allegato 1 della direttiva 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), atti però in questa sede legislativa non espressamente richiamati, a differenza di quanto avvenuto con l'introduzione dell'art. 727-bis c.p. in tema di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette[106].

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale[107]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo[108].*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'art. 452-quater c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, prevede l'inserimento nel nostro ordinamento giuridico del delitto di "disastro ambientale".

Si specifica che:

- l'elemento oggettivo è caratterizzato dal cagionare abusivamente un disastro ambientale; per disastro ambientale si intendono, alternativamente:
  - l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

[106] Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Settore Penale, Rel. N. III/04/2015;
[107] Articolo introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
[108] Nella formulazione della fattispecie hanno assunto un ruolo importante – come del resto enunciato in sede di lavori parlamentari – i rilievi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 327 del 30 luglio 2008. La Corte, in tale occasione, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il principio di determinatezza della formulazione dell'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), la Corte ha ritenuto necessaria la compresenza di due elementi distinti, il primo dei quali attinente alla natura straordinaria dell'evento di disastro e, il secondo, al pericolo per la pubblica incolumità che da esso deve derivare.

- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte a pericolo;

- l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico che consiste nella conoscenza e volontà del soggetto di cagionare un disastro ambientale;
- il reato in esame, come esplicitato dalla clausola di riserva, è residuarle rispetto al delitto di cui all'articolo 434 c.p.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente[109]

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Il nuovo art. 452-quinquies c.p. introduce nell'ordinamento giuridico le ipotesi in cui l'inquinamento e/o disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Il secondo comma dell'art. 452-quinquies, aggiunto dal Senato nella penultima lettura e contemplante una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

In generale, la norma sembra rispondere all'esigenza di ricomprendere analiticamente ogni condotta potenzialmente inquinante o disastrosa, sulla scorta della Direttiva Europea sulla protezione penale dell'ambiente (Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008) nella misura in cui essa richiede agli Stati l'incriminazione di quelle condotte da considerarsi "pericolose".

Art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività[110]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, ì

[109] Articolo introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
[110] Articolo introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

L'art. 452-sexies c.p., introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, prevede l'inserimento nel nostro ordinamento giuridico del delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività".

Si precisa che:
- l'elemento oggettivo del reato consiste nel cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività;
- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è il dolo generico;
- la formulazione del secondo comma della disposizione, concernente le aggravanti, riprende la disposizione di cui all'art. 452-bis in tema di inquinamento ambientale. Al riguardo, è dato infatti rilievo penale al pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria ovvero di porzioni "estese o significative" del suolo o del sottosuolo, ovvero di un "ecosistema", con l'ulteriore richiamo alla biodiversità anche agraria;
- al terzo comma, invece, è previsto un ulteriore aggravamento sanzionatorio nelle ipotesi in cui dalla commissione del fatto derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti[111]

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

[111] Articolo introdotto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il nuovo art. 452-octies c.p. dispone: che sono aumentate le pene previste dall'art. 416 c.p. quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella. La nuova disposizione prevede inoltre un aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. nei casi in cui l'associazione di tipo mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Infine, si prevedono ulteriori aumenti di pena (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione delle circostanze aggravanti ambientali applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata – in ottica politico criminale – all'intenzione di contrastare il fenomeno di quelle organizzazioni che generano profitti attraverso la criminalità ambientale.

Art. 452 quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona.

L'art. 3, D.Lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, 85° co., lett. q, L. 23.6.2017, n. 103 sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale (su cui si rinvia al commento all'art. 3 bis), ha inserito, all'art. 452 quaterdecies, nel titolo di recente istituzione dedicato ai delitti contro l'ambiente, il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto all'art. 260, D.Lgs. 3.4.2006,

n. 152, che è stato contestualmente abrogato ma a cui si rimanda ai fini della descrizione del reato in parola.

La scelta di introdurre nel codice penale il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è stata spiegata nella relazione governativa in ragione della autonomia della fattispecie e dei suoi elementi costitutivi rispetto alla disciplina amministrativa dei rifiuti contenuta nel D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, nonché dell'applicazione a tale delitto di molte delle norme contenute nel nuovo Titolo VI bis, in tema di ravvedimento operoso, confisca, sanzioni accessorie e ablatorie, oltre che dell'attribuzione della competenza per il delitto alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo.

Non vi è correlazione diretta – al di là dell'utilizzo di similare terminologia – con il reato di cui all'art. 259.

Occorre precisare che:

- si tratta di un reato comune, in quanto autore del delitto può essere chiunque. Inoltre, si è in presenza di un reato, che seppure si presti ad assumere di fatto carattere associativo e di criminalità organizzata, è monosoggettivo. Non occorre dunque la partecipazione di più persone alla condotta, ben potendo la stessa essere compiuta da un singolo soggetto;
- l'elemento oggettivo del reato in esame è costituito dallo svolgimento di attività organizzate di gestione abusiva di rifiuti. Ciò che occorre ai fini del reato, infatti, è che l'autore allestisca una struttura organizzativa, di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso. Tale struttura non deve necessariamente essere finalizzata alla realizzazione di condotte criminose, ma può altresì essere impiegata per attività del tutto lecite, ed infatti il delitto in esame viene frequentemente perpetrato facendo appoggio su un'impresa autorizzata alla gestione dei rifiuti che abusa del suo titolo abilitativo. La norma in esame, seppure fornisca un'elencazione di attività tipiche che possono essere oggetto dell'organizzazione (cessione, ricezione, trasporto, esportazione e importazione), si appresta in realtà a sanzionare qualsiasi attività organizzata di gestione abusiva, ossia "qualsiasi gestione dei rifiuti (anche attraverso attività di intermediazione e commercio) che sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia" (Cass. Sez. V n.40330/2006). L'ambito di applicazione è perciò assai vasto, sebbene incontri come limite il requisito degli "ingenti quantitativi di rifiuti" oggetto delle attività. È stato affermato che l'espressione "ingenti quantitativi" fosse eccessivamente vaga e pertanto inidonea a circoscrivere la condotta incriminata, tuttavia la Suprema Corte ha affermato che lo scopo del legislatore fosse evitare irrigidimenti aprioristici e consentire al giudice nella sua valutazione "di tenere conto di una serie di variabili concrete quali la tipologia di rifiuti, la sua qualità e le situazioni specifiche di riferimento" (Cass. Sez. III, 308/2007);si tratta di un reato a dolo specifico, in quanto il soggetto attivo deve agire allo scopo di conseguire un profitto ingiusto, che non deve avere necessariamente natura patrimoniale, ben potendo consistere in un risparmio o in un vantaggio di altra natura.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

L'art. 727-bis del codice penale introduce nell'ordinamento giuridico la contravvenzione di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette".

Si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato può essere costituito:
  - dall'uccisione, dalla cattura o dalla detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette;
  - dalla distruzione, dal prelievo o dalla detenzione di esemplari di specie vegetale selvatica protetta;
- ai fini dell'integrazione del reato in esame si richiede che la condotta criminosa riguardi una quantità non trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto non trascurabile sullo stato di conservazione della specie. L'uccisione, la cattura e la detenzione di animali o la distruzione, il prelievo e la detenzione di piante devono avvenire al di fuori dei casi in cui tali condotte siano consentite dalla legge o da altro atto autorizzativo;
- l'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Modifiche al codice penale) prevede che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE";
- trattandosi di fattispecie di natura contravvenzionale l'elemento soggettivo richiesto è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- si tratta di un'ipotesi di reato sussidiaria, che si considera integrata salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Per esempio, con riferimento alla condotta di uccisione di esemplari appartenenti a specie animali selvatiche protette, la fattispecie si pone in rapporto sussidiario rispetto al delitto previsto dall' art. 544-bis c.p. (Uccisione di animali), punito con la pena della reclusione da tre a diciotto mesi, ed integrato da una condotta caratterizzata da crudeltà o senza necessità.

Sempre con riferimento alla condotta di uccisione di animale, la nuova fattispecie è destinata a soccombere anche in rapporto a talune fattispecie venatorie punite più severamente, per esempio l'art. 30, comma 1 lett. b), c) ed l) Legge 157/1992), nella parte in cui incrimina l'abbattimento, la detenzione, la cattura di mammiferi o uccelli particolarmente protetti[112], o di specifici animali (orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo[113]), così come il loro commercio o la loro detenzione a fine di commercio. L'art. 727-bis c.p., destinato a soccombere rispetto alle citate fattispecie venatorie e rispetto all'uccisione volontaria di animali (art. 544-bis c.p.), sembra applicabile solo all'uccisione colposa di animali, fuori dell'ambito dell'attività di caccia, oltre che, ovviamente ai casi in cui siano poste in essere le condotte di cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette o di distruzione, prelievo o detenzione di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000 euro.

L'art. 733-bis c.p., novellato dal D. Lgs. 121/2011 introduce nel nostro ordinamento giuridico il reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato in esame abbraccia sia le condotte di distruzione dell'habitat, sia di deterioramento;
    - per "distruzione" deve intendersi il comportamento che renda l'habitat totalmente ed irreversibilmente inidoneo ad ospitare le specie animali e vegetali di cui era proprio;
    - per aversi "deterioramento" si intende invece la condotta che produca la compromissione dello stato di conservazione. Il concetto sembra da intendersi in senso funzionale più che quantitativo: occorre valutare l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione, fattore che non è necessariamente proporzionale alla quantità del deterioramento in senso stretto. La compromissione dello stato di conservazione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere, successivamente, ripristinato, a distanza di tempo significativa, con

[112] L'art. 30, co. 1 lett. b) incrimina con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da 774 a 2.065 euro chi "abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2".
[113] L'art. 30, co. 1 lett. c) incrimina con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da a 1.032 a 6.197 euro chi "abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo".

opere dell'uomo (per esempio, con rimboschimenti e bonifiche) o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante);

- la condotta descritta è penalmente rilevante quando sia posta in essere "*fuori dei casi consentiti*", ovvero in assenza di norme e provvedimenti amministrativi che danno la facoltà o impongono di tenere la condotta tipica, per l'esecuzione per esempio di interventi con finalità antincendio o per ragioni di pubblica incolumità;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (Modifiche al codice penale) prevede che "*habitat all'interno di un sito protetto*" sia "*qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE*";
- anche in questo caso, trattandosi di fattispecie di natura contravvenzionale l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il reato di danneggiamento di habitat sembra poter concorrere con quello di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 c.p.), avente diverso bene tutelato, sebbene tali bellezze naturali siano rilevanti nei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità.

Deve essere inoltre sottolineato che pur mancando nell'art. 733-bis c.p. la formula "luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità", propria dell'art. 734 c.p., tutti i luoghi indicati nella prima fattispecie risultano comunque soggetti a vincolo ambientale, con conseguente necessità, per chi intenda modificarne lo stato, di munirsi di previa autorizzazione.

La nuova fattispecie interferisce con le fattispecie penali previste dall'art. 30 della L. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette), poste a tutela dei parchi nazionali, delle riserve naturali, sia nazionali che regionali, delle aree marine protette e, secondo la giurisprudenza, anche delle zone umide, delle zone di protezione speciale, delle zone speciali di conservazione e delle altre aree naturali protette".

L'art. 30 della L. 394/1991, al co. 1, primo periodo, prevede la sanzione penale dell'arresto fino a dodici mesi e dell'ammenda da € 103 a € 25.822 per le violazioni delle misure di salvaguardia e del preventivo rilascio del nulla osta per la realizzazione di interventi nelle aree protette; al secondo periodo prevede la sanzione dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da € 103 a € 12.911 per la violazione del divieto a svolgere determinate attività potenzialmente offensive del patrimonio protetto, tra cui, a titolo esemplificativo *la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale*.

Tali fattispecie soccombono rispetto al nuovo reato di cui all'art. 733-bis c.p., il quale costituisce figura speciale, riferita a fatti dannosi e più specifici (distruzione e compromissione) rispetto a violazioni più generiche delle misure di salvaguardia ovvero attestanti pericoli.

Anche dal punto di vista sanzionatorio la nuova fattispecie di reato è punita più severamente rispetto alle fattispecie dell'art. 30 della L. 394/1991.

Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Commercio di esemplari di specie dell'allegato A

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci) e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
(omissis)

La legge 7 febbraio 1992, n. 150[114] disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via d'estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973; la stessa legge prevede una serie di norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

La Convenzione di Washington (identificata con l'acronimo C.I.T.E.S. - *Convention on International Trade of Endangered Species*) regolamenta il commercio, in termini di esportazione, riesportazione, importazione, transito, trasbordo o detenzione a qualunque scopo, di talune specie di animali e piante minacciate di estinzione, nei 130 Paesi che hanno aderito a tale Accordo.

L'Unione Europea ha recepito tale Convenzione con il Regolamento CE n.338/97 cui sono seguite, negli anni, significative modifiche volte a definire sempre più nel dettaglio le specie da proteggere, attraverso la loro classificazione in allegati diversificati.

Si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato piò sostanziarsi in una pluralità di condotte incriminate, quali:
  - esportazione, importazione, riesportazione, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non valido;
  - inosservanza di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato;
  - utilizzazione di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni;
  - trasporto o transito senza licenza o certificato;
  - commercializzazione di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;
  - attività di detenzione, commercializzazione o cessione di esemplari in assenza di documentazione;
- oggetto del reato in esame su cui le condotte criminose esplicano i loro effetti sono gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Reg. CE 338/97[115];

[114] Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.
[115] Gli Allegati sono da ultimo stati modificati dal Regolamento (UE) n. 709/10.

- l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le sanzioni previste sono quelle dell'arresto e dell'ammenda, applicabili congiuntamente in caso di recidiva; in questo ultimo caso, se il reato viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza.

Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Commercio degli esemplari di specie dell'allegato B ed allegato C

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
(omissis)

Si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato piò sostanziarsi in una pluralità di condotte incriminate, quali:
  - esportazione, importazione, riesportazione, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non valido;
  - inosservanza di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato;
  - utilizzazione di esemplari in modo difforme dalle prescrizioni;
  - trasporto o transito senza licenza o certificato;
  - commercializzazione di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite;
  - attività di detenzione, commercializzazione o cessione di esemplari in assenza di documentazione;
- oggetto del reato in esame su cui le condotte criminose esplicano i loro effetti sono gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Reg. CE 338/97[116];
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le sanzioni previste sono quelle, in alternativa, dell'arresto o dell'ammenda, applicabili congiuntamente in caso di recidiva; in questo ultimo caso, se il reato viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza.

Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati,

[116] Gli Allegati sono da ultimo stati modificati dal Regolamento (UE) n. 709/10.

licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
(omissis)

L'art. 3-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150 equipara le falsità o le alterazioni di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso dei certificati o licenze falsi o alterati agli illeciti previsti dal Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale, in materia di falsità in atti; assumono pertanto particolare rilevanza l'art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) l'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), l'art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni), l'art. 489 c.p. (Uso di atto falso), e l'art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

Per meglio circoscrivere l'ambito applicativo della norma in esame occorre far riferimento al testo dell'art. 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio[117].

Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con

[117] Art. 16 Reg. (CE) n. 338/97. Sanzioni.
"1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
(omissis)
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
e) omessa o falsa notifica all'importazione;
(omissis)
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
(omissis)".

proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
(omissis)
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103.291,38.
(omissis)
Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

L'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 prevede, fatto salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in tema di caccia (Legge 157/92), il divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e la pubblica incolumità.

I criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 dell'art. 6 e l'elenco di tali esemplari sono attualmente disciplinati dal Decreto Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996, come integrato dal Decreto Ministero dell'Ambiente 26 aprile 2001; la giurisprudenza ha sottolineato che si considera specie selvatica sia l'animale di origine selvatica che quello proveniente da nascita in cattività limitata, però, alla prima generazione; similarmente la giurisprudenza ha evidenziato che la detenzione di animali pericolosi non è consentita a prescindere da ogni valutazione sulla concreta nocività dell'animale e sulle sicure modalità della sua custodia.

La sanzione alternativa in caso di violazione è l'arresto o l'ammenda.

Art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del

presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
(omissis)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.
Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
(omissis)
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
(omissis)
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
(omissis)

L'art. 137 del D. Lgs. 152/2006 disciplina le sanzioni penali con riferimento agli scarichi di acque reflue industriali. La norma, infatti, introduce diversi tipi di illecito di natura contravvenzionale, tutti caratterizzati dal costituire violazioni di diverse prescrizioni normative in materia di smaltimento di acque reflue industriali.

Preliminarmente all'analisi dei singoli reati, occorre fornire alcune definizioni comuni a tutte le fattispecie disciplinate dalla norma in esame:

- la definizione di "scarico" è prevista dall'art. 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. 152/2006 quale qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di

produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114[118];

- Il comma 1, lettera h) dell'art. 74 definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. In tal senso, non rileva, il grado o la natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente la natura dell'attività dalle quali esse provengono, così che qualunque tipo di acqua che deriva dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra nella definizione delle *acque reflue industriali*.

Per quanto riguarda l'illecito previsto dal combinato disposto del comma 1 e 2 della norma in esame, si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'apertura o dall'effettuazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, ovvero il mantenimento di detti scarichi con autorizzazione sospesa o revocata. Affinché la condotta sia penalmente rilevante occorre pertanto che il comportamento sia posto in essere in assenza del consenso o contro la volontà dell'autorità competente in materia;
- ai fini della rilevanza del reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'oggetto del reato deve essere costituito da scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5[119] e 3/A[120] dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo[121];
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

[118] L'articolo 114 disciplina le dighe.
[119] Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo
1 Arsenico 2 Cadmio 3 Cromo totale 4 Cromo esavalente 5 Mercurio 6 Nichel 7 Piombo 8 Rame 9 Selenio 10 Zinco 11 Fenoli 12 Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti 13 Solventi organici aromatici 14 Solventi organici azotati 15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) 16 Pesticidi fosforiti 17 Composti organici dello stagno 18 Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche.
[120] Tabella 3/A - Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi; si riferisce ai specifici limiti di emissione nelle acque reflue industriali, per ciascun ciclo produttivo.
[121] L'Allegato 5 si riferisce ai limiti di emissione degli scarichi idrici; in particolare sono rilevanti i paragrafi dedicati agli scarichi di acque reflue industriali

- si tratta di un'ipotesi residuale, che trova applicazione nel solo caso in cui la condotta non assuma già rilevanza penale ai sensi dell'art. 29-*quattordecies* del Codice dell'Ambiente.

Con riferimento all'ipotesi di reato prevista e punita dal terzo comma della norma in esame, si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni richieste dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1[122] e 108, comma 4[123];
- l'oggetto della condotta deve essere anche in questo caso costituito dagli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5;
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
- si tratta di un'ipotesi di reato sussidiaria che si applica, come espressamente previsto dal testo della norma esclusivamente al di fuori delle ipotesi previste dal successivo comma 5 e di quelle previste e punite dall'art. 29-*quattordecies* del Codice dell'Ambiente.

Per quanto concerne il reato di cui al comma 5 dell'art. 137, si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati dalla tabella 3 o 3/A o, nel caso di scarico sul suolo, dalla tabella 4[124] dell'Allegato 5, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, con riferimento alle sostanze

[122] Art. 107 (scarichi in reti fognarie):
1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
(omissis)
[123] Art. 108 (scarichi di sostanze pericolose): (omissis)
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
[124] Tabella 4 - Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo.

pericolose di cui alla tabella 5 dell'Allegato 5. N questo caso lo scarico è posto in essere in presenza di autorizzazione, ma eccede i limiti legali previsti dal Codice dell'Ambiente;

- oggetto della condotta criminosa deve essere costituito dagli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3, 3/A, 4 e 5 dell'Allegato 5;
- l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Il co. 6 dell'art. 137 prevede che la stessa sanzione di cui al comma 5 sia applicata nel caso di condotta posta in essere dal gestore di impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

Per quanto concerne la contravvenzione introdotta dal comma 11 della norma in esame:

- l'elemento oggettivo del reato può essere costituito da qualsiasi condotta posta in essere in violazione dei divieti di scarico sul suolo previsti dall'art. 103[125] e nelle acque sotterranee disposto dall'art. 104[126]. La violazione prescinde dal

[125] Art. 103 (scarichi sul suolo): 1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
[126] Art. 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) : 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di

superamento o meno dei parametri indicati negli allegati in considerazione non soltanto del tenore letterale della norma stessa, ma anche per la particolare natura delle risorse interessate dallo scarico.

- l'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della contravvenzione in esame è la colpa. Il reato si considera pertanto integrato già quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Infine, con riferimento all'ipotesi di reato di cui al comma 13 dell'art. 137, occorre specificare che:

---

miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

- l'elemento oggettivo del reato contempla lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia;
- la condotta non integra il reato nell'ipotesi in cui lo sversamento fosse stato preventivamente autorizzato dall'autorità competente e le sostanze siano state rilasciate in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare;
- tale ipotesi di reato ha natura sussidiaria rispetto ai reati previsti dagli artt. 8 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 per la cui analisi si rimanda ai paragrafi successivi loro dedicati. A differenza di quanto previsto dalle norme citate, il comma 11 dell'articolo in esame introduce un reato comune, di natura contravvenzionale, che può pertanto essere compiuto da chiunque e che richiede l'elemento soggettivo della colpa.

Art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210[127], 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni,

[127] L'articolo 210 è stato abrogato dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205

nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
(omissis)

Per gestione dei rifiuti si intende "*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario"* (art. 183, comma 1, lett. n)).

La norma in esame introduce diverse ipotesi di reato, tutte connotate da condotte configurabili come attività illecite di gestione dei rifiuti.

Con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui al primo comma, si specifica che:

- si tratta di un reato comune. Non occorre pertanto che la condotta in esame sia tenuta da un soggetto esercente professionalmente un'attività di gestione dei rifiuti, ben potendo il reato essere commesso anche da chi esercita la gestione in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa (Cass. Sez. III 24731/07);
- l'elemento oggettivo del reato può essere costituito dalla realizzazione di un'attività di gestione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione dovuta. La gestione è non autorizzata quando viene effettuata in assenza delle autorizzazioni, delle iscrizioni e delle comunicazioni prescritte dalla legge, ed in particolare in

violazione degli artt. 208[128], 209[129], 211[130], 212[131], 214[132], 215[133] e 216[134]. È altresì rilevante l'autorizzazione di cui all'art. 213[135], poiché l'autorizzazione

[128] Articolo 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
"1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
[omissis]
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
[omissis]
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990.
[omissis]
17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell'impresa autorizzata;
c) sede dell'impianto autorizzato;
d) attività di gestione autorizzata;
e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
f) quantità autorizzate;
g) scadenza dell'autorizzazione.
[omissis]"
[129] Articolo 209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale.

"1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.
3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatone di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
[omissis]
7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[omissis]"

[130] Articolo 211. Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
"1. I termini di cui agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.
[omissis]
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[omissis]"

[131] Articolo 212. Albo nazionale gestori ambientali.
1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
[omissis]
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende

speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.
7. Gli enti e le imprese iscritte all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
[omissis]
12. Sono iscritti all'Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.
[omissis]"

[132] Articolo 214 Caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate
"1. Le procedure semplificate di cui al presente capo devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 177, comma 4.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e, per i rifiuti agricoli e le attività che generano i fertilizzanti, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
[omissis]
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 e le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un

pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale;
d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215, commi 1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3.
[omissis]
7. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico da impianti industriali e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211.
[omissis]"

[133] Articolo 215 Autosmaltimento
"1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
[omissis]
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti."

[134] Articolo 216 Operazioni di recupero
"1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.
[omissis]
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'art. 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto, 7. Le disposizioni semplificate del presente art. non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività per il riciclaggio e per il recupero di materia prima secondaria e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1.
[omissis]"

[135] Articolo 213. Autorizzazioni integrate ambientali.

integrata ambientale sostituisce le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti e la comunicazione di cui all'art. 216. Si noti che la giurisprudenza ha precisato che la disposizione trova applicazione nel caso in cui il trasgressore operi nell'ambito della tipologia di rifiuto per la quale aveva ricevuto l'autorizzazione, poiché il trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a trattamento di rifiuto senza autorizzazione e configura le ipotesi di reato di cui all'articolo 256, primo, secondo e terzo comma. Sono altresì rilevanti la natura personale del titolo abilitativo[136], la sua validità[137] e il suo ambito di efficacia[138];

- il reato in esame è un reato istantaneo, perciò non si richiede che la condotta si protragga nel tempo, risultando sufficiente ai fini dell'integrazione anche un singolo episodio di gestione non autorizzata.
- per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, non occorre che la gestione non autorizzata sia finalizzata al conseguimento di un profitto economico, né che il soggetto agente abbia consapevolezza e volontà di agire in assenza di autorizzazione. Si tratta, infatti, di un reato punito a titolo di colpa, che può scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione, normalmente posti a carico dei soggetti preposti alla direzione dell'azienda;
- il secondo periodo del primo comma prevede un'ipotesi aggravata nel caso in cui la gestione non autorizzata riguardi rifiuti pericolosi. Per rifiuto pericoloso deve intendersi a norma dell'art. 183 comma 1 lett. b) "qualsiasi rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto[139];

"1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste:
a) le autorizzazioni di cui al presente capo;
b) la comunicazione di cui all'articolo 216, limitatamente alle attività non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che, se svolte in procedura semplificata, sono escluse dall'autorizzazione ambientale integrata, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V."

[136] Per esempio necessità di un nuovo titolo per trasformazione da società di persone a società di capitali

[137] Configurabilità di reato in caso di attività svolta con autorizzazione scaduta.

[138] Esercizio dell'attività in luogo diverso da quello autorizzato

[139] Si riporta di seguito la classificazione dei rifiuti pericolosi operata dall'all. I alla parte IV del D. Lgs. 152/2006:
- H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
  - liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
  - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- si tratta di un'ipotesi residuale, che trova applicazione nel solo caso in cui la condotta non assuma già rilevanza penale ai sensi dell'art. 29-*quattordecies* del Codice dell'Ambiente.

Per quanto concerne il reato previsto e punito dal terzo comma della norma in esame, si specifica che:

- l'elemento oggettivo del reato è rappresentato dalla realizzazione e gestione di discarica abusiva:
    - per "realizzazione" di una discarica si intende l'attività di "destinazione e allestimento a tale scopo di una data area, con l'effettuazione, di norma, delle opere a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, apertura dei relativi accessi, sistemazione, perimetrazione, recinzione etc." (Cass. Sez. III n. 38318/2004). Le opere di allestimento non sono tuttavia considerate necessarie, potendosi configurare il reato anche in

---

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

- H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55°C;

- H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza;
- H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 "Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza;
- H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 "Sensibilizzanti": sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;
- H14 "Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate."

presenza di un accumulo di rifiuti ripetitivo o molto ingente nello stesso luogo, con trasformazione dello stesso dovuta alla presenza dei rifiuti suddetti (Cass. Sez. III n. 163/94);

- la condotta di "gestione" presuppone invece l'apprestamento di un'area per raccogliervi i rifiuti e consiste nell'attivazione di un'organizzazione, articolata o rudimentale non importa, di persone, cose e/o macchine diretta al funzionamento della discarica;
- il reato di gestione di discarica abusiva può dirsi integrato a prescindere che il contributo del soggetto agente abbia natura commissiva o omissiva. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che possa configurarsi il reato suddetto anche a carico di colui che si è limitato alla mera tolleranza di uno stato di fatto in contrasto con la fattispecie in esame (Cass. Sez. III 1733/03);

- per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato di realizzazione o gestione di discarica abusiva è punito a titolo di colpa, che può scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione, normalmente posti a carico dei soggetti preposti alla direzione dell'azienda;
- anche in tal caso, con il secondo periodo del terzo comma, si prevede un'ipotesi aggravata qualora la discarica sia destinata al deposito di rifiuti pericolosi[140];
- anche in questo caso, si tratta di un'ipotesi residuale, che trova applicazione nel solo caso in cui la condotta non assuma già rilevanza penale ai sensi dell'art. 29-*quattordecies* del Codice dell'Ambiente.

Con riferimento al reato di cui al comma 4, si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, o dalla carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Si fa riferimento alle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni già citate dal primo comma della norma in esame;
  - la condotta di *"inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni"* incriminata dal comma 4 si differenzia rispetto a quella prevista e punita dal comma 1 in quanto, in questo caso si agisce in presenza di autorizzazione ed entro i limiti di operatività previsti da quest'ultima. La violazione ha infatti ad oggetto prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo specificatamente previste per il determinato operatore;
  - la *"carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni"* consiste invece in uno stato di fatto in cui versa il soggetto obbligato *ex lege* ad adottare tali provvedimenti;

[140] Per la definizione di "rifiuti pericolosi" si veda *supra*

- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato in esame è la colpa.

Con riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui al comma 5, si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'attività di miscelazione di rifiuti.
    - la Suprema Corte ha specificato che per "miscelazione di rifiuti" deve intendersi la "mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo" (Cass. sez. III, 19333/2009);
    - le attività di miscelazione devono considerarsi penalmente rilevanti ai sensi del comma quinto della norma in esame in tutti i casi in cui le stesse siano effettuate in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi[141] di cui all'art. 187 del decreto[142];

- l'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato è la colpa.

In riferimento al sesto comma della norma in esame, si specifica che:

- il reato previsto dal comma in esame costituisce un'ipotesi di reato proprio giacché può essere commesso esclusivamente dal produttore di rifiuti sanitari pericolosi. Infatti, il deposito temporaneo può aver luogo solo presso il luogo di produzione dei rifiuti, prima che si sia provveduto alla raccolta degli stessi, e perciò solamente fino a quando rientrano ancora nella sfera di responsabilità del produttore;
- l'elemento oggettivo del reato è costituito dal deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione dell'art. 227 comma 1 lett. b) che richiama il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, "Regolamento recante la

[141] Per la definizione di "rifiuti pericolosi" si veda *supra*
[142] Art. 187 D. Lgs. 152/2006:
"1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.)

disciplina dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179". Per "deposito temporaneo" si intende ex art. 183 lett. bb) "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti". Il deposito temporaneo è generalmente ammesso senza necessità di autorizzazione, purché siano rispettate le condizioni previste dall'art. 183 lett. bb)[143], poiché si tratta di attività che, pur essendo soggetta al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva, esula da quella di gestione dei rifiuti, costituendone un'operazione preliminare e preparatoria. Il D.P.R. 254/03, tuttavia, nel disciplinare la gestione dei rifiuti sanitari, stabilisce, tra l'altro, disposizioni particolari per il deposito temporaneo di essi e proprio la violazione di tali norme implica la commissione del reato in esame;

- anche in questo caso, l'elemento psicologico necessario per l'integrazione del reato è la colpa.

Art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Bonifica dei siti

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

---

[143] Art. 183 lett. bb) D. Lgs. 152/2006:

"1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo".

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

La norma in esame introduce il reato di omessa bonifica di sito inquinato.

Si precisa che:

- il soggetto agente è colui che si è già reso responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, a carico del quale sorge, in ragione di tale pregressa condotta inquinante, l'obbligo di bonificare il sito contaminato, ossia di provvedere alla rimozione delle conseguenze nocive della sua condotta;
- si è in presenza di un reato di natura omissiva, poiché l'elemento oggettivo del reato è costituito della mancata esecuzione della bonifica in conformità del progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento previsto. Il reato può ritenersi comunque integrato anche nel caso in cui il soggetto agente proceda a bonificare il sito inquinato ma senza uniformarsi alle indicazioni fornite dall'autorità;
- trattandosi di fattispecie di natura contravvenzionale l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è, anche in questo caso, la colpa;
- al secondo comma si prevede un'ipotesi aggravata qualora l'omessa bonifica riguardi l'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(omissis)
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.
(omissis)

Il secondo periodo del quarto comma dell'art. 258 si applica nell'ipotesi in cui un'impresa non aderisca su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ed incrimina la condotta di colui che, nel provvedere alla compilazione di un certificato di analisi di rifiuti[144], fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di colui che fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Vengono individuate due distinte fattispecie di reato, la prima ricollegabile ai delitti di falsità ideologica in atti, giacché consistente nella predisposizione di un certificato formalmente valido, ma contenente informazioni non veritiere, e la seconda allo schema del delitto di uso di atto falso. Tali fattispecie si pongono in rapporto di specialità per materia rispetto ai delitti previsti e puniti dagli artt. 483 e 489 c.p., e sono entrambe punite con la pena della reclusione fino a due anni, così come prevista dal richiamato art. 483 c.p.[145].
La norma in esame circoscrive l'ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice ai casi in cui il certificato di analisi dei rifiuti abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi[146].

---

[144] Il certificato di analisi dei rifiuti è un documento contenente la caratterizzazione analitica del rifiuto prima che venga trasportato e smaltito/recuperato. È obbligatorio solo in alcuni casi tassativi:
- per i rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero (art. 8, comma 1, del DM Ambiente 5 febbraio 1998);
- per i rifiuti pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero (art. 7, comma 1, del DM Ambiente 12 giugno 2002 n. 161);
- per i rifiuti ammissibili in discarica (art. 2 e dell'allegato 3 al DM Ambiente 27 settembre 2010);

[145] Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

[146] La Suprema Corte ha recentemente evidenziato che "deve rilevarsi che il testo del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4, è stato sostituito dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 35. 11 vecchio testo, vigente al momento del fatto ed applicato dai giudici di merito, stabiliva che "Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti" è punito con una sanzione amministrativa e che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi" ovvero a "chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto". Il nuovo testo stabilisce invece che "le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa" mentre "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. a chi, nella predisposizione dì un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false

Deve evidenziarsi tuttavia che il secondo periodo del comma 5 della norma in esame prevede che, nel caso in cui le indicazioni di cui al comma 4 siano formalmente incomplete o inesatte ma contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, non si integra il delitto di cui al comma 4 secondo periodo, ma il responsabile è soggetto esclusivamente a sanzione amministrativa e pertanto la condotta non è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259[147]*, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
(omissis)

In seguito all'abrogazione del Reg. (CEE) 259/1993, operata dal Reg. (CE) 1013/2006, non è facile chiarire l'effettiva portata della norma in esame.

In teoria, dovrebbe ritenersi che, in seguito all'abrogazione, il Reg. (CEE) 259/1993 non possa più costituire riferimento normativo e che pertanto l'art. 259, che a tale regolamento in toto rimanda, sia destinato a rimanere lettera morta. Tuttavia, il recente inserimento della norma in esame nell'elenco dei reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01, può far pensare che il mancato adeguamento del testo dell'art. 259 alla intervenuta riforma di diritto comunitario sia dovuto esclusivamente ad una svista del

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e a chi fa uso dì un certificato falso durante il trasporto". Il testo dell'art. 258, comma 4, attualmente in vigore, quindi, si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e comunque non prevede più l'applicazione della sanzione penale per chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o indica nel formulario dati incompleti o inesatti. Contemporaneamente, peraltro, con il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 36, è stato introdotto nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'art. 260 bis, che al comma 7 stabilisce che "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa" e che "si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi".
Il nuovo reato introdotto da questa disposizione, pertanto, riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri, e non quello non accompagnato dal formulario di cui all'art. 193 o con un formulario con dati incompleti o inesatti." (Cass. Sez. III, n. 29973/11).
Sembra pertanto potersi evincere dalle motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione che attualmente vi sia un vuoto normativo e che la falsità ideologica in certificato di analisi di rifiuti e l'uso di certificato di analisi falso non siano perseguibili a norma né dell'art. 258 né dell'art. 260-bis qualora commessi in riferimento a rifiuti pericolosi nell'ambito di un'impresa non iscritta al SISTRI.

[147] Il Regolamento citato è stato abrogato dall'art. 61 del Regolamento 1013/2006, e la nozione cui si fa riferimento è quella definita *spedizione illegale* prevista dall'art. 2, punto 35 del Reg. 1013/06.

Legislatore nostrano e non ad un abbandono da parte di quest'ultimo dell'intento persecutorio nei confronti di chi infranga la normativa sulle spedizioni di rifiuti.

Purtroppo, non si registrano a tutt'oggi interventi giurisprudenziali in grado di dirimere in alcun modo la questione. Allo scopo di garantire una miglior tutela della Società, si sceglie pertanto di analizzare la norma in esame alla luce del disposto del Reg. (CE) 1013/2006 abrogativo del Reg. (CEE) 259/1993 e attualmente vigente in materia di spedizioni di rifiuti.

Per chiarire la portata della norma in esame e per meglio circoscrivere la condotta incriminata occorre fare riferimento alla definizione di "spedizione illegale" contenuta nell'art. 2, n. 35) del Regolamento (CE) 1013/06[148], che a far data dal 12 luglio 2007 sostituisce la definizione di "traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 26 del Regolamento 259/1993 abrogato.

Ai fini del citato regolamento si intende per "spedizione illegale" "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o
c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o
d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o
e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o
f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43[149]; o
g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:
    i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o

[148] Il Regolamento (CE) 1013/06 si applica, in base all'art. 1, alle spedizioni di rifiuti:
a) fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nella Comunità da paesi terzi;
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

[149] Articoli inerenti a divieti di esportazione o importazione e in particolare:
Art.34. Divieto di esportazione ad eccezione delle esportazioni dirette ai paesi EFTA; Art.36. Divieto di esportazione verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE; Art.39. Divieto di esportazioni verso l'Antartico; Art.40. Divieto di esportazioni verso i paesi o territori d'oltremare; Art.41. Divieto di importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra; Art.43. Divieto di importazioni di rifiuti destinati al recupero ad eccezione di quelle provenienti da paesi cui si applica la decisione OCSE, da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da paesi con i quali è in vigore un accordo o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra.

ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato[150];

iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII".

La contravvenzione di traffico illecito di rifiuti punisce la condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti ricompresa nell'elenco delle ipotesi descritte come spedizione illegale o chi effettui una spedizione di rifiuti del tipo di quelli elencati nell'Allegato III[151] al Reg. 1013/2007, in violazione delle norme previste per le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero.

Si richiede ai fini dell'integrazione del reato di traffico illecito, anche alla luce dell'impiego del termine "traffico", che l'attività di spedizione illegale sia posta in essere in modo organizzato e continuativo.

Anche in questo caso si prevede un'ipotesi aggravata qualora l'attività di traffico abbia ad oggetto rifiuti pericolosi[152].

Art. 260-bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(omissis)
Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito

[150] Relativo ai rifiuti destinati alle analisi di laboratorio.
[151] Nella sostanza l'Allegato III al Reg. 1013/2007 ha sostituito l'elencazione di cui all'Allegato II al Reg. 259/1993 e precisamente: Rifiuti contenenti metalli provenienti dalla fusione e raffinazione di metalli, Rifiuti di vetro in forma non dispersibile, Rifiuti ceramici in forma non dispersibile, Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici, Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio.
[152] Per la definizione di "rifiuti pericolosi" si veda *supra*

con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.
(omissis)

L'art. 260-bis è stato introdotto all'interno del Codice dell'ambiente dall'art. 36 del D. Lgs. 205/2010 di attuazione della direttiva 2008/98/CEE, che ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 183-bis e ss. D. Lgs. 152/2006.

Il sesto comma e il terzo periodo del settimo comma della norma in esame introducono fattispecie criminose analoghe in tutto e per tutto a quelle di cui all'art. 258 comma 4 D. Lgs. 152/2006, da cui si differenziano esclusivamente per ambito applicativo. Ed in effetti mentre i reati previsti dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 258 si applicano nell'ipotesi in cui un'impresa non aderisca su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), gli illeciti previsti dal comma 6 e dal terzo periodo del comma 7 dell'art. 260-bis ricorrono invece proprio nei casi in cui vige il sistema di controllo dei rifiuti.
Le condotte incriminate cui ci si riferisce sono quelle di colui che, nel provvedere alla compilazione di un certificato di analisi di rifiuti[153], utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di colui che inserisce di un certificato falso nei dati da fornire per la tracciabilità dei rifiuti stessi, e quella di colui che, nel corso delle operazioni di trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Anche in questo caso le prime due tipologie di condotta sono riconducibili ai delitti di falsità ideologica in atti, giacché consistenti nella predisposizione di un certificato formalmente valido, ma contenente informazioni non veritiere, mentre l'ultima ipotesi rientra nello schema del delitto di uso di atto falso. In tutte e tre le ipotesi citate il responsabile è soggetto alla pena della reclusione fino a due anni, così come prevista dal richiamato art. 483 c.p.[154].

Deve evidenziarsi tuttavia che il comma 9 della norma in esame prevede che, nel caso in cui l'utilizzo di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni durante le operazioni di trasporto non pregiudichi la tracciabilità dei rifiuti stessi, non si integra il delitto di cui al comma 7 terzo periodo, ma il responsabile è soggetto esclusivamente a sanzione amministrativa e pertanto in tal caso la condotta non è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

---

[153] Per la definizione di certificato di analisi dei rifiuti si veda il commento all'art. 258, *supra*.
[154] Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Il combinato disposto del primo e secondo periodo del settimo comma, introduce invece il delitto di omesso accompagnamento del trasporto dei rifiuti pericolosi[155] con la copia cartacea della scheda SISTRI "area movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Il delitto in questione è integrato solo allorquando il trasporto in assenza della documentazione prevista riguardi rifiuti pericolosi[156]. Qualora manchi il requisito della pericolosità del rifiuto si applica una sanzione amministrativa e l'illecito non è in tal caso rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ai fini dell'integrazione del reato occorre inoltre che l'assenza di documentazione pregiudichi la tracciabilità dei rifiuti, in caso contrario la condotta darà luogo a illecito amministrativo, come previsto dal comma 9.

Il soggetto attivo è soggetto alla pena della reclusione fino a due anni, così come prevista dal richiamato art. 483 c.p.

Il comma 8 della norma in esame punisce la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI "area movimentazione" fraudolentemente alterata.
Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso soltanto dal soggetto incaricato del trasporto.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame si richiede inoltre che la copia cartacea della scheda SISTRI sia stata alterata in modo fraudolento.

La pena prevista per questo tipo di reato varia a seconda che il soggetto agente ricopra o meno la qualifica di pubblico ufficiale. In caso affermativo il pubblico ufficiale soggiace alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni, in caso contrario si applica al privato la stessa pena ridotta di un terzo, come previsto dal combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. richiamati dalla norma[157].

Il secondo periodo del comma 8 prevede un'ipotesi aggravata per il caso in cui i rifiuti oggetto del trasporto siano pericolosi[158].

---

[155] Per la definizione di "rifiuti pericolosi" si veda *supra*
[156] Per la definizione di "rifiuti pericolosi" si veda *supra*
[157] Art. 477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".
Art. 482 Falsità materiale commessa dal privato. "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo".
[158] Per la definizione di "rifiuti pericolosi" si veda *supra*

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che *"fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2015"*.

Art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Sanzioni

(omissis)

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
(omissis)
Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (omissis).

Preliminarmente all'analisi delle fattispecie criminose previste e punite dalla norma in esame, occorre chiarire che la normativa sulla prevenzione e limitazione di emissioni in atmosfera di impianti e attività, di cui al Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006, a cui la norma in esame è riconducibile, "si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite" (art. 267 comma 1).

Per emissione, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico[159]" (art. 268, comma 1, lett. b))
Per impianto, ai fini dell'applicazione della normativa in esame, si intende "il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo produttivo più ampio" (art. 268, comma 1, lett. l)).
Presupposto degli illeciti introdotti dall'art. 279 è dunque l'esistenza di un impianto che dia luogo ad una concreta attività di produzione delle emissioni, non essendo sufficiente la sola potenziale idoneità a produrre emissioni atmosferiche.

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 279 comma 2 sanziona "chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I[160], II[161], III[162] o V[163] alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente".
Si specifica tuttavia che ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è rilevante solamente l'ipotesi aggravata prevista dal quinto comma della norma in esame. Occorre dunque, perché si configuri la responsabilità amministrativa della società, che il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Si precisa che:

- la condotta penalmente rilevante di violazione delle prescrizioni normative e autorizzative deve quindi aver luogo "nell'esercizio di uno stabilimento", ossia nell'esercizio di un "complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività" (art. 268 lett h)).
- per quanto riguarda la violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite, occorre avere riguardo volta per volta delle norme e delle autorizzazioni applicabili caso per caso allo stabilimento coinvolto. Si ricordano tuttavia gli obblighi imposti dall'art. 271 a carico del gestore dello stabilimento, ed in particolare:
    - l'obbligo di informazione all'autorità competente in caso di anomalia;

[159] Inquinamento atmosferico è definito "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente" (art. 268 comma 1 lett. a))
[160] ALLEGATO I. Valori di emissione e prescrizioni.
[161] ALLEGATO II. Grandi impianti di combustione.
[162] ALLEGATO III. Emissioni di composti organici volatili.
[163] ALLEGATO V. Polveri e sostanze organiche liquide.

- l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
- l'obbligo di effettuare i controlli di propria competenza sulla base dei metodi e dei sistemi di monitoraggio indicati nell'autorizzazione e di mettere i risultati a disposizione dell'autorità competente per il controllo;
- l'obbligo di comunicare specificamente all'autorità competente le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore entro 24 ore dall'accertamento.

- trattandosi di fattispecie di natura contravvenzionale l'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è la colpa.

Art. 3 L. del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria,

del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La legge n. 549/93 introduce nel nostro ordinamento misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.
Il reato introdotto dal comma 6 della norma in esame ha come obiettivo sanzionare penalmente i comportamenti in contrasto con il programma di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive previsto dalla norma.

Occorre innanzitutto precisare che si considerano sostanze lesive per l'ozono stratosferico, ai sensi del presente articolo, le sostanze elencate nelle tabelle A[164] e B[165] allegate alla l. 549/1993.

In particolare le violazioni penalmente rilevanti ai sensi della norma in esame sono l'autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze elencate nella tabella A (fatto salvo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2037/00[166]) e la produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze elencate nelle tabelle A e B (fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 2037/00).

Il reato è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze lesive.

Art. 8 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento doloso:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che

[164] La tabella A, elencante le sostanze lesive dell'ozono stratosferico, comprende CFC, Halons, tricloroetano e tetracloruro di carbonio.
[165] La Tabella B, elencante le sostanze sottoposte al regime di controllo previste dalla legge, comprende cloruro di metile, bromuro di metile, HCFC e HBFC.
[166] Regolamento in materia di dismissione dei refrigeranti HCFC, che ha abrogato il Reg. (CE) 3093/94 originariamente citato dalla norma.

dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da €10.000,00 ad € 80.000,00.
Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

La norma in esame sanziona penalmente la violazione del divieto di versare in mare sostanze inquinanti, quali idrocarburi e altre sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa[167], o causare lo sversamento di dette sostanze.

A norma dell'art. 3 del D. Lgs. 202/07, il divieto citato, previsto dall'art. 4 del medesimo decreto, si applica al di fuori dei casi consentiti[168]:

- nelle acque interne, compresi i porti;
- nelle acque territoriali;
- negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito;
- nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale;
- in alto mare.

Soggiacciono a tale divieto le navi battenti qualsiasi bandiera, ad eccezione delle navi militari da guerra o ausiliarie e delle navi possedute o gestite dallo Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali.

L'art. 8 introduce un reato proprio che può essere commesso esclusivamente dal Comandante di una nave, eventualmente in concorso con altri soggetti espressamente individuati (membri dell'equipaggio, proprietario della nave, armatore).

---

[167] Art. 2 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202. Definizioni: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: (omissis)
b) "sostanze inquinanti": le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983".

[168] Art. 5 D. Lgs del 6 novembre 2007, n. 202. Deroghe: "1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78".

La contravvenzione al divieto di sversamento è punita a titolo di dolo, occorre pertanto che il soggetto attivo agisca con piena consapevolezza e volontà di rilasciare in mare sostanze che egli sa essere inquinanti.

Si sottolinea che la contravvenzione prevista dalla norma in esame si applica soltanto nei casi in cui non risulti integrato un reato di maggiore gravità.

Il secondo comma della norma in esame prevede un'ipotesi aggravata per i casi in cui dallo sversamento consegua un danno ambientale di rilevante entità.

Art. 9 D. Lgs. del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento colposo:

> *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.*
> *Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.*
> *Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

La norma in esame sanziona penalmente la violazione del divieto di sversamento previsto dall'art. 4 D. Lgs. 202/07 che sia posta in essere a titolo colposo.

La condotta incriminata è la stessa sanzionata dall'art. 8 D. Lgs. 202/07 all'analisi del quale si rinvia per la definizione dell'elemento oggettivo del reato.

Ciò che muta, in questo caso è l'elemento psicologico sottostante alla condotta del soggetto agente richiesto ai fini dell'integrazione dell'illecito penale. Non occorre in questo caso che vi siano consapevolezza e volontà di rilasciare sostanze inquinanti, essendo sufficiente che lo sversamento si verifichi a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Anche in questo caso la contravvenzione prevista dalla norma in esame si applica soltanto nei casi in cui non risulti integrato un reato di maggiore gravità.

Al secondo comma è prevista un'ipotesi aggravata per i casi in cui dallo sversamento consegua un danno ambientale di rilevante entità.

11.17 S - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 – DUODECIES)

L'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", così recita:

> *1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*
> *1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
> *1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.*
> *1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno*.

La norma è stata inserita all'interno del D. Lgs. 231/2001 in seguito all'adozione del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 209, in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25–duodecies sono i seguenti:

- **art. 22, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;**
- **art. 12, co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;**
- **art. 12, co. 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato.**

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

(omissis)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

(omissis)

L'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 disciplina le modalità con cui può instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che coinvolga prestatori di lavoro stranieri[169].

---

[169] **Art. 22 D Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**
"1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa,

ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.
5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
7. [omissis]
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

La norma in esame impone determinati requisiti e iter procedurali che devono essere rispettati ai fini della legittimità del rapporto di lavoro. In particolare vengono delineate le modalità di rilascio del permesso di soggiorno concesso per motivi lavorativi e gli obblighi a cui il datore di lavoro ed il lavoratore sono tenuti ad adempiere.

Il comma 12 della norma in esame introduce una fattispecie delittuosa volta a sanzionare il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze un cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio dello Stato.

Si precisa che:

- si tratta di un reato proprio che può essere commesso solamente da chi rivesta la qualifica di datore di lavoro. La fattispecie in esame presuppone a carico del datore di lavoro l'onere di assicurare la legittimità delle assunzioni, a nulla

---

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione".

rilevando che quest'ultimo non si occupi direttamente del procedimento di selezione del personale[170]. Tuttavia, ai fini della norma in esame, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali[171], il concetto di "datore di lavoro" non coincide strettamente con quello di "imprenditore", ma ricomprende chiunque assuma o occupi alle proprie dipendenze una persona per svolgere attività lavorativa subordinata e, quindi, sia il soggetto che materialmente provvede all'assunzione sia il soggetto nel cui interesse e sotto la cui direzione si svolga la prestazione lavorativa;

- l'elemento oggettivo del reato è costituito dall'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri in posizione irregolare alla luce delle normative vigenti in materia di immigrazione. In particolare, ai sensi dell'integrazione della condotta incriminata si richiede che i lavoratori siano "privi" del permesso di soggiorno, non avendolo mai ottenuto, o che il permesso di soggiorno già regolarmente rilasciato dalle autorità competenti sia scaduto e non sia stato rinnovato, o sia stato revocato o annullato. Si specifica che:
  - per "occupazione alle proprie dipendenze" deve intendersi "l'istaurazione di un qualunque rapporto di lavoro subordinato (quindi anche un rapporto di lavoro in prova), indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività (quindi anche il lavoro di un giorno)"[172];
  - per "lavoratori stranieri" ai sensi della citata normativa devono intendersi esclusivamente i lavoratori extracomunitari. Le disposizioni in esame non si applicano infatti ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, per i quali vige il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, sancito dall'art. 45 TFUE[173]. I soggetti che godono della cittadinanza dell'Unione hanno infatti il diritto di cercare lavoro in un altro paese dell'UE, di lavorare in tale

[170] Cass. Pen., sez I, 18 maggio 2011, n. 25615.
[171] Cass. Pen., sez. I, 3 aprile 2012, n. 19201 (nel caso di specie è stato ritenuto colpevole del reato in esame il gestore di fatto di un esercizio commerciale, formalmente intestato ad altri, che occupava alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario in posizione irregolare).
Cass. Pen., sez I, 18 maggio 2011, n. 25615.
Trib. Nocera Inferiore, 03 ottobre 2011, n. 1414.
[172] Cass. Pen., sez. fer., 04 settembre 2008, n. 38079.
[173] **Articolo 45 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex articolo 39 del TCE).**
"1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione".

paese senza bisogno di un permesso di lavoro, di vivere in questo paese per motivi di lavoro, di restarvi anche quando l'attività professionale è giunta a termine e di godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di lavoro, nonché qualsiasi altro beneficio sociale e fiscale.

- si tratta di un reato permanente, che si consuma nel momento in cui avviene l'instaurazione del rapporto di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia privo del permesso di soggiorno, o, negli altri casi, nel momento in cui il permesso di soggiorno scade, o viene revocato o annullato, e si perfeziona solo nel momento in cui cessa l'occupazione del lavoratore irregolare;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che consiste nella conoscenza e volontà del datore di lavoro di occupare un soggetto straniero che versa in condizioni di irregolarità ai sensi della disciplina sull'immigrazione. Si precisa che, a causa del già menzionato onere di assicurare la legittimità delle assunzioni, il datore di lavoro è ritenuto responsabile del reato in esame anche nel caso in cui, in buonafede, questi si sia fidato delle assicurazioni verbali del lavoratore, senza pretendere di visionare il permesso di soggiorno.

La fattispecie delittuosa in esame, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, può dar luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente solamente nei casi in cui la stessa sia integrata in una delle ipotesi aggravate previste dal comma 12-bis della norma stessa. Ovverosia nei soli casi in cui:

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative tali da costituire violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, idonee ad esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Art. 12, co. 3, co. 3-bis, co. 3-ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

art. 12, co. 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Favoreggiamento della permanenza illegale nel territorio dello Stato

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Con l'entrata in vigore dell'art. 30, comma 4, della L. 161/2017[174], all'unico comma dell'art. 12, sono stati aggiunti tre ulteriori commi (1-bis, 1-ter e 1-quater), volti a sanzionare alcune condotte di immigrazione clandestina.
In particolare, viene prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote per gli enti, nel cui interesse o vantaggio venga promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compiuti altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (art. 12 commi, 3, 3-bis, 3-ter, D. Lgs. 286/1998).

La responsabilità dell'ente, così come quella della persona fisica, sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di gravità previsti dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 286/1998: il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la

[174] La legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*", pubblicata in G.U. serie generale n. 258 del 4 novembre 2017, ha modificato l'art. 25-duodecies ("Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), sanzionando nuove condotte di immigrazione clandestina ed introducendo ulteriori sanzioni interdittive per l'ente.

permanenza illegale; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La sanzione pecuniaria per l'ente sarà, invece, compresa tra 100 e 200 quote, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, se viene favorita la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività sopra descritte (art. 12, co. 5, D. Lgs. 286/1998).

In entrambi casi è prevista, anche, l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate dall'art. 9, co., 2 del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno. Si tratta: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

11.18 T - RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25-TERDECIES)

L'art. 25-terdecies[175] del D. Lgs. 231/01, rubricato "*Razzismo e xenofobia*" così recita:

> *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
> *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
> *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Il reato presupposto introdotto dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/01 è il seguente:

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)**

Il delitto in commento punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il primo comma dell'articolo 25-*terdecies* prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la **sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote**. Alla sanzione pecuniaria, si aggiungono poi le sanzioni interdittive, ossia:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno.

All'ultimo comma, la nuova disposizione prevede, come ipotesi aggravata, che laddove l'ente o la sua organizzazione siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente,

[175] La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "*Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017*", pubblicata in G.U. serie generale n. 259 del 6 novembre 2017, ha inserito, all'interno del D. Lgs. 231/2001, il nuovo art. 25-terdecies, rubricato "Razzismo e xenofobia". Il predetto articolo è stato, altresì, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018.

di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

604 bis. c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

L'art. 2, D. Lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta all'art. 1, 85° co., lett. q, L. 23.6.2017, n. 103 sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale (su cui si rinvia al commento all'art. 3 bis), ha inserito all'interno del Libro II, Titolo XII, Capo III del codice una Sezione I-bis dedicata ai Delitti contro l'uguaglianza. In tale Sezione è stato introdotto il delitto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, razziale, etnica e religiosa già previsto all'art. 3, L. 13.10.1975, n. 654, come di recente modificato dalla L. 20.11.2017, n. 167, che è stato contestualmente abrogato e a cui per la descrizione si rinvia.

11.19 U - REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10, L. 16 MARZO 2006, N. 146)

L'art. 1 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Convenzione di Palermo). L'art. 10 di quest'ultima ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di reato transnazionale.

L'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Definizione di reato transnazionale", così recita:

1. *Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*
   a) *sia commesso in più di uno Stato;*
   b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
   c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
   d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

L'articolo 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146, rubricato "Responsabilità amministrativa degli enti", così recita:

1. *In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
2. *Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del* decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
5. *[Abrogato[176]]*
6. *[Abrogato[177]]*

[176] Il comma è stato abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
[177] Il comma è stato abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

I reati presupposto introdotti dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 sono i seguenti:

- **art. 378 c.p. Favoreggiamento personale**
- **art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43**
- **art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**

Dopo l'emanazione della L. 15 luglio 2009, n. 94, è stato introdotto il nuovo articolo 24-ter nel D. Lgs. 231/01. Il comma 1 di tale norma estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai delitti di:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990).

Pertanto, ad oggi, tali fattispecie di reato assumono rilevanza nel riconoscimento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche non solo se caratterizzate dal requisito della transnazionalità, ma – come accade per la generalità degli illeciti rilevanti per il D. Lgs. 231/01 – anche se realizzate esclusivamente nel territorio dello stato italiano.

La stessa operazione legislativa sopra menzionata è stata compiuta in riferimento al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" di cui all'art. 377-bis c.p. Anche tale fattispecie trova, dunque, spazio nell'economia del processo penale a carico dell'ente indipendentemente dal fatto che le condotte siano realizzate in più di uno Stato.

In seguito all'entrata in vigore di tali riforme, le fattispecie di reato appena menzionate sono state analizzate nelle rispettive ed autonome sezioni.

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 378 Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Tale ipotesi di reato presuppone l'agevolazione di un soggetto a carico del quale vi è il sospetto che abbia compiuto un delitto.

Si precisa che:

- tale figura criminosa presuppone due requisiti fondamentali:
  - l'esistenza di un altro reato, c.d. "reato presupposto" per cui è sospettato il soggetto che si sceglie di agevolare. In base alla gravità del reato presupposto, e quindi alla quantificazione e qualificazione della pena per esso prevista, viene graduata la gravità e commisurata la pena del favoreggiamento;
  - la mancata partecipazione del soggetto attivo del favoreggiamento al reato presupposto;
- l'elemento oggettivo del reato consiste nel:
  - tenere un comportamento, attivo od omissivo, idoneo a sviare o ritardare le indagini dell'autorità giudiziaria;
  - tenere un comportamento volto a vanificare o intralciare le ricerche del soggetto sospettato per il reato presupposto, ossia le attività finalizzate all'applicazione di misure precautelari o cautelari, quali l'arresto, il fermo o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare.
- non è punito "l'autofavoreggiamento" che si realizza quando il soggetto attivo favorisce un terzo col solo fine di sviare le indagini dalla propria persona;
- l'elemento soggettivo è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà di causare un intralcio alla giustizia al fine di agevolare il sospettato di un reato.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita di tipo omissivo nell'aiutare qualcuno ad eludere le indagini, omettendo di riferire di aver visto l'indagato allontanarsi in fretta e furia dal luogo del reato; vi è condotta illecita di tipo commissivo nell'aiutare qualcuno, già condannato in via definitiva, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, fornendo a questi alloggio in un locale di propria disponibilità.

Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*
4. *Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

Tale legge sancisce le pene relative alla condotta di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.*

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.

(omissis)

Tale legge sancisce le pene relative alle condotte delittuose in materia di immigrazione clandestina e sfruttamento della condizione di illegalità dello straniero.

11.20 V - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 - QUATERDECIES)

L'art. 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/01, rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati" così recita:

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

I reati presupposto introdotti dell'articolo 25-quaterdecies sono i seguenti:

- **Frode in competizioni sportive (Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401)**
- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401, Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa)**

Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401, Frode in competizioni sportive

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

L'interesse giuridico tutelato è quello della certezza, della regolarità delle competizioni sportive e la genuinità dei loro risultati.
Per quanto riguarda la condotta, questa può consistere nell'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione ovvero nel compiere altri atti fraudolenti, sempre finalizzati all'alterazione del regolare esito della competizione.

Discorso differente deve essere fatto invece per l'ipotesi contemplata dal co. 2, individuabile quale autonoma fattispecie, nonostante l'equiparazione *quod poenam.*

Questa differenza strutturale si ripercuote sulla individuazione dei soggetti attivi. Pertanto, mentre al 1° comma il soggetto attivo è "chiunque", al co. 2 soggetto attivo è il "partecipante alla competizione": nel primo caso il reato è di tipo comune, nel secondo di tipo proprio.

Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401, Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività

sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.
Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

La disciplina nazionale rende il settore delle scommesse sportive non liberalizzato: l'art. 88 del Regio Decreto n. 773/31 (TULPS) impone, a chi voglia esercitare tale attività, di ottenere una concessione amministrativa, resa dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nonché una successiva autorizzazione di polizia rilasciata dal Questore. I soggetti che operano in assenza di detti titoli autorizzativi si rendono responsabili del reato di cui all'articolo della L. 401 del 1989.
Si precisa che:

- si tratta di un reato comune, che può, dunque, essere perpetrato da parte di chiunque;
- l'elemento oggettivo del reato di cui al primo comma consiste nell'organizzazione senza le previste autorizzazioni di scommesse in materia di competizioni sia di carattere sportivo che di concorsi prognostici. Il secondo comma punisce la condotta di chi pur non avendo organizzato l'attività di scommessa clandestina si adopera per pubblicizzarla. Non rimane immune da sanzione la condotta di chi partecipa alle scommesse clandestine che al comma 3 viene punita con sanzioni pecuniarie ed nonché con l'arresto. Da ultimo, il quarto comma estende la disciplina sanzionatoria dei commi 1 e 2 ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico. Ai fini della configurazione del reato, infatti, non rileva lo scopo personale dell'agente (l'eventuale fine di ottenere un profitto) ma è sufficiente alternativamente l'organizzazione del giuoco o della scommessa, la pubblicizzazione della stessa e, nel caso del comma 3, la partecipazione al gioco.

11.21 W - REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)

L'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01, rubricato "Reati tributari" così recita:

> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
> *a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
> *b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
> *c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
> *d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
> *e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
> *f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
> *g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
> *In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
> *a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
> *b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattro- cento quote;*
> *c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
> *Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*
> *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25 – *septies* del D.lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **Art. 2 comma D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti operazioni inesistenti**
- **Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**
- **Art. 4 D.lgs. n. 74/2000 [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020] Dichiarazione infedele**
- **Art. 5 D.lgs. n. 74/2000 [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020] Omessa dichiarazione**
- **Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**
- **Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili**
- **Art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000 [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020] Indebita compensazione**
- **Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

Gli articoli del D.lgs. 74/2000 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi

nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
A mero titolo esemplificativo: una dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte.
Il delitto viene commesso quando il soggetto registra nelle scritture contabili le fatture o comunque le detiene ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, è escluso che il reato possa ritenersi commesso fino al momento in cui tali elementi sono indicati nella dichiarazione annuale.

Si precisa che:

- il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi, a differenza di quanto disposto dalla previgente legge del 1982, che proteggeva principalmente l'interesse del Fisco al corretto svolgersi dell'azione di accertamento tributario;
- soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 74/2000);
- con riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale [2]; la predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono, infatti, condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore[3].

La nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia in quanto include:

- le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): si pensi alla fattura di acquisto di un servizio, che in realtà non è mai stato acquistato;
- le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrafatturazione): si pensi ad un bene acquistato a un importo inferiore rispetto alla fattura ricevuta; si noti che in tal caso la maggiore imposta indicata è pienamente esigibile nei confronti del cedente (art. 21 DPR 633/1972), pur non essendo detraibile per il cessionario in quanto operazione parzialmente inesistente;
- le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): si riferisce a quegli acquisti realmente effettuati, ma da un fornitore diverso rispetto a quello indicato nella fattura; ciò, in quanto anche la falsa indicazione del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell'attestazione documentale della

transazione, permettendo all'utilizzatore di portare in deduzione costi non effettivamente sostenuti.

Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici[4]

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Tale ipotesi di reato è complementare al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e la condotta ha essenzialmente i seguenti requisiti:

1. falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie
2. impiego di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento
3. presentazione di una dichiarazione falsa

È, dunque, necessaria, per la realizzazione del "mezzo fraudolento", la sussistenza di un *quid pluris* che, affiancandosi alla falsa rappresentazione offerta nella dichiarazione, consenta di attribuire all'elemento oggettivo una valenza di insidiosità, derivante dall'impiego di artifici idonei a consentire l'evasione fiscale impedendone l'accertamento[5].

Come precisato nella Relazione Ministeriale, può essere decisiva, ai fini della configurazione del reato *de quo*, la presenza di violazioni sistematiche e continue, la tenuta di una contabilità in nero o l'utilizzo di conti correnti bancari per le operazioni destinate a non essere contabilizzate (es. è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva mistificato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).
Si precisa che:

- il bene giuridico protetto è il corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale;
- il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D.lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA;
- il dolo è specifico come per tutti i reati di dichiarazione e consiste nel fine di evadere le imposte;
- la giurisprudenza prevalente ritiene che le soglie di punibilità abbiano natura di elementi costitutivi del reato; ne consegue che il dolo deve essere inteso come coscienza e volontà del superamento delle soglie di punibilità.

Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Il reato in esame è posto a tutela dell'interesse patrimoniale dell'Erario, invero, il legislatore criminalizza le condotte a cui consegue l'evento del danno cagionato dall'evasione, la quale rileva solo nel momento in cui l'imposta evasa è quantitativamente superiore a quanto indicato nelle soglie di punibilità.

Si richiede che la "condotta infedele", accertata e attribuita al contribuente, sia tale da arrecare un danno sostanziale all'amministrazione. L'imposta evasa deriva dalla differenza fra l'imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione (al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto o di ritenuta in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione).[6]

Si precisa che:

- Il reato in esame ha natura residuale, come risulta espressamente dalla clausola di riserva che ne stabilisce l'applicabilità fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3; invero, non è richiesto l'utilizzo di documenti falsi o atti simulati;
- È un reato proprio con base allargata, in quanto può essere commesso da coloro avente l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale sui redditi o sull'imposta sul valore aggiunto, anche se non obbligati alla tenuta della contabilità;
- Trattasi di reato avente natura istantanea, si consuma con la presentazione della dichiarazione;
- L'elemento soggettivo si identifica con il dolo specifico, il fine è per l'appunto quello di ottenere un vantaggio fiscale attraverso l'utilizzo di dichiarazioni infedeli con riferimento sia agli elementi attivi che passivi;

Il comma 1-bis della norma in esame prevede l'irrilevanza:

- della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, se rispetto ai medesimi i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali;
- della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

A mero titolo esemplificativo si può fare riferimento all'attribuzione da parte dell'imprenditore di una determinata natura giuridica ad un contratto comportante una tassazione minore, mentre l'Amministrazione finanziaria ne conferisce un'altra comportandone una tassazione maggiore.

Il comma 1-ter esclude la punibilità alle sole ipotesi in cui le valutazioni complessivamente (e non singolarmente) considerate si discostano da quelle corrette in misura inferiore al 10%.

La fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

Art 5 D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il co. 1della norma in esame punisce con la reclusione da due a sei anni il contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, omette di presentare una delle relative dichiarazioni annuali quando l'imposta evasa supera la soglia di euro 50.000,00.

Il co. 1-bis punisce, con la stessa cornice edittale prevista dal primo comma, colui che non presenti, pur essendo obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta (modello 770) quando l'ammontare delle ritenute non versate superi la soglia di euro 50.000,00.

Il comma due esclude la rilevanza penale qualora la presentazione della dichiarazione avvenga entro il limite di novanta giorni, ovvero nel caso di dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello.

Si precisa che:

- Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame si sostanzia sia nella trasparenza fiscale che nell'interesse dell'Erario alla tempestiva e corretta percezione dei tributi. Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore ad euro 30.000,00. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno;
- L'imposta evasa va individuata al netto delle somme già versate dal contribuente a titolo di acconti, ritenute subite o in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;[7]
- È un reato proprio con soggettività allargata, può essere posto in essere da qualsiasi contribuente anche non soggetto Iva;
- Trattasi di reato omissivo a consumazione istantanea: è necessario e sufficiente che decorrano inutilmente i novanta giorni, detto periodo di ravvedimento, dalla data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto previsti dalla legge tributaria;
- L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico, consistente nel fine di evadere le imposte che, nel caso in esame, sono le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La fattispecie delittuosa in esame rileva "*ai fini 231*" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

Art. 8 D. Lgs. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La definizione di fattura o di documento emesso per operazioni inesistenti si rinviene nell'art. 1, lett. a) del d.lgs. 74/2000 nel quale si legge che per *"fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"* si intendono *"le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.* In sintesi: ricevute, note, conti, parcelle, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito che si concretizzano in:

a. operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte
b. documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale
c. operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi

L'inesistenza può essere:
1) meramente giuridica ovvero quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto aventi natura del tutto diversa da quella fatta apparire in fattura (es. viene fatturata la riparazione di un tetto quando in realtà è stato cambiata la pavimentazione)
2) oggettiva ovvero quella documentata con fatture relative a prestazioni inesistenti in quanto mai avvenute o avvenute in parte rispetto a quella indicate in fattura.
Atteso che il legislatore ha fatto espresso riferimento solo all'inesistenza oggettiva delle operazioni, ovvero a quelle che non sono mai approdate alla consistenza di *"res"*, che materialmente, oggettivamente, non sono esistenti, è possibile stabilire che i casi di inesistenza meramente giuridica delle operazioni rimangono estranei alla sanzione penale.
Si precisa che:

- il bene giuridico protetto è l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo;

- il soggetto attivo è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensivo della possibilità di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta.

  Nello specifico, il reato è configurabile se è dimostrabile il dolo di evasione, si rileva che il fine può non essere esclusivo, in quanto il reato in esame può essere integrato anche qualora vi sia un concorrente profitto personale.
- Il momento consumativo coincide con l'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'art. 10 sanziona le condotte costituite dall'occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, allorché ne derivi l'impossibilità della ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.

Tali scritture, infatti, hanno una fondamentale funzione strumentale di tutela dei creditori, tra cui l'erario, in quanto la loro conservazione consente o comunque agevola, di regola, la rilevazione e comprensione del movimento degli affari e del reddito dell'impresa, nonché il rinvenimento delle tracce dell'eventuale reato tributario.

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 10, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, ma è necessario un "*quid pluris*" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge[8].

Il reato *de quo* ha natura unitaria, rimanendo integrato dall'occultamento o distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori, con la conseguenza che l'eventuale pluralità di documenti accertati o distrutti incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, nn. 1 e 2 c.p.[9].

Si precisa che:

- È un reato comune, può essere commesso da chiunque ovvero sia dal contribuente obbligato alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, sia da un soggetto diverso responsabile in esclusiva o come concorrente;
- ai fini della punibilità è richiesto il dolo specifico cioè il reo deve avere specifica finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi di evadere le stesse imposte;
- viene punita la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte; il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della contabilità.

Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito

Il reato in esame si configura ogni qualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti, crediti in toto o in parte mai venuti ad esistenza nella realtà naturale, o non spettanti, quelli che pur risultando in natura, in quanto discendenti da operazioni reali, non possono collegarsi nella disponibilità del contribuente.

Ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discrimine tra il reato in oggetto e la fattispecie di semplice omesso versamento.

Si precisa che:

- Il bene giuridico oggetto di tutela è rappresentato dall'interesse dell'Erario alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, dei contributi e degli altri crediti oggetto di pagamento sulla base dell'auto – liquidazione effettuata dal contribuente;

- Trattasi di un reato proprio11 che può essere commesso dal contribuente che nel pagare le imposte tramite il Mod. F24, effettui delle compensazioni, ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, ad esso non spettanti per importo superiori ad euro 50.000,00 per periodo d'imposta;
- L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto a seguito dell'avvenuta compensazione nel Mod. F24 di un credito inesistente o non spettante;
- Il reato si considera consumato nel momento in cui si supera con la compensazione, per un unico periodo di imposta, il limite previsto dalla soglia di punibilità. Se con il primo versamento non viene superata la soglia di punibilità e qualora a questo seguano altri mancati versamenti nello stesso periodo d'imposta, il perfezionamento del reato si avrà nel momento in cui le somme complessivamente non versate, a seguito della presentazione dei successivi Mod. F24, avranno superato la soglia di euro 512;

- La fattispecie delittuosa in esame rileva "ai fini 231" limitatamente alle condotte collegate a sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA ed ove sia integrata la soglia quantitativa complessiva di 10.000.000 di euro di imposta evasa.

Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La *ratio* della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Si precisa che:

- Il bene giuridico protetto si identifica con il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario (si tratta solo di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte)[13];
- si tratta di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta;
- la fattispecie di cui al comma due è stato definito reato proprio a soggettività allargata perché attuabile anche da persona diversa dal debitore, in quanto la norma espressamente precisa*: "al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi".*
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico; la condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. In sintesi: il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

11.22 X - REATI IN MATERIA DI CONTRABBANDO (ART. 25- SEXIESDECIES)

L'art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. 231/01, rubricato "Contrabbando" così recita[178]:

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).[179]

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

[178] Articolo introdotto dal D.lgs. 75/2020.
[179] La normativa doganale è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Doganale).

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **Art. 282 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali;**
- **Art. 283 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine;**
- **Art. 284 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci;**
- **Art. 285 d.P.R. n. 43/1973Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea;**
- **Art. 286 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali;**
- **Art. 287 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali;**
- **Art. 288 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali;**
- **Art. 289 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione;**
- **art. 290 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**
- **Art. 291 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea;**
- **Art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri;**
- **Art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri;**
- **Art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;**
- **Art. 292 d.P.R. n. 43/1973 Altri casi di contrabbando;**
- **Art. 295 d.P.R. n. 43/1973 Circostanze aggravanti del contrabbando.**

In materia di legislazione doganale ed in particolare in tema di elusione dei diritti doganali il decreto legislativo n. 75 del 2020, fa rientrare tra le fattispecie di reato considerate lesive degli interessi finanziari dell'Unione anche il tipico illecito in materia doganale – il contrabbando, emanato dal d.P.R. n. 43 del 1973.

L'art. 4 del D.Lgs n. 75 del 2020 introduce un'eccezione alla regola generale disposta dal decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che aveva depenalizzato, trasformando in illeciti amministrativi, numerose ipotesi di contrabbando punite esclusivamente con la pena pecuniaria. A seguito di tale modifica, è ora esclusa la depenalizzazione dei reati in materia di contrabbando, previsti dal d.P.R. n. 43 del 1973, "quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila".

Gli articoli del d.P.R. 43/1973 che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo della condotta illecita sono presentati nel seguito.

Art. 282 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Il reato in esame, punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi[180], è integrato da chiunque:

- Introduca merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'art. 16 T.U.L.D, in sostanza quando siano introdotte mediante passaggio della frontiera terrestre in punti diversi da quelli stabiliti; o, nel caso in cui presso il punto di attraversamento della frontiera non esista una dogana o una sezione doganale, vengano trasportate lungo vie diverse da quelle espressamente indicate ai sensi dell'art. 9 T.U.L.D. e pertanto in violazione dell'art. 101 c. 1 T.U.L.D.; o ancora, vengano introdotte in orari notturni, allorché il direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente ne abbia fatto espressamente divieto; in ultimo, vengano caricate, scaricate o trasbordate, in ore notturne e nell'ambito di aree portuali o

[180] Da determinare separatamente per i "diritti di confine" veri e propri e l'I.V.A. afferente. In caso di merci soggette ad accisa, il reato concorrerà anche con quello di cui all'art. 40 c. 1 lett. b) o 42 c. 1 lett. a) D. Lgs. 504/1995 e, pertanto, le sanzioni sopra viste dovranno essere irrogate unitamente a quelle specificamente previste da tali ultime disposizioni, salvo, ovviamente, l'applicazione da parte del magistrato del principio del concorso formale di cui all'art. 71 e ss. c.p..

aeroportuali, nonostante l'espresso divieto in tal senso impartito dal direttore dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente;
- scarica o deposita merci estere dello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina;
- sia sorpreso con merci estere nascoste sulla propria persona o nei bagagli o nei colli o suppellettili o fra merci di altro genere o in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle a visita doganale.

Tale ultima ipotesi non è influenzata dal luogo in cui le merci occultate vengono materialmente scoperte e, pertanto, l'imputazione potrà essere anche a carico di chi, al di fuori delle zone doganali o delle zone di vigilanza doganale, venga sorpreso con merci occultate e sottratte alla visita doganale (ed al pagamento dei relativi diritti di confine).

Si precisa che:

- il reato in esame è comune, potendo essere posto in essere da chiunque;
- l'elemento soggettivo si sostanzia nel dolo generico; ad eccezione della ipotesi c) per la quale è richiesto il dolo specifico, ipotesi che intende punire colui che nasconda merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale;
- affinché la fattispecie possa dirsi integrata è necessario che le merci presenti all'interno degli spazi doganali siano già state dichiarate ai fini dell'espletamento delle formalità di immissione in libera pratica, ma non siano state assoggettate al regime del deposito doganale in quanto, in tale caso, troverebbe applicazione la disposizione di cui all'art. 288 T.U.L.D..
  Pertanto, la fattispecie in esame può trovare applicazione solo nell'arco temporale compreso fra la presentazione della dichiarazione sommaria (da rendere entro 24 ore dall'arrivo delle merci, secondo quanto disposto dall'art. 94 c. 2 T.U.L.D.) – a seguito della quale le merci vengono immesse in temporanea custodia – e quello in cui le stesse vengono materialmente prelevate per essere portate al di fuori degli spazi doganali (ovvero introdotte in deposito).

Art. 283 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di

sottrarle alla visita doganale.

Il reato de quo è punito con la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine evasi[181], è integrato dalla condotta del capitano[182] dell'imbarcazione che introduca attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle alla più vicina dogana nazionale di confine.

L'art. 102 T.U.L.D., richiamato in modo espresso, stabilisce l'obbligo per i capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri di fare scortare le merci estere dai documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo).

Si precisa che:

- trattasi di reato proprio, in riferimento ai primi due profili solo il capitano dei battelli può integrare la condotta criminosa. In riferimento all'ultima ipotesi, trattasi di reato comune, ben potendo essere posto in essere da chiunque senza alcuna qualifica specifica, un membro dell'equipaggio o ancora un passeggero;
- l'elemento soggettivo si sostanzia nel dolo generico, ad eccetto dell'ultima ipotesi per la quale è richiesto il dolo specifico, ovvero l'intento di sottrarre le merci alla visita doganale;
- la seconda condotta è caratterizzata da un reato di pericolo: non essendo necessaria la sottrazione effettiva delle merci al pagamento dei diritti di confine.

Art. 284 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

[181] V. *supra*, nota n. 158.
[182] Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 103 c. 3 T.U.L.D., rientrano nella nozione di "capitani" anche tutti i conduttori di navi, ossia tutti coloro che, per qualunque ragione, ne abbiano il governo.

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

La fattispecie criminosa in esame si differenzia dalla precedente non solo per il maggior dettaglio dei comportamenti sanzionati, ma anche perché riferimento alla movimentazione delle merci per via mare e non per via lacuale.

La norma punisce il capitano della nave che:

- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla fonda in prossimità del lido (salvi i casi di forza maggiore);
- trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono presenti uffici doganali ovvero sbarca o trasborda merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui all'art. 16 T.U.L.D., salvi i casi di forza maggiore;
- trasporta senza manifesto di carico merci estere con navi di stazza netta non superiore a 200 tonn., nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su una nave di stazza netta non superiore a 50 tonn..

L'art. 105 T.U.L.D. dispone che, nell'ambito della zona di vigilanza marittima (ossia dello spazio marino compreso fra la linea doganale ed il limite esterno del mare territoriale, secondo la definizione di cui all'art. 30 T.U.L.D.), i capitani delle navi dirette ad un porto nazionale devono essere muniti del manifesto di carico conforme ai requisiti di cui al successivo art. 106 T.U.L.D..[183]

Nel caso in cui la nave provenga da altro porto nazionale (art. 108 T.U.L.D.) il manifesto di carico è sostituito da copia del manifesto merci in partenza (M.M.P.) presentato prima della partenza all'Ufficio delle Dogane ai sensi dell'art. 120 T.U.L.D. e da questo debitamente vidimato.

Stesso discorso deve essere fatto nei casi in cui la nave provenga da un porto estero in cui è stato rilasciato – dall'autorità doganale o portuale – un manifesto merci in partenza (M.M.P.).

Si precisa che:

[183] Su tale manifesto devono essere indicati alcuni dati, fra i quali i più importanti, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni doganali, sono: la specie del carico; la quantità, il peso o il volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualità e il peso lordo dei colli, se questo è indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti di accompagnamento delle merci; il nome del destinatario di ogni partita di merce, se risultante dalle polizze di carico; le paccottiglie e le provviste di bordo; le autovetture al seguito dei passeggeri; i bagagli dei passeggeri aventi destinazione commerciale (quelli non aventi tale destinazione possono essere comunque iscritti a manifesto).

- trattasi di reato proprio, potendo essere posto in essere solo da colui che ricopre la qualifica di capitano. Il reato è comune in riferimento all'ultima condotta descritta, ben potendo sia un membro dell'equipaggio, sia un passeggero nascondere nella nave merci estere;
- si individua quale elemento soggettivo il dolo generico, mentre per l'ultima condotta è richiesto il dolo specifico.

Art. 285 d.P.R. n. 43/1973Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:
a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

La medesima pena già descritta è comminabile anche nei confronti del comandante dell'aeromobile che:

- trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico, quando questo è prescritto;
- al momento della partenza non ha a bordo le merci estere che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- asporta le merci dal luogo di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, nel termine più breve possibile, l'atterraggio alle autorità di cui all'art. 114 T.U.L.D..

L'assoluta importanza del manifesto è la ragione per la quale è previsto uno specifico reato di pericolo, costituito dalla navigazione, di aeromobili non scortati da tale documento, e ciò senza la necessità che venga dimostrato l'effettivo *animus nocendi*.

Si precisa che:

- le prime quattro ipotesi della norma in esame tipizzano un reato proprio, potendo lo stesso essere commesso solo dal "comandante di aeromobile". L'ultima ipotesi introduce un reato comune, potendo chiunque gettare nel territorio doganale merci estere, ovvero nasconderle nell'aeromobile;
- l'elemento soggettivo si sostanzia nel dolo generico, ad eccetto dell'ultima condotta descritta in cui è richiesta la specificità del dolo nella sottrazione delle merci alla visita doganale.

Art. 286 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

La fattispecie de qua prevede la multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti di confine dovuti a carico di chiunque costituisca, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine:

- non previamente autorizzati;
- ovvero di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo in esame, si evidenzia come vengano assimilati alla definizione di "territori extra-doganali", ovvero i comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché le acque nazionali del Lago di Lugano, anche:

- i depositi franchi di cui all'art. 164 T.U.L.D.;
- i punti franchi di cui all'art. 166 T.U.L.D.;
- il regime di extra-territorialità previsto per i macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati al di fuori del mare territoriale nelle attività di: prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi e di sostanze minerali; di costruzione di installazioni di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, la posa o riparazione di cavi o tubazioni (art. 132 T.U.L.D.);
- il regime di extra-territorialità delle provviste di bordo imbarcate o trasbordate sulle navi in partenza dai porti dello Stato (art. 254 T.U.L.D.), le quali vengono considerate uscite in transito o in riesportazione, se extracomunitarie, o in esportazione definitiva, se comunitarie o comunque previamente immesse in libera pratica.

Si precisa che:

- trattasi di reato comune, potendo essere posto in essere da chiunque. Tuttavia, si evidenzia che ove costituito un deposito in misura superiore a quella consentita, l'agente potrà essere solo il titolare del deposito;
- l'elemento soggettivo si sostanzia nel dolo generico.

Art. 287 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.[184]

La norma in esame punisce l'importatore che dolosamente non destini le merci *de quibus* alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione. A titolo esemplificativo si può fare riferimento all'importazione dei cambi di velocità destinati ad essere installati sui motocicli prima della loro vendita, per poi provvedere a venderli separatamente come semplici parti di ricambio.

Si precisa che:
- trattasi di reato comune ben potendo essere realizzato da chiunque;
- l'elemento soggettivo si sostanzia nel dolo generico.

Art. 288 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nei depositi doganali

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.[185]

La norma in esame punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere:
- in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione di introduzione IM/7;
- ovvero comunque non risultanti dalle proprie scritture contabili.

[184] Cassazione penale sez. III, 30/05/1984 "Nel caso in cui un residente all'estero proprietario di autoveicolo affidi lo stesso ad altra persona in temporanea e necessaria custodia, non sussiste il delitto di illegale introduzione nel territorio dello Stato di un autoveicolo immatricolato all'estero, omettendo di corrispondere le previste imposte e i diritti doganali, di cui agli art. 216, 292 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, né quello di indebito uso di merci importate in franchigia doganale, di cui all'art. 287, poiché non vi è immutazione dell'uso personale dell'auto da parte del proprietario." (Nella specie l'imputata, residente in Germania, colta da malore gravidico e sottoposta a parto cesareo mentre si trovava in temporaneo soggiorno in Italia, aveva affidato l'autoveicolo ad un amico).

[185] Cassazione penale sez. III, 20/04/2007, n. 21628 "Integra il delitto di cui all'art. 288 D.P.R. n. 43 del 1973 (contrabbando nei depositi doganali), la detenzione di merce non comunitaria all'interno di un magazzino doganale quando si accerti un'eccedenza di merce non risultante dal registro della documentazione doganale contabile."

L'art. 105 C.D.C. prevede l'obbligo, per il titolare dell'autorizzazione di gestione del deposito, di tenere una contabilità di magazzino sulla quale devono essere iscritte tutte le merci vincolate al relativo regime non appena vengono introdotte nel magazzino stesso.

La lettura della norma porta a ritenere che la sanzione sia applicabile indipendentemente dall'effettiva sottrazione ai diritti di confine delle merci.

Si precisa che:
- trattasi di reato proprio che può essere commesso solo dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata;
- l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Art. 289 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

La norma in esame punisce chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio (art. 222, co 1, T.U.: spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato) o in circolazione (art. 222, co 2, T.U.: spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extra-doganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale).
Si precisa che:
- trattasi di reato comune, potendo essere realizzato da chiunque;
- l'elemento soggettivo è individuato nel dolo generico.

Art. 290 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

A differenza del reato previsto e punito dall'art. 289 d.P.R. 43/1973, la norma in esame non è integrata dall'uscita delle merci dal territorio doganale, ma richiede che l'esportazione sia accompagnata dall'assolvimento delle relative formalità e, in tale ambito, venga espressamente richiesta la restituzione daziaria

Si precisa che:

- trattasi di un reato comune, può essere commesso da chiunque;
- è un reato a forma vincolata in quanto, affinché la fattispecie in esame possa considerarsi integrata, l'azione deve essere compiuta con determinate modalità, ossia attraverso l'utilizzo di mezzi fraudolenti. Tale elemento è comunque rinvenibile già nel semplice fatto che sia stata presentata una dichiarazione mendace;
- l'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico – a differenza di quanto previsto per le altre fattispecie di contrabbando – poiché in questo caso, oltre alla rappresentazione e alla volizione del fatto antigiuridico da parte del soggetto agente, è rilevante anche l'ulteriore fine di ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione di materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano;
- l'indebita restituzione può essere totale (se la merce non avrebbe in alcun caso avuto diritto a beneficiare di restituzioni all'esportazione) o parziale (se la merce avrebbe beneficiato di una restrizione inferiore rispetto a quella materialmente erogata);
- si tratta di un reato di mera condotta in quanto, affinché il reato sia integrato non è necessario che avvenga l'erogazione delle restituzioni – ossia che si verifichi l'evento – bensì è sufficiente il solo tentativo di ottenerle attraverso mezzi fraudolenti.

Art. 291 d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Occorre sottolineare come l'attività delittuosa si configuri esclusivamente nelle operazioni doganali di temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione e riesportazione.

Si precisa che:

- trattasi di un reato comune in quanto può essere commesso da "chiunque".
- l'elemento oggettivo della fattispecie in esame può consistere in due diverse tipologie di condotta: l'assoggettamento delle merci a trattamenti o manipolazioni artificiose e l'uso di altri mezzi fraudolenti al fine di raggiungere lo scopo illecito.
  L' "artificiosità" e la "fraudolenza" richieste dal legislatore possono essere riscontrate in tutti quei casi in cui il trattamento, la manipolazione o il comportamento tenuto dal reo non sia economicamente o giuridicamente giustificabile e si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine;

- l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, in quanto oltre alla rappresentazione e alla volizione del fatto antigiuridico da parte del soggetto agente, è richiesto l'ulteriore scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti dovuti.

Art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.
I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

La norma in esame punisce due fattispecie incriminatrici a condotta plurima: una avente carattere base prevista dal comma 1, ed una attenuata, disciplinata dal comma 2 e caratterizzata da una stessa struttura, ma da un elemento specializzante, rappresentato dal quantitativo di tabacco contrabbandato non superiore a dieci chilogrammi.

Si precisa che:

- le condotte punite spaziano dal contrabbando in senso stretto, al trasporto, alla vendita o semplice detenzione. Tali fattispecie qualora non fossero state tipizzate nel delitto in esame, sarebbero state riconducibili alle tipiche condotte previste e punite dagli artt. 379, 648 e 712 c.p..
- trattasi di reato comune, può essere posto in essere da chiunque;
- l'elemento soggettivo è individuato dal dolo generico, a nulla rileva l'ulteriore fine perseguito.

Art. 291-ter d.P.R. n. 43/1973 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.[186]

I comportamenti stigmatizzati, e costituenti circostanza aggravante, sono due, accomunati dalla loro specifica finalizzazione: la commissione del reato, ovvero l'ottenimento del prezzo, del prodotto, del profitto o dell'impunità.

In primis, viene punito più duramente colui che abbia fatto concretamente uso delle armi non in una qualunque fase dell'*iter crimins*, ma solo nel corso della materiale perpetrazione di esso, ossia nell'arco temporale nel corso del quale viene posto in essere l'elemento oggettivo.

In secondo luogo, è aggravato il comportamento di colui il quale, pur non avendo fatto concretamente uso delle armi, sia comunque accertato averle possedute non solo al momento della materiale commissione del crimine, ma anche in un momento successivo, purché nel corso di attività dirette ad assicurare l'utile o l'impunità.

Ciò che differenzia notevolmente questa circostanza aggravante rispetto a quella prevista dall'art. 295 c. 2 lett. a) T.U.L.D., è l'assenza di un qualunque riferimento alla zona di vigilanza doganale, con la conseguenza che il suo elemento tipico è integrato indipendentemente dal luogo in cui il comportamento sia stato posto in essere.

[186] Cass. pen. Sez. III Sent., 05/07/2016, n. 42726 "In tema di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, la circostanza aggravante prevista dall'art. 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, è configurabile nel caso in cui vengano creati all'interno dell'automezzo dei vani di carico, nei quali occultare il prodotto, che alterano le caratteristiche che ne hanno consentito l'omologazione, e ostacolano l'intervento degli organi di polizia che devono adottare particolari accorgimenti tecnico-accertativi per individuarli." (In motivazione la Corte ha escluso che l'applicabilità della circostanza aggravante sia circoscritta alle sole modificazioni che consentano al mezzo di frapporsi con violenza o con forza all'intervento delle forze di polizia).

Altra differenza si rinviene in quanto la lettera dell'art. 291-ter c. 2 lett. b) T.U.L.D. considera sufficiente la presenza del soggetto colpevole del contrabbando e di altre due o più persone, senza richiedere che anche queste siano concorrenti nel reato.

È aggravato il comportamento di colui che ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia o a procurare pericolo per la pubblica incolumità.

Infine, il legislatore ha inteso reprimere in modo maggiormente incisivo l'autore che ha utilizzato società di persone o di capitali o si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro o la confisca dei proventi del reato e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

L'articolo 10 della L. 146/2006 già prevedeva la responsabilità dell'ente per il delitto – se transnazionale – di cui all'art. 291-quater del d.P.R. n.43/1973, con una sanzione pecuniaria incisiva (da quattrocento a mille quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co.2 del D.Lgs. n. 231/2001, per una durata non inferiore ad un anno.) Con il nuovo art. 25-sexiesdecies, tale delitto associativo diventa imputabile all'ente – qualora ne ricorrano gli estremi – a prescindere dalla sua connotazione transnazionale. Questo, però, con una cornice sanzionatoria decisamente meno gravosa.

Si precisa che:

- trattasi di reato comune, lo stesso può essere realizzato da chiunque;
- l'elemento soggettivo si sostanzia nel dolo specifico: l'attività deve essere diretta a costituire
  un'associazione criminale finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, indipendentemente dalla realizzazione di tale reato fine;

Art. 292 d.P.R. n. 43/1973 Altri casi di contrabbando

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.[187]

Trattasi di disposizione di chiusura la quale prevede la sanzione della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti, nei confronti di chi, mediante comportamenti non riconducibili alla fattispecie *ut supra*, sottrae merci al loro pagamento.

Si precisa che:

- Trattasi di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque;
- L'elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la volizione e la rappresentazione del fatto antigiuridico da parte di chi l'ha commesso. Qualora la dichiarazione doganale risulti infedele per "negligenza" o per "ignoranza", si tratterrà di illecito amministrativo. Da ciò ne consegue che, secondo quanto sancito dall'art. 221 del CDC, è possibile recuperare i maggiori diritti accertati, anche oltre il termine di tre anni dalla data in cui

[187] Cassazione Penale sez. III 09/02/2011 n. 8096: "È configurabile il delitto di contrabbando cosiddetto introspettivo, previsto dall'art. 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e non la contravvenzione prevista dall'art. 303 del medesimo decreto, qualora la discordanza tra i valori denunciati e quelli accertati delle merci importate sia conseguenza non di una semplice dichiarazione ma di un fraudolento comportamento, volto a sottrarre in tutto o in parte la merce al dovuto diritto di confine." (Nella specie, il valore, in un caso, era stato dichiarato sottraendo da quello reale un importo fittiziamente imputato a prestazioni di servizi non soggette a pagamento dei dazi mai avvenute e, in un altro, affermandosi "esportatore abituale" conseguentemente all'esecuzione, nel medesimo anno, di acquisti con IVA per gli importi stabiliti fittiziamente predisposti). Si vede anche Cassazione Penale sez. III 26/05/2010 n. 26143: "Integra il delitto di sottrazione di merce al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), l'indicazione, nei documenti doganali che ne certificano il trasporto, di un quantitativo di merce inferiore a quello, in esubero, accertato in sede di visita fisica da parte del funzionario delegato al controllo." Sul punto, Cassazione penale Sez. III, 13/03/2008, n. 17961 "La disciplina dei diritti di confine con finalità meramente fiscali, soprattutto protezionistiche, sia in ambito interno al singolo Stato che a livello comunitario, è precipuamente diretta alla tutela della produzione nazionale e del mercato interno alla Comunità, non solo mediante la imposizione di un dazio all'importazione fissato in misura percentuale, ma altresì mediante il contingentamento delle importazioni a dazio agevolato tra una pluralità di produttori, disincentivando le importazioni che superano una determinata aliquota mediante dazi progressivi o maggiorati per le quote eccedenti. Ricade perciò nell'ambito del reato di cui all'art. 292 del D.P.R. n. 43/1973 (frode doganale) l'emissione di fatture per operazioni inesistenti relative a merci importate (aglio) attraverso cui il singolo importatore si sottrae al pagamento del diritto di confine effettivamente dovuto, mentre a nulla rileva il fatto che nel caso cui la stessa merce fosse stata importata da una pluralità di aziende l'entrata fiscale dello Stato sarebbe stata di pari importo."

si è verificato il presupposto tributario. L'individuazione dell'elemento soggettivo è, pertanto, rilevante anche sotto il profilo amministrativo della riscossione dei tributi, sulla falsariga di quanto disposto in materia di imposte sui redditi, dall'art. 43, comma 2 bis, d.P.R. 600/1973, laddove si prevede il raddoppio dei termini nei casi di accertamento di evasione penalmente rilevanti;

- è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, in tale nozione dovendo ritenersi compresi anche i dazi o prelievi previsti dalla legislazione dell'Unione europea per merci provenienti da Paesi extracomunitari, a nulla rilevando che al momento dell'emanazione della legislazione nazionale fosse stata presa in considerazione solo la tutela della potestà tributaria dello Stato italiano, in tal senso Cassazione Penale sez. V 30/11/2006 n. 4950

Art. 295 d.P.R. n. 43/1973 Circostanze aggravanti del contrabbando

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni. a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila.
Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila.

Rispetto alle sopra delineate ipotesi base dei diversi delitti di contrabbando puniti con la pena pecuniaria, tale articolo prevede una serie di circostanze aggravanti ad effetto speciale, la cui ricorrenza determina un mutamento della natura della sanzione applicabile, ossia l'applicazione della pena detentiva e non più della sola pena pecuniaria.

L'art. 295 del DPR n. 43/1973 costituisce, infatti, l'unico articolo che non ha subito la depenalizzazione ex D.Lgs n. 8/2016. È però importante sottolineare che l'art. 1 D.Lgs. n. 8/2016, al co. 2 prevede che la depenalizzazione operi anche con riferimento a fattispecie punite con la sola pena pecuniaria ma per le quali siano previste una serie di

circostanze aggravanti in presenza delle quali deve applicarsi la sanzione pecuniaria; in tali situazioni, infatti, “le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato”.

11.23 Y - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES)

L'art. 25-*septiesdecies* del D. Lgs. 231/01, rubricato "delitti contro il patrimonio culturale", così recita:

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Per comodità di analisi, è opportuno ricordare che le sanzioni interdittive richiamate dalla norma in esame sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca dalle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 518 -bis c.p. Furto di beni culturali;**
- **art. 518 -ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali;**
- **art. 518 -quater c.p. Ricettazione di beni culturali;**
- **art. 518 -octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;**
- **art. 518 -novies c.p. Violazione in materia di alienazione di beni culturali;**
- **art. 518 -decies c.p. Importazione illecita di beni culturali;**
- **art. 518 -undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali;**
- **art.518 -duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;**
- **art. 518 -quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte.**

Tutte le fattispecie di reato richiamate sono accomunate dall'avere ad oggetto "beni culturali", un concetto che viene definito dall'art. 2, D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) come segue: "sono beni culturali le cose immobili e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". I successivi artt. 10 e 11 del Codice dei beni culturali concorrono a meglio connotare la definizione, offrendo un'elencazione di beni qualificabili come "culturali". Si tratta di un ambito vasto e variegato, ma il carattere di "interesse culturale" di un bene deve essere oggetto di un'apposita dichiarazione disciplinata dalla legge (art. 13 Codice dei beni culturali), che non è richiesta solo per i beni più significativi e di proprietà pubblica.
Alcune delle fattispecie di reato richiamate hanno ad oggetto, oltre ai beni culturali, anche i "beni paesaggistici". Si tratta di un concetto pure definito dal Codice dei beni culturali agli artt. 134 e ss. e che comprende gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, quali ad esempio: i parchi e le riserve nazionali e regionali, i vulcani, la catena alpina per la parte eccedente i 1.600 metri di quota, gli alberi monumentali. Anche in questo caso è previsto un apposito riconoscimento amministrativo.

Gli articoli del codice penale e delle leggi speciali che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato sono presentati nel seguito.

Articolo 518-bis c. p. Furto di beni culturali
Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927,00 a € 1.500,00. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da € 927,00 a € 2.000,00 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Tale ipotesi di reato è volta a tutelare il patrimonio culturale da illecite forme di impossessamento.

Si tratta di una fattispecie di reato speciale rispetto al furto di cose mobili generiche previsto e punito dall'art. 624 c.p. e "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- sotto il profilo oggettivo, per la ricorrenza del reato, è richiesto che il soggetto si impossessi del bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, oppure che si impossessi di beni archeologici appartenenti allo Stato. La norma trova applicazione esclusivamente con riguardo ai beni culturali mobili indicati all'art. 10 D.Lgs. 42/2004 (beni culturali pubblici e privati per i quali

sia intervenuta la dichiarazione di culturalità) e art. 91 D.Lgs. 42/2004 (beni archeologici provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini).

- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, richiedendo la norma che il soggetto agisca al precipuo fine di trarre profitto per sé o per altri;
- il secondo comma prevede delle circostanze aggravanti per il caso in cui il reato venga commesso con le aggravanti previste per il furto semplice dall'art. 625 c.p. oppure – con riguardo ai reperti provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini – il furto sia commesso da soggetto autorizzato ad eseguire le ricerche;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *bis* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Articolo 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 516,00 a € 1.500,00. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Tale norma costituisce fattispecie speciale rispetto al generico reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p., qualificata dalla "culturalità" dei beni sui quali ricade la condotta punita. Le pene comminate sono tuttavia meno severe di quelle previste per la corrispondente ipotesi comune (per la quale è prevista la reclusione da due a cinque anni).

Tale ipotesi di reato è di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- l'oggetto della condotta incriminatrice si sostanzia nell'appropriazione di beni culturali di cui si abbia già il possesso o la detenzione. Si tratta dunque dell'abuso del possessore a danno del legittimo proprietario. Il reato presuppone che l'agente abbia il mero possesso della cosa, ossia un possesso disgiunto dalla proprietà, e che ciò nonostante si comporti verso il bene come se fosse proprio; quindi, compia atti di disposizione a cui il possessore non è autorizzato;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, inteso come consapevolezza dell'altruità del bene e volontà di compiere un atto di disposizione illegittimo con la precisa finalità di trarre un profitto per sé o per altri;
- il secondo comma prevede una circostanza aggravante per il caso in cui il reato venga commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario;

- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *ter* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Articolo 518-quater c. p. Ricettazione di beni culturali
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.000,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Tale norma costituisce fattispecie speciale rispetto al generico reato di cui all'art. 648 c.p. dalla quale si differenzia per la natura dei beni sui quali ricade la condotta tipica.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- presupposto indefettibile ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è l'esistenza di un reato presupposto *(*non è necessario che tale reato sia giudizialmente accertato) dal quale provengono i beni culturali oggetto dell'azione incriminata. Non è invece necessario che detti beni provengano dalla commissione di un delitto appartenente alla famiglia dei reati contro il patrimonio, ben potendo il reato presupposto essere posto a tutela di un qualsiasi altro bene giuridico;
- l'elemento oggettivo del reato consiste nel:
  - eseguire qualsiasi attività negoziale che consenta di trasferire il possesso del bene, gratuitamente o dietro pagamento di un corrispettivo, da un soggetto ad un altro;
  - conseguire il possesso del bene in maniera diversa da quella precedentemente esposta;
  - nascondere e/o occultare il bene dopo averlo avuto a disposizione;
  - mettere in relazione il soggetto che ha commesso il reato presupposto e colui che esegue la condotta tipica della ricettazione. Tale ipotesi di reato, infatti, si realizza non solo nel momento dell'acquisto, della ricezione o dell'occultamento dei beni ma anche nel momento dell'intromissione. Infatti, la fattispecie criminosa in questione punisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene o come semplice intermediario nel negozio di acquisto di beni culturali provenienti dal delitto, o a qualsiasi titolo nel loro occultamento. Il reato si configura anche quando

l'autore del delitto da cui i beni provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- oggetto materiale del reato sono, come già anticipato, i beni culturali che costituiscono il prezzo, il frutto o il prodotto di un altro delitto;
- l'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto;
- il secondo comma prevede una circostanza aggravante per il caso in cui il reato venga commesso su beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ed estorsione aggravata.
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *quater* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Articolo 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Tale norma incrimina la riproduzione di documenti falsi e la manomissione di documenti relativi ai beni culturali mobili, qualora tali azioni abbiano come scopo quello di nascondere la provenienza illecita del bene.

Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall'art. 9 della Convenzione di Nicosia. Il Senato è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con pena ridotta chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- l'elemento oggettivo del reato può consistere tanto nella formazione di una scrittura privata falsa, quanto nella alterazione, distruzione o occultamento di una scrittura privata vera;
- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, è previsto l'ulteriore precipuo scopo di nascondere la provenienza illecita del bene;

sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *octies* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Articolo 518-novies c.p.- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 2.000,00 a € 80.000,00: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

La norma punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali.
Il provvedimento sposta nel Codice penale, innalzandone la pena, la fattispecie contenuta nell'articolo 173 del Codice dei beni culturali. Il Senato è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all'alienazione è equiparata l'immissione sul mercato del bene culturale.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Nello specifico, commette il reato:

- chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione (ivi compresi beni ecclesiastici);
- chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

Si precisa che:

- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *novies* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Articolo 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di

protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 258,00 a € 5.165,00.

La norma punisce l'importazione illecita di beni culturali. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere il fatto tipico;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *decies* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Articolo 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a € 80.000,00. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

La norma punisce l'esportazione illecita di beni culturali.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Nello specifico, commette il reato:

- chiunque trasferisca all'estero beni culturali o altri beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;

- chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea;
- chiunque renda dichiarazioni mendaci al fine di attestare la non assoggettabilità dei beni di interesse culturale al procedimento di autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Si precisa che:

- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere il fatto tipico;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *undecies* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

> **Articolo 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**
> *Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500,00 a € 15.000,00. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 1.500,00 a € 10.000,00. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.*

La fattispecie punisce il danneggiamento e la distruzione di beni culturali e paesaggistici.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

La disposizione elenca analiticamente una serie di condotte di danneggiamento e, andando oltre i consolidati confini dell'art. 635 c.p., aggiunge un ulteriore condotta: rendere non fruibile il bene, nel senso di impedirne il godimento estetico.

Il vero contenuto di novità della norma è rappresentato dal fatto che la tutela penale è ora assicurata anche avverso modi di disposizione di una cosa propria. Quello che potremmo definire, in sintesi, danneggiamento del bene proprio, infatti, è punito allo stesso modo di quello del bene altrui. Il delitto viene slegato da profili di arida patrimonialità, spostandosi piuttosto sul versante della preservazione del retaggio culturale. La titolarità della proprietà sfuma in un vero e proprio onere di conservazione in funzione dell'accessibilità al bene da parte della collettività.

Si precisa che:

- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere il fatto tipico;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *duodecies* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

Articolo 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 3.000,00 a € 10.000,00: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

La norma punisce la contraffazione di opere d'arte declinata in quattro differenti condotte tipiche.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Nello specifico, commette il reato:

- chiunque, con dolo specifico di profitto, "*contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico*". Sul piano della interpretazione letterale si può concludere che la condotta di contraffazione implichi la produzione di un'opera facendola apparire originale, quella di riproduzione la creazione da un originale di una sua imitazione come tale non riconoscibile, quella di alterazione inerisca soltanto i connotati identificativi dell'opera, risultando altrimenti integrato il delitto di danneggiamento;
- chiunque, indipendentemente dal ruolo avuto nella condotta di cui al n. 1, "*pone in commercio*", detiene o introduce in Italia a tale scopo "*o comunque pone in circolazione come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti"* delle stesse opere. La disposizione mira in tal modo a tutelare anche il valore immateriale dell'affidamento di mercato: le copie, per poter essere di libera

commercializzazione, infatti, devono porre in adeguata evidenza la loro natura di "non originale".

- chiunque "conoscendone la falsità" autentichi una dette predette contraffazioni. Tale disposizione risulta evidentemente tesa a tutelare la pubblica fede, quella cui si affida sul mercato un potenziale compratore che non disponga di un elevato grado di conoscenza;
- chiunque, con qualsiasi mezzo differente dall'autenticazione, accredita (o contribuisce a farlo) l'autenticità di opere che sa essere false.

Di tutti gli esemplari contraffatti, corpo del reato, deve essere ordinata la confisca, a meno che essi non siano parte del patrimonio della "vittima", ovvero di colui che li ha acquistati credendoli veri. I beni confiscati non potranno neppure essere venduti in sede di asta dei corpi di reato.

Sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *quaterdecies* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote, nonché con le misure interdittive di cui all'art.9 comma 2 del D.Lgs. n.231/01 per una durata non superiore a due anni.

11.24 Z – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 25-DUODEVICIES)

L'art. 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/01, rubricato "delitti contro il patrimonio culturale", così recita:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

I reati presupposto introdotti dall'art. 25- *duodevicies* del D.lgs. 231/01 sono i seguenti:

- **art. 518-sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali;**
- **art. 518-terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.**

Gli articoli del codice penale che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnati da una sintetica illustrazione del reato sono presentati nel seguito.

> **Articolo 518- sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali**
> *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da € 6.000,00 a € 30.000,00. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

La norma punisce il riciclaggio di beni culturali: la condotta tipica è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita.

Il delitto risulta integrato anche allorché l'autore del reato presupposto, che deve consistere sul piano del fatto tipico e dell'antigiuridicità, sia non imputabile o non punibile, o qualora manchi una condizione di procedibilità.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Si precisa che:

- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, caratterizzato dalla coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *sexies* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote, nonché con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa risulti stabilmente utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la commissione del delitto.

Articolo 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La norma, seguendo pedissequamente lo schema dell'art. 419 c.p., punisce con pena inasprita le condotte di devastazione e saccheggio di beni culturali, paesaggistici o di luoghi di cultura.

La fattispecie penale troverà applicazione al di fuori delle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all'articolo 285 c.p. Si ricorda che l'articolo 419 c.p. punisce con la reclusione da 8 a 15 anni chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio senza con questo intendere attentare alla sicurezza dello Stato (fattispecie di devastazione, saccheggio e strage di cui all'art. 285 c.p.).

Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

Si tratta di un reato di tipo "comune" in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

Si precisa che:

- per "devastazione" s'intende l'effetto di una condotta di rovina e danneggiamento o la distruzione su larga scala, esercitata a danno di un elevato numero di cose in un'area spaziale dalle ampie dimensioni, al punto da considerarsi minacciato l'ordine pubblico.
- per "saccheggio" s'intende l'attività protesa a svaligiare, depredare cose mobili, usando spesso la violenza e turbando la tranquillità e la sicurezza pubblica;
- l'elemento soggettivo richiesto dalla norma è il dolo generico, inteso come previsione e volontà di commettere il fatto tipico;
- sul piano della responsabilità degli enti, il reato di cui all'art.518 *terdecies* c.p. è punito con una sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote, nonché con la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa risulti stabilmente utilizzata allo scopo di consentire o agevolare la commissione del delitto.